



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli 10 e 14, comma 2, del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2025.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

TITOLO: Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”.

Amministrazione proponente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Amministrazioni competenti per materia che hanno prodotto il contributo: Ministro per la pubblica amministrazione; Ministero dell’Interno; Ministero dell’economia e delle finanze; Ministero della salute; Ministero della cultura; Ministero delle infrastrutture e trasporti; della difesa; dell’ambiente e della sicurezza energetica; dell’imprese del Made in Italy; del turismo; per lo sport e i giovani; dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste; della protezione civile e delle politiche del mare.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti ed attinenti alle seguenti materia:

1. Disposizioni in materia di pubblica amministrazione: Articolo 1, commi 1 e 9.
2. Disposizioni in materia di affari interni: Articolo 2 commi da 1 a 5; Articolo 21, commi da 1 a 3.
3. Disposizioni in materia di economica e finanziaria: Articolo 1, commi 2 e 3 (parte di competenza); Articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10.
4. Disposizioni in materia di salute: Articoli 4 e 21, commi 4 e 5.
5. Disposizioni in materia di cultura: Articolo 6.
6. Disposizioni in materia di infrastrutture: Articolo 7.
7. Disposizioni in materia di difesa: Articolo 1, comma 3 (parte di competenza) e Articolo 9.
8. Disposizioni in materia ambiente e sicurezza energetica: Articolo 11.
9. Disposizioni in materia di imprese e Mady in Italy: Articolo 13.
10. Disposizioni in materia di turismo: Articolo 14, commi 1, 2 e 3.
11. Disposizioni in materia di sport: Articolo 15, comma 1.
12. Disposizioni in materia di agricoltura, sovranità alimentare e foreste: Articolo 19.
13. Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 20.

Disposizioni in materia di pubblica amministrazione: art. 1, commi 1 e 9

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto, nell'ottica di razionalizzare le modalità di gestione delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni, introduce un termine di durata massimo delle stesse, superando il sistema delle proroghe annuali verificatosi nell'ultimo decennio per effetto di disposizioni normative. In particolare, si prevede che, a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni abbiano una validità non superiore a tre anni, improrogabile. È, altresì, stabilito che, in via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità precedenti all'anno 2025, già autorizzate o ancora da autorizzare, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge che giungano a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, possono essere improrogabilmente esercitate entro il 31 dicembre 2025.

La misura, dunque, introducendo un termine inderogabile entro il quale le facoltà assunzionali devono essere esercitate, si pone l'obiettivo di evitarne la dispersione (anche con riferimento agli stanziamenti), consentendo, altresì, di esaurire, entro il 31 dicembre 2025, il bacino assunzionale delle facoltà in scadenza al 31 dicembre 2024 e non ancora esercitate.

Come detto, infatti, nell'ultimo decennio le facoltà assunzionali sono state ripetutamente oggetto di proroghe annuali, cosicché, le amministrazioni continuavano a "trascinarsi" le facoltà assunzionali degli anni precedenti, ove non esperite e concluse le relative procedure concorsuali.

A mezzo della disposizione si è invece inteso introdurre, nel complessivo quadro di efficientamento e razionalizzazione delle procedure assunzionali, una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che ponga fine al sistema di proroghe sino ad ora verificatosi.

La disposizione, innestandosi nell'obiettivo di efficientamento dell'attività amministrativa e delle procedure assunzionali, è coerente con il programma di Governo.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 hanno il fine di prorogare di quattro mesi (dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025) il termine di efficacia delle disposizioni di cui articolo 21, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che sollevano i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitandola ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La misura, introdotta inizialmente in via eccezionale durante il periodo pandemico, quando le difficoltà operative e la necessità di rapide decisioni amministrative avevano reso più complessa la gestione dei procedimenti, è stata più volte prorogata per rispondere alle esigenze di tutela dei funzionari e degli amministratori pubblici, che, pur operando nell'interesse pubblico, temevano di esporsi a responsabilità in situazioni straordinarie che richiedevano di agire tempestivamente. La proroga si pone l'obiettivo, dunque, di consentire la prosecuzione, fino al 30 aprile 2025, nell'attività amministrativa senza il timore di incorrere in sanzioni per errori non dovuti a dolo, ma a circostanze imprevedibili e complesse, garantendo così maggiore celerità e operatività nell'attuazione delle politiche pubbliche. La misura si integra con il quadro normativo esistente e risulta coerente con il programma di Governo, contribuendo, a garantire il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale relativo alle disposizioni cui all'articolo 1, comma 1 è da individuarsi:

- nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone in ordine al reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

- nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, del citato decreto;

- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in particolare l'articolo 6, il quale prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 9 il quadro normativo è rappresentato dalle seguenti disposizioni:

- Articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che prevede la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica come personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

- Articolo 51, comma 1, lett. h), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 10831, che ha ulteriormente prorogato il termine dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2023.

- Articolo 1, comma 12-quinquies, lett. a), D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 che ha prorogato il termine dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024.

- Articolo 8, comma 5-bis, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 che ha prorogato il termine dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1 interviene sull'articolo 35 (reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo, al comma 4, due periodi finali.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 9, le previsioni ivi contenute, disponendo la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del d.l. 76 del 2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, incidono sulle medesime norme mediante novellazione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

L'intervento normativo di cui al comma 1 è compatibile con i principi costituzionali, essendo coerente con le norme che garantiscono l'efficienza e la legittimità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

In particolare, vengono in rilievo:

- l'articolo 51 Cost. che stabilisce l'accesso in condizione di eguaglianza ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge;
- l'art. 97 Cost., il quale prescrive che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
- l'articolo 117 della Costituzione: le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- l'articolo 118, comma 1 Cost.: non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni normative di cui al comma 9 sono coerenti con i principi costituzionali.

Sul punto si richiama la recente sentenza della Corte costituzionale (sentenza 6 giugno - 16 luglio 2024, n. 132) che ha evidenziato come il legislatore, al fine di fronteggiare la grave crisi economica e rilanciare la crescita, abbia ritenuto fondamentale che l'amministrazione pubblica agisse senza indugi, evitando che la sua inerzia diventasse un ostacolo alla ripresa economica. La Consulta ha collegato questa necessità "alla tutela di diritti costituzionali essenziali per la società italiana, tra cui, a titolo esemplificativo, l'eguaglianza (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), i diritti sociali, la cui concreta attuazione richiede che nel bilancio pubblico vengano allocate risorse destinate a sostenere le relative prestazioni (artt. 32, 33, 34 e 38 Cost.), e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)".

Nel merito, in estrema sintesi, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate con riferimento alla violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo del difetto di proporzionalità e congruità, alla violazione del principio di eguaglianza e quelle relative alla violazione degli artt. art. 28, 81 e 103 Cost.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni sono state predisposte nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'art. 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame non viola i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Con riferimento alle misure in commento, non risultano progetti di legge vertenti su analoga materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non sono pendenti giudizi di legittimità costituzionale sul medesimo o analogo progetto. Con specifico riferimento al comma 9, dell'articolo 1 si evidenzia che in virtù di quanto esposto sub 4), le norme non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulle materie trattate dalla proposta normativa non risultano procedure di infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo di cui ai commi 1 e 9 risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esserci giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte ulteriori nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo articolo 35 (reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo, al comma 4, i seguenti due periodi finali: «*A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.*».

Per quanto attiene al comma 9, le previsioni ivi contenute, disponendo la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del d.l. 76 del 2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, incidono sulle medesime norme mediante novellazione. In particolare, le parole: «*31 dicembre 2024*» sono sostituite dalle parole «*30 aprile 2025*».

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione;**

Non sono previsti atti successivi attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si è ravvisata la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di Affari interni: Art. 2, comma 1, lettere a), b), Art. 2, commi 2, 3, 4, 5, lettere a), b), Art. 21, commi 1, 2,3

Referente ATN: Ministero dell'Interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

PARTE I - ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

Art. 2, comma 1, lettera a)

(Proroga del termine per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato)

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di coordinare la progressione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato con la compiuta determinazione dei posti di funzione riservati ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti, ai dirigenti superiori e qualifiche equiparate, che si presume di ultimare entro la fine dell'anno 2024.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disposizione da prorogare si inserisce nel contesto della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, avviata con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'incidenza dell'intervento normativo proposto consiste, per quanto di interesse, nella proroga dell'efficacia di disposizioni già vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali, pertanto non si pone in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si ravvisano elementi da fornire.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi da fornire.

Art. 2, comma 1, lettera b)

(Proroga del termine di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di coordinare il futuro avvio dell'area negoziale dirigenziale con l'introduzione di nuovi meccanismi di finanziamento della stessa, alternativi rispetto a quello attualmente previsto dall'articolo 46, comma 5, del d.lgs. n. 95/2017.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disposizione da prorogare si inserisce nel contesto della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, avviata con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'incidenza dell'intervento normativo proposto consiste, per quanto di interesse, nella proroga dell'efficacia di disposizioni già vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali, pertanto non si pone in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si ravvisano elementi da fornire.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi da fornire.

Art. 2, commi 2 e 3

(Proroga in materia di permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento mira a chiarire i termini e le modalità di rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione temporanea, di cui i beneficiari sono attualmente - con termine di validità fissato, per tutti, al 31 dicembre 2024 - circa 166.000.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti fonti:

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni recante il Regolamento di attuazione al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- la legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, articoli 7-*vicies-ter* e *quater*;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 - articolo 1, comma 390 - recante il bilancio di previsione dello stato per l’anno 2024.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L’intervento normativo proposto è coerente con le disposizioni recate dalla Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, e prorogate, fino al 4 marzo 2026, per effetto della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. In tal senso quindi modifica, aggiornandole, le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 21, al fine di chiarire i termini e le modalità di rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione temporanea, validi con termine al 31 dicembre 2024.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

La proposta, in virtù della sua natura e dei contenuti in essa richiamati, non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

La proposta è in linea con l’attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, in quanto investe la materia di cui all’articolo 117, comma 1, lettere b) e h) della Costituzione (immigrazione, ordine pubblico e sicurezza), di competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione.

L’intervento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell’ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica ha dato esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazioni e, quindi, si inserisce in modo coerente e sistematico nel quadro normativo vigente.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell’intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano specifici pronunciamenti giurisprudenziali nella materia.

Art. 2, comma 4

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La proposta serve a garantire, anche nell'anno 2025, le facoltà assunzionali nella qualifica di vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservate al personale volontario dello stesso Corpo nazionale, in relazione alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tale graduatoria (*c.d. della stabilizzazione*) è stata, infatti, approvata con decreto del Ministro dell'interno 11 giugno 2019, n. 310.

La proposta riguarda la proroga di termini al fine di procedere, nell'anno 2025, alle assunzioni previste.

Dalla graduatoria già approvata devono essere attinte, ad oggi, a legislazione vigente, le seguenti unità di personale:

- 30 % di n. 100 unità per l'aumento di organico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1, comma 136;
- 30% di 229 unità per il ripianamento di organico ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 877;
- 30% delle assunzioni relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10 bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" - Articolo 1, commi 295 e 287;
- decreto del Ministro dell'Interno 26 ottobre 2018, "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2018, n. 260;
- della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (articolo 1, comma 147, lettera c);
- decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (articolo 1, comma 15), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La proposta normativa ha una diretta incidenza sulle richiamate disposizioni legislative a carattere generale, contemplando una proroga dei termini di legge ivi previsti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La proposta normativa è coerente con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

La norma proposta incide su materie disciplinate da fonti normative statali. La disposizione è conforme al principio di leale collaborazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

La norma è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non risultano.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti in tale materia.

Art. 2, comma 5, lettera a)

(Proroga della validità di graduatorie afferenti a procedure concorsuali relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La seguente proposta normativa è volta ad assicurare, anche nell'anno 2025, le facoltà assunzionali in diverse qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, alla lettera a) della proposta è prevista la proroga al 31 dicembre 2025 della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023.

Tale intervento normativo è fondamentale per garantire il funzionamento della macchina del soccorso pubblico e le relative capacità assunzionali, anche in considerazione del fatto che la procedura del concorso a 350 posti di vigile del fuoco è ancora in corso di svolgimento.

Analogamente, alle lettere b), c) e d) si prevede la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico (rispettivamente nell'ambito professionale di biologia, chimica e psicologia) al fine di assicurare le facoltà assunzionali per l'anno 2025, a fronte di eventuali dimissioni dal servizio dei vincitori delle citate procedure concorsuali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La proposta normativa ha una diretta incidenza sulle richiamate disposizioni legislative a carattere generale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La proposta normativa è coerente con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

La norma proposta incide su materie disciplinate da fonti normative statali. La disposizione è conforme al principio di leale collaborazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

La norma è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non risultano.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti in tale materia.

Art. 2, comma 5, lettera b)

(Proroga del termine per l'erogazione del Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per attività di servizio anti Covid-19)

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La proposta autorizza l'impiego, per l'anno 2025, delle risorse finanziarie non utilizzate nell'anno 2024 e ha l'obiettivo di consentire la materiale erogazione del contributo in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'articolo 74 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo destinato ad erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, deceduto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, per effetto diretto o per concausa del contagio da Covid-19.

L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha autorizzato l'impiego nell'anno 2022 delle somme non utilizzate nell'anno 2021.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 19 gennaio 2022 (pubblicato su G.U. 17 febbraio 2022, n. 40) sono stati disciplinati il procedimento di erogazione del contributo in esame, come pure l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico.

L'articolo 2, comma 2, lett. c), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha esteso al 2023 l'autorizzazione ad impiegare le predette risorse.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (art 2, comma 4, lett. b), ha autorizzato l'impiego, per l'anno 2024, delle risorse non utilizzate in precedenza a favore dei familiari del personale di cui al citato articolo 74-bis.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La disposizione proposta incide sull'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 2, lett. c), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché dall'art 2, comma 4, lett.b), del successivo decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

La disposizione proposta risulta coerente con le norme che garantiscono l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Non sussistono relazioni di compatibilità con le competenze e le funzioni delle autonomie regionali e locali trattandosi di materia di competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non collide con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dal primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano iniziative normative su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sollevati giudizi di costituzionalità relativi ad aspetti normativi disciplinati dal provvedimento che si intende modificare.

Art. 21, commi 1 e 2

(abrogazione del termine per il completamento del collegamento telematico per l'acquisizione dei certificati necessari alle verifiche per il rinnovo del permesso di soggiorno mediante accesso a sistemi informatici e banche dati di varie Amministrazioni)

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo si propone l'obiettivo di abrogare i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 17 del d.l. n. 5/2012, recante "Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati" e di far rivivere gli articoli 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nei termini anzidetti.

L'articolo 17 è volto a consentire alle Amministrazioni coinvolte, di portare a termine il complesso percorso volto alla creazione di un canale informatico finalizzato all'acquisizione dei certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

La sua efficacia, dunque, è subordinata alla realizzazione e all'utilizzazione di adeguati collegamenti telematici. La mancata attuazione degli stessi impone di ricorrere alla tecnica dell'abrogazione con conseguenziale reviviscenza delle norme sopra evidenziate concernenti l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che l'intervento normativo intende abrogare, si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto, all'articolo 19-bis, la modifica dell'articolo 17, comma 4-quater, fissando al termine del "31 dicembre 2022" l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, dello stesso articolo 17.

Successivamente, l'articolo 2, comma 1, decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ne ha ulteriormente prorogato il termine fino al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, l'efficacia delle previsioni di cui ai sopra citati commi è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento riveste carattere abrogativo. A seguito della prescritta abrogazione, la norma in esame dispone la reviviscenza delle parole "fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" inserite all'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle parole "fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" inserite all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono relazioni di compatibilità con le competenze e le funzioni delle autonomie regionali e locali trattandosi di materia di competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

Il provvedimento proposto non collide con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dal primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative normative su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sollevati giudizi di costituzionalità relativi ad aspetti normativi disciplinati dal provvedimento che si intende modificare.

Art. 21, comma 3

(Abrogazione dell'obbligo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni).

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La norma in esame abroga i commi 31-ter e 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

Più nel dettaglio, il summenzionato articolo 14, al comma 28, dispone che *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica"*.

Il comma 31-ter del sopracitato articolo prevede un preciso scadenziario temporale, stabilendo che i comuni interessati assicurano l'attuazione dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali: entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; entro il 30 settembre 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; entro il 31 dicembre 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

Tali termini sono stati più volte prorogati.

Il successivo comma 31-quater prevede poi, come conseguenza del mancato rispetto del suddetto scadenziario, l'attivazione della procedura sostitutiva del Governo ex articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

I termini di cui sopra sono stati più volte prorogati, da ultimo al 31 dicembre 2024 (art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2024), anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del summenzionato art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 - come innovato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 - nella parte in cui non prevede la possibilità di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali del comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Al fine di introdurre una disciplina coerente con la giurisprudenza costituzionale e le competenze regionali in materia, l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali viene superata anche nello schema di disegno di legge delega per la riforma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), predisposto presso il Ministero dell'interno e sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri dell'08 agosto 2023, sul quale è stato recentemente riavviato il tavolo di lavoro tra tutti gli attori coinvolti.

Per tutto quanto sopra premesso, si rende necessaria l'abrogazione del comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, conseguentemente, del comma 31-quater del citato articolo, che disciplina le conseguenze dell'inosservanza dei termini in questione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede un preciso scadenziario temporale, stabilendo che i comuni interessati assicurano l'attuazione dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali:

- entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- entro il 30 settembre 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- entro il 31 dicembre 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

Tali termini sono stati più volte prorogati:

- al 31 dicembre 2015 dall'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- al 31 dicembre 2016 dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- al 31 dicembre 2017 dall'art. 5, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1120, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- al 30 giugno 2019 dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- al 31 dicembre 2019 dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

- al 31 dicembre 2020 dall'art.18-bis del sopracitato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;
- al 31 dicembre 2021 dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21;
- al 31 dicembre 2023 dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- al 31 dicembre 2024 dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2024.

Il comma 31-quater del menzionato articolo 14 prevede, quale conseguenza del mancato rispetto dei termini per l'attuazione dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, come sopra prorogati, l'attivazione della procedura sostitutiva del Governo ex articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento incide sui commi 31-ter e 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, abrogandoli.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento normativo con i principi costituzionali

La proposta è coerente con le disposizioni e i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

La proposta non pone problemi di compatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto non presenta profili d'interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Tale intervento normativo tiene conto dell'indirizzo della Corte costituzionale, secondo il quale la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sconta un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, per motivi di collocazione geografica, per caratteristiche demografiche e socio-ambientali, la convenzione o l'unione dei comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che si vogliono ottenere.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Art. 2, comma 1, lettera a)

(Proroga del termine per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato)

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle istituzioni eurounitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta l'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non presenta profili di interferenza con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si ravvisano elementi da fornire.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ravvisano elementi da fornire.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non si ravvisano elementi da fornire.

Art. 2, comma 1, lettera b)

(Proroga del termine di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle istituzioni eurounitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta l'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non presenta profili di interferenza con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi da fornire.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi da fornire.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si ravvisano elementi da fornire.

Art. 2, commi 2 e 3

(Proroga in materia di permessi di soggiorno per le persone sfollate provenienti dall'Ucraina)

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

L'intervento è destinato ad armonizzare l'ordinamento interno con quello comunitario, pertanto, risulta pienamente compatibile con quest'ultimo. Difatti, costituisce l'attuazione nazionale delle indicazioni recate dalla Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, prorogate, fino al 4 marzo 2026, per effetto della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

Tuttavia, con messaggio del 16 aprile 2024 – recapitato ai rappresentanti italiani del Gruppo Frontiere (presso il Consiglio dell'UE) è stato comunicato che il ricorso alle estensioni nazionali ex lege non potranno essere accettate ulteriormente. È stato ribadito che ciascuno Stato dovrebbe rilasciare ai beneficiari di protezione temporanea un permesso di soggiorno individuale sul quale sia riportata la data corretta di validità. Si allega il messaggio citato.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La novella è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali già assunti ed efficacemente perseguiti dall'Italia nelle materie oggetto del provvedimento.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non si hanno elementi in proposito.

Art. 2, comma 4

(Proroga della validità di graduatorie afferenti a procedure concorsuali relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione aperte sui temi oggetto della disciplina.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si ha cognizione di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

Art. 2, comma 5, lettera a)

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione aperte sui temi oggetto della disciplina.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si ha cognizione di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

Articolo 2, comma 5, lettera b)

(Contributo ai familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per attività di servizio anti Covid-19)

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento eurounitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni proposte non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni di linee giurisprudenziali ovvero pendenza di giudizi presso gli organismi europei su materie oggetto dell'intervento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni di linee giurisprudenziali ovvero pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo su materie oggetto dell'intervento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni di linee prevalenti nell'ambito della regolamentazione di altri Stati dell'Unione europea.

Art. 21, commi 1 e 2

(abrogazione del termine per il completamento del collegamento telematico per l'acquisizione dei certificati necessari alle verifiche per il rinnovo del permesso di soggiorno mediante accesso a sistemi informatici e banche dati di varie Amministrazioni)

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

Non si rinvergono contributi in tal senso.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si rinvergono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si rinvergono contributi in tal senso.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si rinvergono contributi in tal senso.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si rinvencono contributi in tal senso.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non si rinvencono contributi in tal senso.

Art. 21, comma 3

(abrogazione dell'obbligo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni).

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle istituzioni eurounitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano avviate procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La proposta non presenta profili d'interferenza con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo oggetto o analogo oggetto

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti innanzi alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si rinvencono indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti innanzi alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini dello specifico intervento in esame.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

Art. 2, comma 1, lettera a)

(Proroga di sei mesi del termine per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato)

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento si limita a prorogare disposizioni di legge già vigenti; pertanto, non si ravvisano elementi da fornire.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

L'intervento si limita a prorogare disposizioni di legge già vigenti, pertanto non si ravvisano elementi da fornire.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento si limita a prorogare disposizioni di legge già vigenti; pertanto, non si ravvisano elementi da fornire.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non produce alcun effetto abrogativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non si ravvisano elementi da fornire.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non si ravvisano elementi da fornire.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si ravvisano elementi da fornire.

Art. 2, comma 1, lettera b)

(Proroga del termine di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento si limita a prorogare disposizioni di legge già vigenti; pertanto, non si ravvisano elementi da fornire.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

L'intervento si limita a prorogare disposizioni di legge già vigenti; pertanto, non si ravvisano elementi da fornire.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento si limita a prorogare disposizioni di legge già vigenti; pertanto, non si ravvisano elementi da fornire.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non produce alcun effetto abrogativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non si ravvisano elementi da fornire.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non si ravvisano elementi da fornire.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si ravvisano elementi da fornire.

Art. 2, commi 2 e 3

(Proroga in materia di permessi di soggiorno per le persone sfollate provenienti dall'Ucraina)

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

La norma proposta non reca l'introduzione di nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

La norma proposta non ricorre alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si riscontrano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni della proposta con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto della proposta.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti ulteriori.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

In relazione alla materia oggetto di approfondimento si provvederà alla verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici. Non appare, invece, necessario commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche.

Art. 2, comma 4

(Proroga della validità di graduatorie afferenti a procedure concorsuali relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi, avuto riguardo alla versione vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di apportare modifiche e integrazioni alle vigenti disposizioni normative.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistono.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a

successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Gli atti attuativi di natura amministrativa afferiscono alle assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e saranno adottati dalla competente Direzione centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai quali è rimessa, altresì, la verifica della congruenza dei termini per la loro adozione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione della proposta normativa sono stati utilizzati dati quantitativi forniti dalla competente Direzione centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 2, comma 5, lettera a)

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi, avuto riguardo alla versione vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistono.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Gli atti attuativi di natura amministrativa afferiscono alle assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e saranno adottati dalla competente Direzione centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai quali è rimessa, altresì, la verifica della congruenza dei termini per la loro adozione.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione della proposta normativa sono stati utilizzati dati quantitativi forniti dalla competente Direzione centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 2, comma 5, lettera b)

(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per attività di servizio anti Covid-19)

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono introdotte nuove definizioni facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi presenti nel testo redatto.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per inserire nuove disposizioni all'interno del provvedimento normativo vigente.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non prevede effetti abrogativi limitatamente alla parte del testo vigente del decreto sostituito con la nuova disposizione.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto della presente iniziativa.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento non prevede atti successivi di esecuzione.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il provvedimento non prevede l'utilizzazione di dati e riferimenti statistici.

Art. 21, commi 1 e 2

(Abrogazione del termine per il completamento del collegamento telematico per l'acquisizione dei certificati necessari alle verifiche per il rinnovo del permesso di soggiorno mediante accesso a sistemi informatici e banche dati di varie Amministrazioni)

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non applicabile

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

Non applicabile

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Non applicabile

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non applicabile

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

La disposizione in parola provvede ad abrogare i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

A tale scopo, dispone, conseguentemente, la reviviscenza delle norme sopra evidenziate concernenti l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Com'è noto, la reviviscenza ha effetto ex nunc.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risulta

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi di attuazione.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non applicabile

Art. 21, comma 3

(abrogazione dell'obbligo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni).

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non vi sono nuove definizioni nel testo in esame.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata la correttezza del riferimento normativo contenuto nel presente provvedimento.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

La disposizione in esame non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

La gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni costituisce uno dei temi oggetto dello schema di disegno di legge delega al Governo per la riforma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), già sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri dell'08 agosto 2023 e attualmente oggetto di un tavolo di lavoro tra tutti gli attori coinvolti.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

La disposizione proposta non richiede successivi atti attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

L'intervento normativo non necessita di apposite elaborazioni statistiche da parte dell'Istat.

Disposizioni in materia economia e finanziaria: Articolo 1 (*Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*) commi 2 e 3; Articolo 3 (*Proroga di termini in materia economica e finanziaria*), commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 10.

Referenti ATN: Ufficio legislativo finanze per Articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, lettera a), 6 e 10; Ufficio legislativo economia per Articolo 1, commi 2 e 3; ed Articolo 3, commi 4, lettera b), 7 e 8.

- **Ufficio legislativo finanze, articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, (lett. a), 6 e 10**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo in esame è stato emanato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prorogare taluni termini normativi.

In particolare, gli obiettivi delle disposizioni di competenza di cui all'articolo 3 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 10) sono riconducibili:

- alla necessità di consentire ai comuni (destinatari diretti della misura) di alimentare correttamente il Registro nazionale aiuti;
- alla necessità di estendere al 31 dicembre 2025 il regime di sospensione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione/erogazione degli aiuti di Stato, per l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli stessi nei relativi registri, al fine ultimo di concedere alle Autorità responsabili che non hanno provveduto ai suddetti obblighi, un maggior lasso temporale per assolvere a tali adempimenti, previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017;
- al sostegno del buon esito degli investimenti da effettuarsi con fondi nella disponibilità dell'ente richiedente il trasferimento dell'immobile di proprietà dello Stato ovvero degli interventi finanziati con i fondi (PNRR, PNC, PNIEC) riguardanti immobili dello Stato utilizzati dagli enti territoriali, per i propri scopi sociali o istituzionali;
- alla promozione dell'efficientamento del patrimonio in uso alla Pubblica amministrazione, della razionalizzazione e del contenimento degli spazi, del reperimento sul mercato di soluzioni allocative che tengano conto dei nuovi fabbisogni anche in termini di funzionalità e di efficientamento digitale e energetico, favorendo la regolarizzazione di quelle occupazioni che non è stato possibile contrattualizzare per la mancata accettazione da parte del proprietario di un canone abbattuto ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 95/2012;
- alla tutela dei dati personali, in attesa dell'individuazione di adeguati sistemi di fatturazione elettronica, diversi dal Sistema di Interscambio (SdI), per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche/consumatori finali. Si evitano, nondimeno, onerosi investimenti infrastrutturali da parte degli operatori sanitari e dell'Amministrazione, volti ad individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche alternativo che garantisca una adeguata tutela dei dati personali in esse contenuti;
- alla concessione agli enti interessati di un maggior lasso di tempo per adeguarsi ai nuovi adempimenti tributari.

Le misure di proroga di cui all'articolo 3 (commi 1, 2, 3, 4, lett. a, 6, 10) risultano coerenti con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento per l'**art. 3, comma 1** si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, art. 7, comma 4;
- decreto-legge n. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, art. 35, comma 1;
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, art. 177;
- decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 78;
- decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, art. 9.

Per l'**art. 3, comma 2**, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 52, commi 1, 3 e 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Attualmente l'**articolo 31-octies**, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 dispone la sospensione del regime di responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi previsto dal citato articolo 52, commi 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, **fino al 31 dicembre 2024** (tale termine è frutto di precedenti interventi di proroga motivati dall'elevato numero di aiuti riconosciuti alle imprese a fronte della crisi da COVID-19, dapprima con il decreto-legge n. 73 del 2022 e successivamente con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198).

Per l'**art. 3, comma 3**, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che reca la disciplina riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali degli immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), per effetto di motivata richiesta da presentare, da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, alla suddetta Agenzia entro il 31.12.2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

Per l'**art. 3, comma 4, lett. a)**, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 16-sexies del DL n. 146 del 2021 che, nel testo attualmente in vigore, trova applicazione solo con riguardo ai contratti di locazione passiva stipulati fino al 31 dicembre 2024, dalle amministrazioni pubbliche centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il termine di cui alla presente disposizione, originariamente previsto al 31 dicembre 2023, era stato già prorogato al 31 dicembre 2024 dal comma 1 dell'articolo 3 dal Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

Per l'**art. 3, comma 6**, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che, nella versione in vigore stabilisce che, con riguardo ai periodi d'imposta dal 2019 al 2024, gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche per le prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Tali soggetti, pertanto, emettono le fatture non in formato elettronico e trasmettono i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Per l'art. **3, comma 10**, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 1, comma 683 della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, che ha previsto il regime di esenzione IVA per talune operazioni poste in essere da enti senza scopo di lucro o da enti associativi, in luogo del regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA attualmente previsto.

Il citato articolo 5, comma 15-quater è stato predisposto per superare la procedura di infrazione UE 2008/2010, archiviata dalla Commissione Europea il 7 febbraio 2024, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell'ente.

In tale contesto, è stato quindi integrato l'articolo 10, del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall'imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell'IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

L'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024.

Con l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; da ultimo, l'articolo 3, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 215 del 2023 ha previsto che l'articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Rispetto al quadro normativo nazionale, la misura di proroga di cui all'art. **3, comma 1** incide direttamente sul decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 prorogando il termine al 30 novembre 2025. Il termine previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, relativo alla registrazione degli aiuti di Stato, conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel Registro nazionale aiuti (RNA).

Tali aiuti riguardano l'adozione di alcune misure straordinarie concernenti l'imposta municipale propria (IMU) dovuta dai titolari di attività operanti nel settore del turismo.

Il differimento del termine in discorso dal 30 novembre 2024 al 30 novembre 2025 si rende necessario per dare la possibilità ai comuni di alimentare correttamente il registro, tenuto conto del fatto che gli enti locali hanno bisogno di adeguati tempi per verificare l'adempimento dell'imposta gravante sui soggetti passivi che hanno beneficiato delle suddette misure di Aiuto.

Va precisato, peraltro, che il periodo di tempo previsto dalla legge per l'accertamento delle entrate degli enti locali supera il periodo concesso per la registrazione, con la conseguenza che alcune misure di aiuto potrebbero non essere state registrate tempestivamente, proprio perché accertate successivamente alla scadenza programmata per la registrazione sul RNA.

L'art. **3, comma 2**, in materia di inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (registrazione di aiuti di Stato), proroga al 31 dicembre 2025 il regime di esenzione dalla responsabilità previsto dal citato articolo 52, modifica l'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

L'art. **3, comma 3**, interviene sul comma 1 del predetto art. 15-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, per estendere fino al 31 dicembre 2025 il termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2024 - dal medesimo comma 1 per la presentazione all'Agenzia del demanio, da parte degli Enti territoriali, dell'istanza di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili statali appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione alla predetta Agenzia, che sono interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'estensione del suddetto termine al 31.12.2025 appare coerente sia con quanto previsto in linea generale nei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti del PNRR, del PNC, del PNIEC che riguardano gli enti territoriali che prevedono che l'effettiva realizzazione degli interventi dagli stessi indicati debba avvenire entro il 2026.

L'art. **3, comma 4, lett. a)** estende al 31 dicembre 2025 il termine di cui al comma 1 dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha introdotto una disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della disposizione e, nel testo in vigore, fino al 31 dicembre 2024 dalle amministrazioni pubbliche centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. In particolare, la norma prevede che le predette Amministrazioni non applicano le riduzioni del canone di mercato (15% e 30%) previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, in presenza di una delle condizioni puntualmente individuate.

L'art. **3, comma 6**, in materia di divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, ha lo scopo di estendere il suddetto divieto a tutto il 2025, prorogando al 31 dicembre 2025 il divieto di cui all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

L'art. **3, comma 10**, incide sull'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, posticipando al 1° gennaio 2026 il termine attualmente previsto del 1° gennaio 2025. Ne consegue che viene rinviata l'applicazione dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021 e, pertanto, le operazioni realizzate da enti senza scopo di lucro e da enti associativi continuano ad essere escluse dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Gli interventi normativi che si intendono effettuare sono compatibili con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e con le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In ogni caso si segnala che la proposta di cui all'art. 3, comma 1 è stata già presentata come emendamento al decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, c.d. DL "Anticipi", attualmente in conversione in Parlamento (A.S. 1274).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione alla norma in esame non risultano linee prevalenti della giurisprudenza che possano configurarsi in contrasto con l'adozione delle predette norme, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto delle previsioni normative in discorso.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Gli interventi normativi che si intendono attuare non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non è pendente alcuna procedura d'infrazione sull'oggetto degli interventi normativi in esame.

Con riguardo all'art. 3, comma 10, si segnala che l'articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021 è stato predisposto per superare la procedura di infrazione UE 2008/2010, archiviata dalla Commissione Europea il 7 febbraio 2024, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell'ente. Ciò premesso, si fa presente che, allo stato, non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su un oggetto analogo a quello dell'articolo in commento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le norme di cui si tratta non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto delle norme in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi normativi in questione.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo delle norme definizioni che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle norme in questione sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella normativa:

- nell'art. 3, comma 3 per modificare l'art. 15-bis, comma 1, del DL n. 13/2023, sostituendo le parole: "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";

-nell'art. 3, comma 4, lett. a), per modificare l'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche.", prorogando al 31 dicembre 2025 il termine ivi previsto;

-nell'art. 3, comma 10, per rinviare al 1° gennaio 2026, il termine previsto dall'articolo 1, comma 638 della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti norme con effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme esaminate non contengono disposizioni con effetto retroattivo o di reviviscenza e non contemplano interventi di interpretazione autentica.

Trattasi di interventi che prevedono proroghe di termini.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sullo specifico oggetto delle norme in esame.

Con riguardo all'art. 3, **comma 10**, si fa presente che sono aperti i termini per l'attuazione della delega fiscale (art. 7 della legge n. 111 del 2023), con riguardo alla razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del terzo settore.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Gli interventi normativi in esame non prevedono l'emanazione di eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione degli interventi normativi in discorso si considerano i dati già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

- **Ufficio legislativo economia: Articolo 1, commi 2 e 3; Articolo 3, commi 4, lettera b), 7 e 8.**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi).

La norma proposta proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini prescrizionali riferiti agli obblighi contributivi in favore dei lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'art. 3 della legge n. 335/1995.

Lo scopo della proposta di proroga è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di proseguire per tutti i periodi antecedenti il 2021 le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti per i lavoratori.

Tale proroga si rende necessaria per consentire la prosecuzione ai datori di lavoro pubblici di svolgere le operazioni di verifica, integrazione e certificazione della correttezza e completezza delle informazioni presenti nell'estratto contributivo di ciascun dipendente, le quali non sono espletabili in via massiva a causa della presenza di molteplici casistiche esistenti che non consentono di enucleare dei criteri generali idonei all'individuazione delle posizioni oggetto del necessario intervento correttivo di sistemazione, nonché della impossibilità di acquisire elementi da parte dell'INPS in merito alle singole posizioni.

La menzionata proposta normativa si pone in coerenza con il programma di Governo, volto a rafforzare la previdenza e l'assistenza sociale obbligatoria, come si ricava anche dalle disposizioni contenute nel disegno della Legge di Bilancio 2025.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

La proposta proroga al 31 dicembre 2025 i termini, attualmente fissati al 31 dicembre 2024, in relazione al regime sanzionatorio previsto per gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'intervento ha l'obiettivo di estendere di un anno il periodo di sospensione dell'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in caso di mancato, tardivo o inesatto adempimento, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dal comma 10-*bis* della legge n. 335/1995 e di quelli relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui al comma 10-*ter* della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Tale proroga si rende necessaria per l'allineamento con la contestuale proposta di prorogare per il medesimo periodo (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) la sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dai commi 10-*bis* e 10-*ter* della legge n. 335/1995.

Gli obiettivi di tale proposta si pongono in linea con il programma di Governo volta a rafforzare la previdenza e l'assistenza sociale obbligatoria, come si ricava anche dalle disposizioni contenute nel disegno della Legge di Bilancio 2025.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

L'intervento normativo proposto consta di un'unica previsione che, attraverso modifiche puntuali al D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, si pone la finalità di prorogare la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A., già prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2 del decreto-legge n. 146/2021, delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, all'interno del quale nel 2021 è stata inserita la società AMCO.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

L'intervento si rende necessario per il perseguimento degli obiettivi di innovazione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni anche coerentemente con gli impegni assunti dall'Italia per l'utilizzo delle risorse del PNRR.

La proposta normativa è coerente con il programma di Governo.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130) prevede, al comma 1, che *“I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo”*.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 ha consentito ai confidi già iscritti nell'elenco previsto dal previgente articolo 107 tub di iscriversi all'albo ex art. 106 tub con un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro.

Il comma 3 del medesimo articolo disciplina la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei prescritti requisiti dimensionali.

L'intervento normativo in argomento sospende, per 24 mesi, i provvedimenti della Banca d'Italia di revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), conseguente al mancato conseguimento (per i soggetti ex comma 2 dell'art. 4 del DM 53/2015) o al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

La sospensione della revoca dell'iscrizione al predetto albo è finalizzata ad evitare interruzioni di continuità operativa per quei confidi che, pur non avendo ancora raggiunto la soglia di volume di attività finanziaria, hanno comunque avviato processi di integrazione funzionali al raggiungimento di detta soglia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi).

Le disposizioni normative a cui la proposta fa riferimento risultano essere:

- l'articolo 3, commi 10-*bis* e 10-*ter*, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- l'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335
- l'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali).

Le disposizioni normative a cui la proposta fa riferimento risultano essere:

- l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 art. 1 comma 17 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18;
- l'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi 8 e 9;
- l'articolo 3, commi 10-*bis* e 10-*ter*, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

Le disposizioni si collocano nell'ambito del tessuto normativo concernente il contenimento della spesa per società pubbliche.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Il quadro normativo nazionale è costituito da:

- articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- l'articolo 1-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
- l'art. 6-*quinquies*, comma 1, lettera b), decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

Nell'ordinamento interno, la normativa primaria in materia è contenuta nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), e, in particolare, nell'articolo 112 (in materia di confidi), nell'articolo 106 (recante Albo degli intermediari finanziari) e nell'articolo 107 (in materia di autorizzazione e relativa revoca da parte della Banca d'Italia).

L'articolo 4 del DM 2 aprile 2015, n. 53 determina i criteri per richiedere l'autorizzazione e la relativa revoca da parte della Banca d'Italia per i confidi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi).

La proposta incide sui termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dal comma 10-*bis* della legge n. 335/1995 in favore dei dipendenti pubblici di cui al d.lgs. n. 165/2001 e di quelli relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata contemplati al comma 10-*ter* della stessa, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

La norma incide anche sul termine finale del periodo di competenza cui afferiscono gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i quali sono sospesi i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335/1995.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali).

La proposta incide sui termini previsti dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 in materia di non applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, posponendoli al 31 dicembre 2025.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

La disposizione in esame modifica l'articolo 16-*sexies*, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di estendere, dopo la scadenza dell'esercizio 2024, l'esclusione dalle norme di contenimento della spesa fino al 2028, con la sostituzione delle parole "2021, 2022, 2023 e 2024" con "2025, 2026, 2027 e 2028".

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche).

L'intervento incide direttamente sull'articolo 1-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, prorogando al 31 dicembre 2025 i termini relativi agli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati da Consip e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

La proposta normativa in esame incide sull'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni di cui all'Articolo 1, commi 2 e 3, risultano in linea con il principio costituzionale di buon andamento delle Amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni di cui all'Articolo 3, commi 4, lettera b), 7 e 8, non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni in esame si pongono in termini di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto rispetta le regole del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali.

Inoltre, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. D'altronde, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall' articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Per le disposizioni in esame è stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della possibilità di delegificazione. Costituendo le disposizioni norme di rango primario, si ravvede l'adeguatezza dello strumento modificativo mediante altra norma di rango primario. Si privilegia, quindi, la modifica testuale dell'atto legislativo vigente, evitando modifiche implicite o indirette. Sono stati rispettati i criteri di semplificazione normativa.

In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, non sono previste rilegificazioni di norme delegificate, nonostante si sospenda l'applicazione di una disposizione recata da un regolamento.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Per le disposizioni in esame non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Inoltre, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, si evidenzia che, al fine di dare esecuzione alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)», è in corso di predisposizione un disegno di legge il quale reca disposizioni che riguardano, tra l'altro,

la semplificazione per l'accesso al credito delle PMI soprattutto con il rilancio dei Confidi, mediante un intervento strutturale dell'intero sistema dei Confidi stessi.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la verifica è stata effettuata mediante fonti aperte. Non si sono rinvenuti elementi contrastanti con la presentazione della proposta normativa in oggetto.

Per le disposizioni di cui all'Articolo 3, comma 4, lettera b), 7 e 8, non emergono elementi rilevanti sull'orientamento della giurisprudenza. Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni in esame non presentano profili di contrasto con il diritto euro-unitario e si pongono in linea con il principio di autonomia istituzionale dei singoli Paesi-membri.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Per le disposizioni in esame la verifica è stata effettuata mediante fonti aperte. Non si sono rinvenuti elementi contrastanti con la presentazione della proposta normativa in oggetto. Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con obblighi derivanti dall'ordinamento giuridico internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione alle disposizioni in esame non risultano indicazioni della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

È stato verificato che per le disposizioni in esame non si riscontra giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, né risultano esservi giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Per le disposizioni in esame la verifica è stata effettuata mediante fonti aperte. Non si sono rinvenuti elementi contrastanti con la presentazione delle proposte normative in oggetto. Non si hanno evidenze circa l'adozione di analoghi provvedimenti normativi da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le proposte normative in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Per le disposizioni in esame la verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

• **Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)**

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per prorogare i termini temporali previsti dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la sostituzione ai **commi: 10-bis** delle parole "31 dicembre 2019" con "31 dicembre 2020" e "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025"; e **10-ter** delle parole: "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025".

• **Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)**

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per prorogare il termine temporale previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con la sostituzione delle parole: "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025".

• **Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.**

L'intervento normativo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto introduce modifiche al testo vigente del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

• **Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)**

L'intervento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti contenute nell'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, prorogando i termini ivi previsti.

• **Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)**

Non viene fatto ricorso ad una novella legislativa in quanto l'intervento proposto è finalizzato alla sospensione per ventiquattro mesi del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca, qualora il confidi interessato comunichi alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del volume di attività finanziaria pari o superiore a cento cinquanta milioni di euro.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le disposizioni in esame non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si sono individuate per l'intervento in esame disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni in esame non comportano atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per le disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione e, inoltre, dati informativi raccolti ed elaborati da Autorità pubbliche italiane e, pertanto, non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di salute: art. 4 (*Disposizioni concernenti termini in materia di salute*)

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della salute

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo in esame dispone la proroga di taluni termini legislativi previsti da disposizioni in materia di salute.

Si interviene in materia di **proroga degli organi dell'ente strumentale della Croce Rossa Italiana**, sopprimendo il termine del 31 dicembre 2024 previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, entro il quale gli organi liquidatori della procedura coatta amministrativa della Croce Rossa Italiana dovrebbero concludere le loro attività. La soppressione del termine si rende necessaria in quanto nella citata procedura di liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana permangono particolari aspetti di criticità. Attualmente, infatti, non è possibile ipotizzare la chiusura della procedura liquidatoria nel breve termine, per cui si rende necessaria l'ulteriore prosecuzione della stessa e la conseguente proroga degli Organi fino alla conclusione della liquidazione. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo in quanto consente la prosecuzione delle attività connesse alla liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana e la conseguente proroga degli organi (commissario liquidatore, sub commissario e comitato di sorveglianza) fino alla chiusura della liquidazione stessa.

Si interviene in materia di **proroga del termine per la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini**, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, previsto all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. La proroga si rende pertanto necessaria al fine di proseguire l'obiettivo di agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini, in considerazione della crisi bellica ancora in atto e del flusso in ingresso dei rifugiati provenienti dai suddetti territori di guerra. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo in quanto necessario per fronteggiare le diverse conseguenze (umanitarie, sociali, economiche) della crisi bellica ucraina, ancora in atto e, dall'altro lato, di risolvere problematiche legate alla carenza di personale sanitario.

Si interviene in materia di **proroga del termine per le misure straordinarie previste per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori-socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione**, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La proroga in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare, anche per l'anno 2025, alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza. L'intervento in questione risulta coerente con il programma di Governo in quanto l'intervento consente agli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale delle aziende e degli enti a legislazione vigente, di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa, attraverso l'applicazione di misure straordinarie.

Si interviene in materia di **proroga del termine per le aziende ed enti del SSN la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi di specializzazione**, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. La proroga è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare anche per l'anno 2025 alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo prorogando istituti speciali per far fronte alla carenza di personale registrata sul territorio.

Si interviene in materia di **proroga del periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza**, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024, previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. L'intervento in questione risulta coerente con il programma di Governo essendo finalizzata a garantire una platea più ampia di soggetti che possono partecipare ai concorsi indetti per l'accesso alla dirigenza del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Si interviene in materia di **proroga del termine previsto per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche, dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025**, dall'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018, per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche. L'intervento normativo, in coerenza con il programma di Governo, appare necessario ed urgente in quanto è finalizzato a garantire la continuità operativa, l'affidabilità e corretta gestione del monitoraggio della spesa farmaceutica.

Si interviene in materia di **proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025**, previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. L'intervento in questione risulta coerente con il programma di Governo essendo finalizzata a garantire una platea ampia di soggetti altamente qualificati idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, anche per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR.

Si interviene in materia di **proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni del regolamento che disciplina la raccolta a titolo gratuito di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati ai fini dell'armonizzazione con la disciplina vigente che prevede lo svolgimento di tale attività a titolo gratuito o con contratto libero professionale**, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. La proroga in questione risulta coerente con il programma di Governo.

Si interviene in materia di **proroga del termine di adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale**, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024. L'intervento è coerente con il programma di Governo. Obiettivo generale è rendere più congrua la tempistica per lo sviluppo della disciplina di riforma, di cui alla legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per la concorrenza del 2021) che all'articolo 15 ha introdotto importanti modifiche al sistema di accreditamento istituzionale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 50, con particolare riferimento ai relativi articoli 8-*quater*, comma 7 e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, i quali trovano potenziale applicazione all'intero novero delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte di strutture ed organizzazioni private accreditate, per i relativi aspetti sanitari.

Obiettivo specifico dell'intervento, anche alla luce degli esiti delle azioni di monitoraggio condotte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del suddetto DM 19 dicembre 2022, è consentire alle Regioni e alle Province Autonome di implementare in modo coerente, efficace e sostenibile per i propri sistemi sanitari le azioni istituzionali già avviate per dare corretta attuazione della riforma di cui alla legge 118/2022.

Si interviene in materia di **proroga della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario**, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, di cui all'articolo 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo prorogando le misure volte a tutelare gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni, anche al fine di garantire la serenità degli operatori, la sicurezza e la qualità delle cure e arginare il fenomeno della cd. medicina difensiva, riducendo, conseguentemente, il numero dei contenziosi in ambito medico.

Si interviene in materia di **proroga il termine entro cui i laboratori devono adeguarsi a degli specifici standard organizzativi e di personale per ottenere da parte delle regioni e province autonome dei contributi** previsto dall'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Assicurare condizioni di coerenza tra la concreta applicazione della disciplina incentivante, di cui all'articolo 29 del decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, e gli sviluppi normativi in merito all'individuazione di criteri condivisi di livello nazionale per il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia per l'aggregazione delle strutture, nell'ambito della riorganizzazione della rete laboratoristica del Servizio Sanitario Nazionale.

Si interviene in materia di **proroga del termine per l'assegnazione di incarichi convenzionali ai medici in formazione in medicina generale iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e interviene sulla disciplina delle incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina** di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

L'intervento, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione in medicina generale, per fronteggiare alla carenza dei medici di medicina generale, ha l'obiettivo di consentire ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di mantenere gli incarichi già assegnati ovvero di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione, rimessi all'Accordo collettivo nazionale (ACN) nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è comunque subordinata rispetto ai medici già in possesso del diploma e agli altri medici aventi diritto a qualsiasi titolo all'inserimento nella graduatoria regionale in forza di altra disposizione.

La norma è giustificata principalmente dalla particolare situazione di carenza di medici di medicina generale; essa consente ai corsisti di assumere i predetti incarichi convenzionali considerando al contempo, come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge, le ore di attività svolte dai medici assegnatari dei medesimi quale attività pratica, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Si interviene in materia di **assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale e di assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con**

il Servizio sanitario nazionale per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, consentendo a regime la possibilità per tali soggetti di svolgere i predetti incarichi da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L'intervento è coerente con il programma di Governo in quanto consente di fronteggiare situazione di carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio, consentendo ai corsisti di proseguire nell'assunzione dei predetti incarichi provvisori o sostituzioni.

Si interviene in materia **incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità**. Le problematiche degli eccessivi tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e della carenza del personale sanitario rendono necessarie delle azioni ulteriori, rispetto alle disposizioni già introdotte, per garantire un maggior volume di prestazioni all'utenza. L'intervento è coerente con il programma di Governo in quanto si tratta di una misura finalizzata alla riduzione delle liste di attesa.

Si interviene in materia di **proroga del termine per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale la possibilità di prorogare gli incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza** dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo prorogando istituti speciali per far fronte alla carenza di personale registrata sul territorio nazionale e consentendo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di proseguire, fino al 31 dicembre 2025, nella possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27 del 2020) - verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In materia di **proroga degli organi dell'ente strumentale della Croce Rossa Italiana** fino alla conclusione della liquidazione, si segnala che l'ente è stato posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi, nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, sono stati nel tempo prorogati. In materia occorre prendere in considerazione il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", che all'articolo 8, comma 2, prevede la liquidazione dell'Ente a far data dal 1° gennaio 2018 e individua gli organi (commissario liquidatore e comitato di sorveglianza) deputati alla liquidazione, oggetto della proroga fino al completamento della procedura di liquidazione.

In materia di **proroga del termine per la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini**, si segnala che l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,

n. 51, consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Tale previsione è derogatoria rispetto a quanto previsto dagli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in materia di Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie.

In materia di **proroga del termine per le misure straordinarie previste per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori-socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione**, si segnala che l'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, consente agli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, delle misure previste dagli articoli 2-*bis*, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni. Secondo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 18 del 2020, è possibile procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge n. 145 del 2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo 2-*ter*, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, invece, consente di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate (selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni) qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore; il successivo comma 5 del medesimo articolo 2-*ter*, consente di conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi dal secondo anno di corso della scuola di specializzazione.

In materia di **proroga del termine per le aziende ed enti del SSN la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi di specializzazione**, si segnala che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dispone la proroga della disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Tale previsione prevede la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

In materia di **proroga del periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario**

nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, si segnala che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, col dichiarato intento di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal personale medico che abbia prestato la propria attività presso i servizi di emergenza – urgenza, consente al medesimo personale di poter partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nei predetti servizi, anche in assenza di un diploma di specializzazione, purché lo stesso abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero altre forme contrattuali flessibili, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi.

In materia di **proroga del termine previsto per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche**, si segnala che l'articolo 1, comma 578, della legge 145 del 2018, prevede che l'AIFA, al fine del monitoraggio della spesa farmaceutica nonché della determinazione della quota di spettanza delle ditte farmaceutiche coinvolte nel procedimento di ripiano per lo sfioramento del tetto di spesa, rilevi il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Nel successivo comma 583, è però previsto che, la rilevazione di cui al comma 578 venga effettuata dall' AIFA facendo riferimento ai dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui al decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2004 (NSIS).

In materia di **proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025**, si segnala che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 disciplina l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Il termine ivi previsto è stato già prorogato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

In materia di **proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni del regolamento che disciplina la raccolta a titolo gratuito di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati ai fini dell'armonizzazione con la disciplina vigente che prevede lo svolgimento di tale attività a titolo gratuito o con contratto libero professionale**, si rappresenta che con decreto 30 agosto 2023, n. 156, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché sulla base del disposto di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato adottato il regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti, prestata a titolo gratuito ed occasionale da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. A seguito della scarsa adesione all'attività da parte dei medici, stante il carattere gratuito della prestazione, il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire sulla predetta disposizione prevedendo, mediante l'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge n. 215 del 2023, che: “All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,»”; pertanto, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al citato comma 5-ter, l'articolo 5-bis, del medesimo decreto-legge n. 215 del 2023, ha disposto la sospensione dell'efficacia

delle disposizioni di cui al predetto regolamento fino al 31 dicembre 2024. Con l'intervento in esame il termine è prorogato di un anno.

In materia di **proroga il termine di adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale**, occorre prendere in considerazione l'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, che proroga il termine di adeguamento di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinqies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1992, n. 502.

La legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per la concorrenza del 2021) all'articolo 15 ha introdotto importanti modifiche al sistema di accreditamento istituzionale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 50, che trovano potenziale applicazione all'intero novero delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte di strutture ed organizzazioni private accreditate, ivi comprese le comunità terapeutiche per l'assistenza delle persone con dipendenze patologiche, per i relativi aspetti sanitari. In particolare:

A. ha modificato l'articolo 8-*quater*, comma 7, abrogando il sistema di accreditamento provvisorio per le nuove strutture che chiedano l'accreditamento;

B. ha introdotto poi il comma 1-*bis* all'articolo 8-*quinqies* che prevede, ai fini della contrattualizzazione, una selezione tra i soggetti privati accreditati, tramite un previo avviso pubblico regionale.

Entrambe le modifiche sono state effettuate in attuazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici, senza tuttavia prevedere strumenti di temperamento e/o di differenziazione tra ambiti di attività e tipologie di prestazioni che, nel contesto dell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, possono presentare rilevanti diversità soprattutto nel bilanciamento tra prerogative di libertà economica delle strutture private e tutela della continuità assistenziale in favore degli assistiti.

Le stesse norme prevedono anche che vi sia un nuovo “sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, che è stato approvato con il decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022. La valutazione degli elementi indicati nel richiamato DM 19 dicembre 2022 si somma, non si sostituisce, al sistema di verifica sul possesso dei requisiti minimi di autorizzazione e di valutazione sul possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, così come stabilito dagli articoli 8 ter e 8 quater del D.lgs. 502/92.

In materia di **proroga della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario**, si rappresenta che l'articolo 4, comma 8-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, prevede che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

In materia di **proroga il termine entro cui i laboratori devono adeguarsi a degli specifici standard organizzativi e di personale per ottenere da parte delle regioni e province autonome dei contributi**, occorre prendere in considerazione l'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'implementazione del processo di riorganizzazione della rete dei laboratori analisi del Servizio Sanitario Nazionale è stata avviata ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge

296/2006 (Finanziaria 2007) e della relativa disciplina attuativa di cui, in particolare, all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (rep. atti n. 61/CSR).

Con l'obiettivo di incentivare l'implementazione dei richiamati criteri di riorganizzazione della rete laboratoristica da parte delle competenti regioni e province autonome, è intervenuto l'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha disposto a tale fine lo stanziamento di specifiche risorse, destinate a promuovere l'attuazione del riassetto al livello dei singoli ordinamenti regionali. I relativi programmi e attività posti in essere da parte degli ordinamenti regionali risultano ancora in via di completamento

Di recente, anche alla luce delle relative potenzialità in termini di supporto all'intento istituzionale di riduzione delle liste di attesa, è emersa l'opportunità di un intervento di riforma volto a consentire l'individuazione di criteri condivisi di livello nazionale per il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia individuati nell'ambito del suddetto Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (rep. atti 61/CSR). Tale progetto di riforma è ad oggi incluso all'articolo 9 del disegno di legge di iniziativa del Governo n. A.S. 1241 recante "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria" comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 23 settembre 2024 e attualmente oggetto di esame in sede parlamentare.

In materia di **proroga del termine per l'assegnazione di incarichi convenzionali ai medici in formazione in medicina generale iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e interviene sulla disciplina delle incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina**, occorre prendere in considerazione l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. La formazione in medicina generale è disciplinata dal decreto legislativo n. 368/1999 e dal DM 7 marzo 2006. La norma, nello specifico, intende consentire ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali rimessi all'ACN, disposizione già prevista dal citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 135/2019. Prevede, altresì, la possibilità per i medesimi professionisti di assumere incarichi di sostituzione e provvisori, già previsti con limite temporale, dall'articolo 2-*quinqües* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In materia di **assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale e di assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo** di cui all'articolo 2-*quinqües* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale previsione, adottata durante il periodo emergenziale, consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, facendo valere l'attività prestata quale attività pratica, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

In materia di **incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità**, occorre prendere in considerazione l'articolo 1, commi 218-222, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 che prevede per contrastare la carenza di personale medico, per ridurre le liste di attesa e diminuire le esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe

orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario fino al 31 dicembre 2026. La remunerazione per queste prestazioni può essere incrementata rispetto a quanto previsto nei contratti nazionali. Alla copertura degli oneri derivanti, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

In materia di **proroga per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale la possibilità di prorogare gli incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza**, occorre prendere in considerazione l'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 che reca la proroga della disciplina di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

- In materia di **proroga degli organi dell'ente strumentale della Croce Rossa Italiana**, l'intervento in esame incide sull'articolo 8, comma 2, decreto legislativo 2012 n. 178 eliminando il termine del 31 dicembre 2024 previsto per la durata in carica degli organi, nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017.

- In materia di **proroga della deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini**, si incide sull'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine ivi previsto.

- In materia di **proroga delle misure straordinarie previste per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori-socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione**, si incide sull'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine ivi previsto.

- In materia di **proroga per le aziende ed enti del SSN la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi di specializzazione**, si incide sull'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine ivi previsto.

- in materia di **proroga del periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza**, si incide sull'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

- in materia di **proroga del termine previsto per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche**, si incide sull'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018.

- in materia di **proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale**, si incide sull'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
 - in materia di **proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni del regolamento che disciplina la raccolta a titolo gratuito di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati ai fini dell'armonizzazione con la disciplina vigente che prevede lo svolgimento di tale attività a titolo gratuito o con contratto libero professionale** si incide sull'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 e sul regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti, prestata a titolo gratuito ed occasionale da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati di cui al decreto 30 agosto 2023, n. 156, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché sulla base del disposto di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - In materia di **proroga del termine di adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale**, si incide sull'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, prorogando il termine ivi previsto per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come risultanti dalle modifiche previste dall'articolo 15 della Legge 118/2022.
 - in materia di **proroga della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario**, si incide sull'articolo 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
 - In materia di **proroga del termine entro cui i laboratori devono adeguarsi a degli specifici standard organizzativi e di personale per ottenere da parte delle regioni e province autonome dei contributi**, si incide sull'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
 - in materia di **proroga del termine per l'assegnazione di incarichi convenzionali ai medici in formazione in medicina generale iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e interviene sulla disciplina delle incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina**, si incide sull'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
 - in materia di **assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale e di assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo**, si incide cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
- In materia di **incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità**, si prevede una misura che si affianca a quella già prevista, fino al 31

dicembre 2026, dall'articolo 1, comma 218/-222 della legge 30 dicembre 2023, n. ~~212~~ 213 e, in materia di tassazione delle prestazioni aggiuntive si conferma quanto previsto dall'articolo 7 del D.L. n. 73/2024 (L. n. 107/2024) prevedendo un'imposta sostitutiva agevolata sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 15% per le prestazioni in oggetto, in sostituzione di quella marginale del 43% applicabile secondo il regime Irpef ordinario.

- in materia di **proroga per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale la possibilità di prorogare gli incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza**, si incide sull'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'articolo è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali in materia di tutela della tutela della salute.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Sulla materia oggetto della presente proposta normativa non risultano attualmente iniziative legislative presso i due rami del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto della presente proposta normativa non risulta giurisprudenza costituzionale sul tema specifico, né pendenza di giudizi di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Gli interventi proposti sono coerenti con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto della presente proposta normativa non vi è pendenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Gli interventi risultano compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee di giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto della presente proposta.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee di giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto del presente intervento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per prorogare i termini legislativi previsti dalle disposizioni vigenti analizzate.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nel presente disegno di legge né sono state disposte abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è presente un'espressa previsione di eventuali atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di salute: art. 21, commi 4 e 5 (*Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza*)

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo Ministero del Ministero della salute

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

In coerenza con il programma di Governo, al fine di evitare ulteriori spese collegate alla gestione del procedimento sanzionatorio disciplinato all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e successive modificazioni recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*” è necessario procedere all'abrogazione dell'articolo in argomento, che ha istituito e regola il procedimento per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2. La finalità sottesa a tali procedimenti era quella di superare l'eventuale esitazione vaccinale, inducendo alla vaccinazione il maggior numero di persone appartenenti alle categorie più a rischio e alla fascia di età in cui è più alto il rischio di sviluppare la malattia in forma severa, nonché di subire conseguenze gravi, dunque di incrementare la copertura vaccinale anti-SARS-CoV2, obiettivo che è stato in parte raggiunto già nel primo semestre dell'anno 2022. Tuttavia la suddetta finalità non appare più attuale, anche alla luce dell'ultima proroga della sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2024, disposta con il decreto-legge 30.12.2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.02.2024 n.18, che ha modificato l'articolo 7, comma 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

In considerazione del mutato quadro epidemiologico nazionale, appare pertanto non più attuale la sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo vaccinale che, secondo l'intenzione del legislatore del tempo, aveva giustificato l'introduzione della sanzione stessa più di tre anni fa.

Occorre inoltre considerare che, a fronte delle potenziali entrate determinate dall'eventuale ripresa dei procedimenti sanzionatori, andrebbero considerati i costi per il mantenimento in funzione della Piattaforma nazionale – DGC (PN-DGC), per la gestione automatizzata dell'intero processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, nonché specifiche risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate alla gestione di circa 115mila istanze pervenute al Ministero della salute.

Al contempo, si osserva come, proprio in ragione del nuovo quadro complessivo, a fronte dei ricorsi avverso l'irrogazione delle sanzioni dinanzi al Giudice di Pace, corrisponde il rischio che la soccombenza dello Stato determini il pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, con un aggravio di costi per la finanza pubblica che rischia di rendere controproducente il perdurare delle sanzioni. Risulta peraltro pendente anche un giudizio innanzi alla Corte di cassazione, cosicché, per come anche documentato nella relazione tecnica di accompagnamento, la scelta legislativa trova una sua ragionevolezza non solo sotto il profilo del mutato contesto, ma anche sotto il profilo degli oneri e dei costi del procedimento sanzionatorio e del contenzioso in essere.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, disciplina uno speciale procedimento sanzionatorio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 100,00 nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo della vaccinazione anti-SAR-CoV2, indicati negli articoli 4 e seguenti del medesimo decreto, tra cui i soggetti con età uguale o superiore ai cinquanta anni, nei confronti dei quali il procedimento sanzionatorio è già stato avviato dal Ministero della salute.

Attualmente tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni sono sospesi fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall'articolo 7, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ultimo modificato dal decreto-legge 30.12.2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n.18.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

La norma proposta prevede l'abrogazione dell'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*", che ha istituito e regola il procedimento per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il mutato quadro epidemiologico nazionale rende non più attuale la sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo vaccinale che, secondo l'intenzione del legislatore del tempo, aveva giustificato l'introduzione della sanzione stessa più di tre anni fa. L'avvenuto cambiamento delle condizioni di fatto che avevano motivato le sanzioni rappresenta il presupposto della norma in questione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La disposizione è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La disposizione è compatibile con i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono assenti rilegificazioni ed è stata valutata preventivamente la possibilità di utilizzare strumenti di semplificazione normativa, di cui non è possibile avvalersi. Infatti, una nuova sospensione non sarebbe altrettanto efficace, poiché necessiterebbe di risorse umane e finanziarie da dedicare alla gestione delle richieste dei cittadini e del contenzioso.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non presente.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In relazione ai giudizi di costituzionalità si rappresenta che attualmente non risulta pendente o definito alcun giudizio specifico relativo al procedimento sanzionatorio oggetto del presente intervento normativo, mentre la Consulta si è pronunciata diverse volte sulla legittimità costituzionale degli obblighi di vaccinazione previsti negli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 44 del 2021.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non presente.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non incide sugli obblighi internazionali vigenti.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta pendente o definito alcun giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativo al procedimento sanzionatorio oggetto del presente intervento normativo, mentre vi sono alcune pronunce su gli obblighi di vaccinazione previsti negli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 44 del 2021.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta pendente o definito alcun giudizio innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo relativo al procedimento sanzionatorio oggetto del presente intervento normativo, tuttavia risultano decisi alcuni giudizi sugli obblighi di vaccinazione previsti dalla legislazione dei singoli stati (es. Stato di San Marino, Repubblica Ceca).

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non rilevate.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Necessità e coerenza della proposta di abrogazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 21, commi 4 e 5, del presente decreto-legge, ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Soltanto mediante la definitiva abrogazione era possibile ottenere il definitivo annullamento delle sanzioni irrogate e l'interruzione di tutti gli altri procedimenti sanzionatori.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La proposta normativa prevede una abrogazione espressa di una specifica disposizione, ovvero l'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non è presente un'espressa previsione di eventuali atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di cultura: Articolo 6 (*Proroga di termini in materia di cultura*).

Referente ATN - Ufficio legislativo del Ministero della cultura.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il **comma 1** intende agevolare la gestione contabile delle risorse erogate in favore degli istituti e luoghi della cultura afferenti alle 17 Direzioni regionali museali divenute Uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a Uffici già esistenti. In considerazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero della cultura, l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha disposto che le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024. A tal fine, dunque, il presente comma mira a prorogare di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2025, il termine previsto dal citato articolo 14, comma 3, al fine di garantire l'operatività delle contabilità ordinarie delle Direzioni regionali musei nazionali.

Il **comma 2** è volto a disporre la proroga annuale della durata della segreteria tecnica di progettazione prevista, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, estendendo sino al 2025 il termine previsto dalla citata disposizione. Il medesimo comma 2 apporta, inoltre, le modifiche necessarie ad allineare la medesima al nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, incardinando la segreteria tecnica presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale. Tale disposizione, poi, è stata integrata dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, il quale ha previsto l'incremento delle predette unità di personale fino a ulteriori venti (per un massimo, dunque, di quaranta).

Per le medesime esigenze di cui al comma 2, il **comma 3** prevede che la segreteria tecnica di progettazione possa continuare ad avvalersi del personale previsto dal menzionato articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come convertito, sino al medesimo termine del 31 dicembre 2025.

Il **comma 4** prevede l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Le proposte normative risultano coerenti con il programma di Governo e sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato da:

- **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, recante "Codice di beni culturali e del paesaggio";
- **d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57**, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", in particolare l'articolo 5, comma 10, che incardina l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpita dal sisma del 24 agosto 2016 presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, e l'articolo 24, che disciplina gli uffici dotati di autonomia speciale;

- **decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113**, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, in particolare l’articolo 14, comma 3, che disciplina la possibilità, per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinaria loro intestate entro il 31 dicembre 2024;
- **decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189**, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’articolo 15-bis, comma 6, che disciplina la segreteria tecnica di progettazione a supporto dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
- **decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, in particolare l’articolo 18, che disciplina l’aumento delle unità di personale di cui all’articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 189/2016.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il **comma 1** modifica l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, al fine di prorogare al 31 dicembre 2025 la possibilità, per le Direzioni regionali museali divenute Uffici dotati di autonomia speciale, di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate.

Il **comma 2** modifica l’articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, al fine di prolungare di un anno la durata della la segreteria tecnica di progettazione istituita a supporto dell’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

Il **comma 3** modifica 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di consentire che la segreteria tecnica di progettazione possa continuare ad avvalersi dell’incremento di personale ivi previsto.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’intervento normativo è compatibile con i suddetti principi.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione al riguardo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento ai commi 1, 2 e 3 fa ricorso alla tecnica della novella per le finalità precedentemente specificate nella Parte I – Punto “3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*”. In particolare:

- la novella di cui al comma 1 proroga di un anno il termine di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, mediante la sostituzione delle parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025»;
- la novella di cui al comma 2 proroga di un anno il termine di cui all’articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, mediante la sostituzione delle parole: «otto anni» con le seguenti: «nove anni» e, inoltre, provvede a conformare detta disposizione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della cultura, mediante la sostituzione delle parole: «presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali» con le seguenti: «presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura»;
- la novella di cui al comma 3 proroga di un anno il termine di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, mediante la sostituzione delle parole «al 2024» con le seguenti: «al 2025».

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L’intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L’intervento normativo non introduce norme aventi efficacia retroattiva o aventi effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non prevede l’adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare*

all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento. Infatti, i dati e i riferimenti statistici relativi alla materia oggetto del provvedimento normativo in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario acquisirli nuovamente.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 7 (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*)

Referente ATN: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Comma 1: Nelle more dell'emanazione di una disciplina nazionale uniforme che intervenga, in maniera risolutiva, sulla questione degli alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati a contrastare la criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio, l'intervento normativo è volto a far fronte ad una situazione di emergenza che coinvolge il diritto ad avere una casa, a tariffe agevolate, previsto per queste speciali categorie di soggetti in forza del ruolo e dei compiti sociali ad essi affidati in vista della prossima scadenza dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli alloggi.

La proroga di ulteriori 12 mesi prevista dall'intervento normativo consentirebbe, infatti, agli assegnatari ed alle loro famiglie di potersi riorganizzare ed eventualmente di poter esercitare il diritto di prelazione sugli immobili loro assegnati.

Comma 2: L'intervento normativo si inserisce nel novero delle misure emergenziali adottate dal Governo per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal settembre 2024 in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna e Marche e che hanno interessato, lo scorso anno, anche la regione Lombardia. Alla base dell'intervento normativo è la dichiarazione dello stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, come già avvenuto per la regione Lombardia con la delibera del 28 agosto 2023. L'intervento nasce dalla considerazione che i soggetti residenti nei predetti Comuni, non avendo modo di effettuare tempestivamente le opere previste o completare gli interventi in corso nel periodo concomitante a tali eccezionali eventi meteorologici (nello specifico, dal 17 settembre 2024) – sia per l'impossibilità materiale derivante dai danni alle strade, agli immobili e alle infrastrutture, sia per la indisponibilità economica dei soggetti direttamente colpiti - subirebbero la decadenza dai titoli rilasciati per eventi sopravvenuti ed estranei alla volontà dei titolari dei permessi.

Comma 3: L'intervento normativo, nelle more dell'elaborazione delle nuove linee guida previste dall'articolo 13, comma 17-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è volto a differire di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, il termine entro il quale i gestori e le imprese ferroviarie sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 3, comma 8, 10, comma 2 e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, recante "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie", concernenti, rispettivamente, la ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio, la definizione di programmi di realizzazione delle misure di sicurezza modulati nel tempo e la realizzazione dei lavori di adeguamento delle gallerie in esercizio.

L'intervento normativo è necessario per evitare che la mancata emanazione, entro il predetto termine, del decreto di approvazione delle linee guida, determini una sospensione della circolazione dei veicoli ferroviari non ancora adeguati ai requisiti previsti dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) di cui alla normativa europea e la conseguente riduzione del servizio di trasporto merci e passeggeri.

Comma 4: L'intervento normativo, in coerenza con il programma di governo e alla luce delle modifiche introdotte in materia di sicurezza stradale, proroga di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada disposto ai sensi dell'articolo 195, ed è funzionale ad evitare che l'incremento delle sanzioni previste dal predetto codice comporti un'eccessiva onerosità per i cittadini.

Come è noto, con la legge 25 novembre 2024, n. 177, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", in vigore dal 14/12/2024, sono state modificate numerose disposizioni in tema

di circolazione stradale contenute nel codice della Strada. In particolare, si evidenzia che detta legge incide in modo rilevante sul sistema sanzionatorio del codice in questione.

Ebbene, a fronte dell'intervento normativo appena menzionato, la proposta emendativa in esame è volta ad evitare un incremento delle sanzioni derivante:

1. in primis, dall'entrata in vigore delle nuove norme che incidono sul codice della strada sotto il profilo sanzionatorio;
2. nonché dall'imminente scadenza del termine di proroga fissato dall'art. 1, comma 497 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In considerazione di quanto rappresentato, pertanto, l'intervento normativo de quo persegue la finalità di armonizzare le recenti modifiche relative al sistema sanzionatorio in materia di sicurezza stradale con l'eccessiva onerosità a carico dei cittadini tenuto conto dei predetti interventi normativi nonché dell'imminente scadenza del termine di proroga fissato dal citato articolo 1, comma 497 della legge di bilancio 2023.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Comma 1: L'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha previsto un programma straordinario per la costruzione di alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati a contrastare la criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio.

La realizzazione degli interventi spetta ai Comuni, agli IACP, a imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi.

Per gli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata è stato previsto un vincolo alla locazione, apposto dal soggetto affidatario con atto pubblico trascritto e registrato alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, che andava da un minimo di 12 ad un massimo di 22 anni. La durata del vincolo alla locazione, fissata nella Convenzione sottoscritta tra il MIT, il Comune ed il soggetto attuatore, decorreva dalla data di assegnazione dell'alloggio da parte della competente Prefettura. Decorso il sopracitato termine, gli alloggi rientravano nella disponibilità dell'ente attuatore proprietario.

L'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto, tra l'altro, che "I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni".

Il citato articolo ha previsto, altresì, la possibilità per l'assegnatario di esercitare il diritto di prelazione alla scadenza del periodo di locazione e ha stabilito che, proprio per consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione fossero da intendersi rinnovati sino al 31 dicembre 2024, salvo l'intervento di un provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

Comma 2: L'articolo 10-septies, comma 1, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 introduce misure a sostegno dell'edilizia privata prorogando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori nel settore dell'edilizia privata e i termini di validità, inizio e conclusione dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, previsti dall'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Trattasi di termine già precedentemente prorogato, dapprima, dall'art. 10, comma 11-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, e

successivamente dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Comma 3: Il quadro normativo nazionale dell'intervento è costituito da:

- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006, recante "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie";

- decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea".

Comma 4: Il quadro normativo nazionale dell'intervento è costituito da:

- la legge 25 novembre 2024, n. 177, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

- l'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023);

- l'articolo 195 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Comma 1: La norma differisce al 31 dicembre 2025 i termini di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che fissava al 31 dicembre 2024, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si differisce, inoltre, fino al 31 dicembre 2025 l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.

Comma 2: La disposizione proposta incide sul testo vigente dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2021, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che dispone la proroga del termine per procedere all'inizio e fine lavori nel settore dell'edilizia privata. Tale termine è attualmente fissato in trenta mesi e viene così prorogato a trentasei mesi. Inoltre, viene modificata, coerentemente alla previsione di proroga semestrale, la data di rilascio dei titoli edilizi, indicata sia alla lettera a) che alla lettera b) al 30 giugno 2024, che viene modificata nella data del 31 dicembre 2024.

Comma 3: L'intervento differisce al 30 aprile 2025 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.

Comma 4: L'intervento normativo proroga di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disposto ai sensi dell'articolo 195.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale, non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esserci giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Comma 1: Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. La norma, infatti, differisce al 31 dicembre 2025 i termini di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che fissava al 31 dicembre 2024, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si differisce, inoltre, fino al 31 dicembre 2025 l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.

Comma 2: Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. L'intervento, infatti, è volto a prorogare di sei mesi i termini fissati dall'articolo 10-septies, comma 1, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Trattasi di termine già precedentemente prorogato, dapprima, dall'art. 10, comma 11-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, e successivamente dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Comma 3: Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. Nel dettaglio, all'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si sostituiscono le parole «31 dicembre 2024» con le parole «30 aprile 2025».

Comma 4: Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. La norma, infatti, proroga di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada disposto ai sensi dell'articolo 195, modificando l'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Non si prevedono successivi atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati in possesso dell'Amministrazione.

Disposizioni in materia di Difesa: artt. 1, comma 3 e 9 (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa*)

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo - Ministero della Difesa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Gli articoli 1, comma 3, e 9, del provvedimento recano disposizioni urgenti di proroga di termini normativi già vigenti e che riguardano settori di competenza della Difesa. In particolare, l'articolo 1, comma 3, novella l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2025, la temporanea deroga all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni verso l'INPS.

L'articolo 9, in coerenza con il programma governo, è volto a prorogare il regime transitorio del collocamento in ausiliaria previsto dal d.lgs. n. 66 del 2010 (di seguito COM) in attesa di un intervento stabile fino al 2033, che garantisca il progressivo conseguimento dei volumi organici di ufficiali e marescialli in linea con il processo di revisione del Modello professionale delle Forze armate avviato dalla L. n. 119 del 2022.

Il comma 2, infine, proroga l'utilizzo della PEC (in luogo dei previsti portali telematici) da parte dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del procedimento penale militare, per il deposito degli atti. Gli interventi normativi in esame sono coerenti con il programma normativo del Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Per l'articolo 1, comma 3, il quadro normativo nazionale è rappresentato da:

- articolo 9, "*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- commi 8 e 9, dell'articolo 116, "*Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare*", della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (*legge finanziaria 2001*);
- articolo 1, "*Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*", comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*", convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
- articolo 1874, "*Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza*", decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *Codice dell'ordinamento militare*.

Per l'articolo 9, comma 1, il quadro normativo nazionale è rappresentato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 2229, "*Regime transitorio del collocamento in ausiliaria*", decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *Codice dell'ordinamento militare*;
- articolo 2230, "*Unità di personale da collocare in ausiliaria*", decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *Codice dell'ordinamento militare*.

Per l'articolo 9, comma 2, il quadro normativo nazionale è rappresentato dalle seguenti disposizioni:

- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,

- n. 176 (art. 24 *Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*);
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (art. 37-bis *Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio*);
 - Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 75 *Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*);
 - Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (art. 16 *Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*);
 - Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi convertito*", con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (art. 8 *Proroga di termini in materia di giustizia*);
 - Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" (articoli 87 e 87-bis, introdotto dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199);
 - Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (articolo 10, comma 1).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'**articolo 1, comma 3**,₂ novella l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2025, la temporanea deroga all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni verso l'INPS.

L'**articolo 9, comma 1**, incide direttamente sugli articoli 2229 e 2239 del d.lgs. n. 66 del 2010, prorogando il regime transitorio del collocamento in ausiliaria già previsto dal Codice dell'ordinamento militare.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni in esame disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi regolatori in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dalle disposizioni in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia a quella oggetto delle disposizioni in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto delle disposizioni in esame.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto delle disposizioni in esame.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dalle disposizioni in esame risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli oggetto della presente relazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, come meglio specificato nella Parte I, Punto III della presente relazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni in esame non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3 e nell'articolo 9 del presente decreto-legge non determinano effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sulle materie oggetto delle disposizioni in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Dalle disposizioni in esame non deriva l'obbligo di adottare atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Le materie oggetto delle disposizioni in esame non richiedono la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza energetica: Articolo 11 (*Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

Referente dell'Amministrazione referente: Ufficio legislativo - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La proposta normativa di cui all'**articolo 11, comma 1**, necessaria e coerente con il programma di governo, è volta a emendare la disposizione primaria di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*", il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile. Con decreto del Ministro della transizione ecologica (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sono definite, tra l'altro, le modalità di attuazione dell'obbligo, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo ("*Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.*").

Il suddetto decreto ministeriale disciplina, altresì, le procedure di verifica del rispetto dell'obbligo; le modalità con cui può essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e della sostenibilità economica degli investimenti; il versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nei casi di mancato rispetto dell'obbligo; l'utilizzo delle risorse confluite nel citato fondo secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento.

Mediante il provvedimento in esame vengono apportate modifiche all'articolo 27, comma 1, posticipando il termine iniziale dell'obbligo di cui al medesimo comma, dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025. In tal modo, si ritiene di consentire agli operatori di poter programmare gli interventi e gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile nell'autonomia organizzativa propria di impresa, evitando l'adempimento di un obbligo in maniera retroattiva. Tale differimento consente alle imprese soggette all'obbligo di poter fare affidamento su una congrua prospettiva temporale a conformarsi agli obblighi imposti.

Si rappresenta, a tal proposito, che la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 23, non prevede uno specifico termine iniziale a decorrere dal quale vige l'obbligo di provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.

La proposta normativa prevista dall'**articolo 11, comma 2**, anch'essa necessaria e coerente con il programma di governo, è volta a abrogare il previsto termine di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ad oggi, risultano individuati 42 Siti di interesse nazionale (SIN), per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica è disponibile una pagina dedicata all'anagrafica dei Siti di interesse nazionale (<https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazione-caratteristiche/>) dalla quale è possibile accedere, per ciascun Sito, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita.

In estrema sintesi, ogni Sito di interesse nazionale ha caratteristiche specifiche in termini di inquadramento geografico e territoriale (Comuni interessati, diverse destinazioni urbanistiche, sia produttive che residenziali), storia produttiva (Raffineria, Chimica Integrata, Acciaierie, Zone ASI, siti in esercizio, siti dismessi, aree a contaminazione passiva, ecc.) e problematiche ambientali (tipologie di contaminanti riscontrati, contaminazioni storiche, fonti attive di contaminazione, ecc.). La perimetrazione di un SIN determina un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, n. 6843).

La giurisprudenza ha chiarito che nei SIN il presupposto dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (previsto dall'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le procedure ordinarie) è assorbito dall'inclusione dell'area all'interno della perimetrazione ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione dei presupposti di legge *«inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischiosità sanitaria ed ecologica»* (TAR Lazio, sez. I, 15/10/2008, n. 8920); la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, statuito che *«la inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione»* (Cass. Pen., Sez. III, 2/2/2018, n. 5075).

A tal proposito vale richiamare l'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale subordina la realizzazione di interventi e opere nei SIN ad una specifica valutazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il quale deve accertare il rispetto di una duplice condizione:

- a) che detti interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, e
- b) non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In tale contesto, ed in particolare in ragione dei vincoli (ambientali e conformativi) derivanti dall'inclusione di un'area nel perimetro di un SIN, l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, introdotto dalla legge di conversione n. 233 del 2021, ha demandato al Ministro della transizione ecologica (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), *«la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*.

Tale attività, particolarmente complessa per il numero dei SIN (42) da esaminare e per la specificità di ciascun SIN, pur essendo stata avviata nel 2022 (come si dirà oltre), necessita di una proroga di un anno per completare le attività.

Di seguito si descrive lo stato delle attività in corso che diverrebbero inutili qualora non venisse concessa la proroga richiesta.

Al fine di dare attuazione alla norma, la competente Direzione Generale (USSA, già USSRI) del Ministero dell'ambiente, con proprio Decreto n. 13 del 9 febbraio 2022, ha istituito un Gruppo di lavoro incaricato di effettuare la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006.

Il procedimento è suddiviso in sintesi in tre fasi:

- 1) Predisposizione della proposta tecnica;
- 2) Conferenza di servizi decisoria;
- 3) Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Il Gruppo di lavoro vede la partecipazione, particolare del personale della Direzione Generale USSRI, di ISPRA e del personale Sogesid che opera sull'assistenza tecnica FSC.

Si sono tenute numerose riunioni del Gruppo di lavoro in seduta plenaria, nonché specifiche riunioni tecniche. In particolare, nelle prime riunioni sono stati definiti i criteri in base ai quali è possibile procedere alla deperimetrazione dei SIN.

L'attività è proseguita, per ciascun SIN, sotto un duplice profilo:

a) si è provveduto alla ricognizione degli atti e documenti che a suo tempo hanno determinato la perimetrazione dei SIN, nonché alla ricognizione dei procedimenti di caratterizzazione/bonifica delle singole aree ricomprese nei SIN (fase ricognitiva);

b) sono state convocate apposite riunioni con gli Enti locali interessati (Regione, Provincia, Comuni), al fine di acquisire elementi finalizzati all'eventuale deperimetrazione dei SIN (fase partecipativa).

Le fasi sub a) e b) si sono concluse.

In sintesi, tra il 2022 e il 2023, per ognuno dei seguenti 18 S.I.N. oggetto di valutazione ai fini della deperimetrazione:

- Priolo
- Pieve Vergonte
- Cengio e Saliceto
- Crotone – Cassano – Cerchiara
- Manfredonia
- Serravalle Scrivia
- Trento Nord
- Fidenza
- Cogoleto Stoppani
- Pioltello e Rodano
- Napoli orientale
- Sesto San Giovanni
- Terni Papigno
- Falconara marittima
- Brindisi
- Laghi di Mantova e Polo chimico
- Area industriale della Val Basento
- Taranto

Si sono svolte:

- riunioni dei Gruppi di lavoro tecnici, nell'ambito delle quali gli istruttori dei siti interessati hanno esposto le caratteristiche dei S.I.N., evidenziandone le peculiarità e le eventuali problematiche attraverso delle presentazioni;
- incontri con gli Enti locali interessati dal perimetro di ognuno dei S.I.N. sopra indicati, finalizzati all'acquisizione di elementi utili al procedimento (fase partecipativa).

Tutta la documentazione raccolta nell'ambito di queste attività è stata via via trasmessa al Gruppo di lavoro e a ISPRA, incaricata di predisporre una relazione tecnica sulla deperimetrazione dei S.I.N. oggetto di valutazione. Ad oggi, sono state trasmesse da ISPRA tutte le relazioni tecniche relative ai 18 S.I.N.

Di seguito si elencano i S.I.N. le cui relazioni sono state discusse in sede di riunione plenaria del Gruppo di lavoro del 10 ottobre 2023 (convocata con nota prot. n. 158412 del 04.10.2023):

- Priolo
- Pieve Vergonte
- Cengio e Saliceto
- Cogoleto Stoppani
- Pioltello e Rodano
- Napoli orientale

- Terni Papigno
 - Falconara marittima
 - Laghi di Mantova e Polo chimico
 - Area industriale della Val Basento
- A seguito della suddetta riunione, per i seguenti 3 S.I.N. non verrà modificato il perimetro:
- Laghi di Mantova e Polo chimico
 - Area industriale della Val Basento
 - Falconara marittima
- Su 18 SIN oggetto di valutazione:
- per n. 5 SIN si è concluso il procedimento senza procedere con la deperimetrazione (Trento nord, Falconara Marittima, Serravalle Scrivia, Mantova, Val Basento);
 - per n. 7 SIN sono stati registrati i decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Cogoleto, Fidenza, Priolo, Pioltello, Brindisi, Terni, Cengio);
 - per n. 1 SIN lo schema di decreto è alla firma del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Manfredonia);
 - per n. 1 SIN è stato adottato il decreto direttoriale di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria: Sesto San Giovanni;
- Relativamente ai restanti n. 4 SIN:
- Taranto: è in corso un supplemento istruttorio in merito all'esclusione di alcune aree a mare e a terra;
 - Crotone: è in corso la conferenza di servizi ma si rende necessario un supplemento istruttorio;
 - Pieve Vergonte: è in corso la conferenza di servizi ma si rende necessario un supplemento istruttorio;
 - Napoli orientale: è in corso la conferenza di servizi decisoria.
- In sintesi, sono in corso di definizione 6 procedimenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

- Articolo 11, comma 1

L'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 prevede che, al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro aumenta la quota di energia rinnovabile in tale settore, secondo una media annuale calcolata per periodi dal 2021 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento del 2020. Inoltre, la direttiva in questione stabilisce che gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini degli aumenti medi annui ed offre una serie di misure con le quali essi possono attuare l'aumento della quota di energia rinnovabile a livello nazionale.

Il quadro normativo nazionale di recepimento è costituito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

In tale provvedimento, il legislatore ha tradotto nell'articolo 27 l'obiettivo di incremento dell'energia rinnovabile della Direttiva, attraverso la definizione dell'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Al comma 2 dello stesso articolo viene delegata ad un successivo decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), la definizione delle modalità di attuazione dell'obbligo, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

- Articolo 11, comma 2

L'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021 ha demandato al Ministro della transizione ecologica (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), *“la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

L'**articolo 11, comma 1** incide esclusivamente sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non impatta su norme successive, non essendo ancora stato emanato il relativo decreto attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 27. La modifica del comma 1 posticipa dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.

L'**articolo 11, comma 2**, incide, invece, sul termine previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 152, abrogandolo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché agli altri enti territoriali, sul piano della potestà amministrativa, dal momento che la disposizione in questione è pienamente conforme ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata specificamente verificata l'assenza di rilegificazioni e delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel decreto-legge in esame all'articolo 11, commi 1 e 2.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 1 è in linea con le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. Tale Direttiva è stata recepita mediante l'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 23 della Direttiva, in tema di *Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento*, è stato recepito dall'articolo 27 del decreto legislativo.

Il **comma 2** del medesimo articolo risulta parimenti coerente con le disposizioni eurounitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

È stata verificata l'assenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto a quello previsto dalle misure contenute nel decreto-legge in esame all'articolo 11, commi 1 e 2.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto a quello previsto dalle misure contenute nel decreto-legge in esame all'articolo 11, commi 1 e 2.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto dell'articolo 11, commi 1 e 2.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 sono coerenti con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Lo schema di provvedimento non introduce nuove e ulteriori definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nell'articolo 11, commi 1 e 2, sono corretti e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per l'elaborazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11, commi 1 e 2, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa come meglio specificato nella Parte I, punto n. 3 della presente relazione.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le disposizioni in oggetto non producono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 11, commi 1 e 2, non contiene disposizioni con effetto retroattivo e non comporta reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

È stata verificata l'assenza di procedure di delegazione legislativa aperte sul medesimo oggetto previsto dalle misure contenute nel decreto-legge in esame all'articolo 11, commi 1 e 2, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 11, comma 1, incide su una norma primaria che prevede l'adozione di un decreto ministeriale di attuazione.

Infatti, con decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sono definite, tra l'altro, le modalità di attuazione dell'obbligo, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo ("Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030").

Il suddetto decreto ministeriale disciplina, altresì, le procedure di verifica del rispetto dell'obbligo; le modalità con cui può essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e della sostenibilità economica degli investimenti; il versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nei casi di mancato rispetto dell'obbligo; l'utilizzo delle risorse confluite nel citato fondo secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento. È stata verificata la congruità del nuovo termine di adozione del suddetto decreto.

L'articolo 11, comma 2, non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'articolo 11, commi 1 e 2, sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'Amministrazione proponente o comunque disponibili in modalità aperta a livello nazionale. Non è stato ritenuto, pertanto, necessario commissionare elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: art. 13 (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy*)

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo – Ministero imprese e made in Italy

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto-legge in esame, in coerenza con il programma di Governo, è volto a prevedere la proroga di scadenze che riguardano diversi ambiti, al fine di meglio tutelare le imprese. In particolare, con l'art. 13 interviene sulla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) per prorogare al 31 marzo 2025 la decorrenza dell'obbligo assicurativo in capo alle imprese, e per escludere le grandi imprese dalla limitazione della percentuale di scoperto o franchigia che può essere prevista nel contratto.

Tale proroga del termine al 31 marzo 2025 è necessaria, altresì, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria, ossia il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy. È proprio il coordinamento tra le due fonti a richiedere una proroga del termine per la stipula dei contratti assicurativi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito da:

- legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, ed in particolare dall'art. 1, comma 101;
- l'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, contenente l'indicazione dei beni della società per cui la copertura assicurativa deve essere stipulata.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il decreto-legge apporta modifiche all'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia, ed in particolare con l'art. 41 in materia di iniziativa economica privata.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli Enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e non si pone in contrasto con Convenzioni internazionali firmate o applicabili in Italia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere, sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinanzi al citato Organo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non pone alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di apportare modificazioni all'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non si prevedono successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non sussistono tali necessità.

Disposizioni in materia di turismo: Articolo 14 (*Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del turismo*).

Referente ATN - Ufficio legislativo del Ministero del turismo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Articolo 14, comma 1

La proposta normativa mira a prorogare al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di alcuni interventi di efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; di eliminazione delle barriere architettoniche; di interventi edilizi, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui sopra; di realizzazione di piscine termali e acquisizione delle relative attrezzature e apparecchiature e di digitalizzazione, ai fini della concessione di contributi a fondo perduto e del credito di imposta per le imprese turistiche previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

L'intervento in esame risulta coerente con il programma di Governo in quanto l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva rientra nella linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Invero, in tal senso, la lettera a), che modifica il comma 1 del citato articolo 1 del D.L. n. 152/2021, riconosce agli operatori turistico-ricettivi un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge fino al 31 dicembre 2025.

La lettera b), che modifica il comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 152/2021, prevede che ai medesimi soggetti venga riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per i suddetti interventi di riqualificazione, realizzati dalla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto-legge fino al 31 dicembre 2025, per un importo comunque non superiore a 100.000 euro per ciascun beneficiario.

La misura è finalizzata, pertanto, a prorogare il termine ultimo per la conclusione degli interventi sopra descritti, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore. La proposta inoltre è finalizzata a prorogare i termini per la fruizione del credito d'imposta previsti dall'Avviso del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021, consentendo di utilizzarlo entro il termine della prescrizione decennale, che in genere è prevista per agevolazioni analoghe.

Articolo 14, comma 2

La proposta in esame mira a prorogare al **31 dicembre 2025** il termine ultimo per beneficiare della semplificazione normativa per la realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, tramite la presentazione di una dichiarazione di inizio lavoro asseverata. La menzionata misura di semplificazione - introdotta dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha inserito nel *corpus* dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, rubricato "*Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*", il comma 2-*septies* - prevede, nel dettaglio, che allo scopo di incentivare la realizzazione di interventi diretti a mitigare l'emergenza energetica, **fino al 31 dicembre 2024**, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, vale a dire con dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), quando: a) le aree interessate sono situate fuori dei centri storici; b) le aree non sono soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora gli impianti fotovoltaici siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si può far ricorso alla DILA se accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

La norma riportata ha generato numerosi dubbi interpretativi, chiariti con un intervento del Ministro della cultura del 6 settembre 2024. Tale circostanza ha prodotto un notevole ritardo nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per cui è stato necessario predisporre la proposta normativa contenuta nell'art. 14, comma 3, del decreto in oggetto al fine di estendere la finestra temporale a disposizione delle strutture turistiche o termali per la realizzazione di progetti di nuovi impianti fotovoltaici, usufruendo delle procedure di autorizzazione semplificata previste dal legislatore. In tal modo si incentivano le imprese del settore a soddisfare il proprio fabbisogno energetico ricorrendo a fonti di energia rinnovabili con costi più contenuti e si garantisce maggiore competitività e sviluppo all'intero comparto.

Articolo 14, comma 3

L'articolo 14, comma 4, del decreto-legge in oggetto interviene sulle disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'articolo 19 (*Apposizione del termine e durata massima*), comma 1, disciplina i presupposti di ammissibilità (cc.dd. causali) in presenza dei quali i contratti di lavoro a tempo determinato possono avere una durata superiore ai 12 mesi ma comunque non oltre i 24 mesi. Si prevede che tali causali consistano:

- in fattispecie previste dai contratti collettivi, come definiti dall'articolo 51 del citato decreto legislativo (**lett. a**);
- solo in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) e in relazione a contratti collettivi applicati in azienda, in esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti con atti stipulati entro il 31 dicembre 2024 (**lett. b**).

In tale contesto, è stato predisposto l'articolo 14, comma 4, che proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui devono essere stipulati gli atti tra datore di lavoro e dipendente che individuano le esigenze (di natura tecnica, organizzativa o produttiva) in presenza delle quali è possibile prorogare un contratto a termine oltre la durata di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi. La *ratio* del presente intervento normativo è quella di concedere alle Parti sociali un tempo ragionevole per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro che dovrebbero altresì prevedere i casi in cui il contratto di lavoro a tempo determinato possa avere una durata superiore a 12 mesi, fermo restando il limite di 24 mesi. Nel settore del turismo, ad esempio, i contratti collettivi di lavoro si trovano ancora in fase di ultimazione; pertanto, le fattispecie previste dalla lettera a) del citato articolo 19 risultano allo stato inattuabili.

L'intervento normativo in esame risulta coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 14, comma 1

L'intervento si colloca nel quadro normativo così delineato:

- articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla concessione di contributi a fondo perduto e al credito di imposta per le imprese turistiche.

Articolo 14, comma 2

L'intervento si colloca nel quadro normativo così delineato:

- articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che introduce misure di semplificazione per la realizzazione di progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, in presenza di determinate condizioni;
- articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", che introduce disposizioni in riferimento alla dichiarazione di inizio lavori asseverata;
- articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" relativo a "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico".

Articolo 14, comma 3

L'intervento si colloca nel quadro normativo così delineato:

- legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", il quale all'articolo 1, comma 7, lettera a), reca il criterio di delega volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", il cui Capo III reca disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. In particolare, l'articolo 19 ne disciplina l'apposizione del termine e la durata massima;
- decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che all'articolo 24 reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine modificando l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale all'articolo 18 reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il comma 4-bis proroga il termine di cui all'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**Articolo 14, comma 1**

L'intervento in esame proroga il termine previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di alcuni interventi di riqualificazione ai fini della concessione del contributo a fondo perduto e del credito di imposta per le imprese turistiche.

Articolo 14, comma 2

L'intervento in commento impatta sul decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rubricato "*Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, sull'articolo 6, comma 2-*septies*, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per realizzare, progetti di nuovi impianti fotovoltaici, con le caratteristiche descritte, usufruendo delle procedure di autorizzazione semplificata previste dal legislatore attraverso dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Articolo 14, comma 3

L'intervento in commento novella l'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituendo le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025", in materia di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le disposizioni di cui all'articolo 14 sono compatibili con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento, per le finalità perseguite, risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato, da una parte, ed enti territoriali, dall'altra.

In particolare, non risultano pregiudicate le competenze in materia di turismo che l'articolo 117 della Costituzione riconosce alle Regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano esistenti progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento normativo in esame risulta coerente con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatorio.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Articolo 14, commi 2 e 3

Le disposizioni normative in esame non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

Articolo 14, comma 1

La disposizione normativa non si pone in contrasto con la normativa comunitaria.

In particolare, i contributi e il credito d'imposta sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le norme in esame sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle norme in esame.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**Articolo 14, comma 1**

L'intervento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa laddove ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sostituisce le parole "2024" con le parole "2025".

Articolo 14, comma 2

L'intervento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa laddove interviene sull'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sostituendo le parole “*fino al 31 dicembre 2024*” con le parole “*fino al 31 dicembre 2025*”.

Articolo 14, comma 3

Il presente intervento normativo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, laddove modifica il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le disposizioni in esame non comportano l'abrogazione espressa o implicita di altri testi normativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

È stato verificato che le disposizioni in esame non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non si prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Articolo 14, commi 2 e 3

Non prevedono l'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

Articolo 14, comma 1

Si segnala che i successivi atti di erogazione dei contributi competono al soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio individuato nel Segretariato generale del Ministero del turismo e, in particolare, nella direzione generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo, unico competente per materia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

Disposizioni in materia di sport: Articolo 15, comma 1 (Proroga di termini in materia di sport).

Referente ATN: Settore legislativo Ministro per lo sport e giovani

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 15, intervenendo sull'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 mira a prorogare al 31 dicembre 2025 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 7, dello stesso decreto legislativo, che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

L'intervento - già oggetto di proroga legislativa ad opera dell'articolo 16, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106 - si rende necessario in quanto è in esame in Parlamento un provvedimento che reca una disciplina più ampia di quella oggetto del presente intervento, approvato in prima lettura presso la Camera dei Deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica (AS 1120, recante "*Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive*") al fine di rispettare i tempi dei relativi lavori parlamentari, che inevitabilmente potranno produrvi effetto.

La norma, in ragione della sua natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento sono coerenti con il programma di Governo

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In relazione all'articolo 15, il testo normativo è stato redatto tenendo conto di quanto previsto:

- dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 13, comma 7, che si applichino a decorrere dal 31 dicembre 2024;
- dall'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

4) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'articolo 15 interviene sull'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prorogando il termine del 31 dicembre 2024, ivi previsto, al 31 dicembre 2025.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 non risultano incompatibili con i principi costituzionali.

6) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento recato dall'articolo 15 non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

7) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio contenuto nell'articolo 15 è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

8) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente provvedimento non comporta processi di rilegificazione, né risulta utilizzabile lo strumento della delegificazione.

9) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

È in esame in Parlamento il disegno di legge AS 1120, recante "*Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive*".

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura presso la Camera dei Deputati (AC 836) e attualmente è incardinato presso il Senato della Repubblica, assegnato alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente il 30 aprile 2024. Il provvedimento reca una disciplina in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive più ampia di quella prevista dall'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

L'intervento normativo operato con l'articolo 15, volto a prorogare il termine di applicazione del citato articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si rende, dunque, necessaria al fine di rispettare i tempi dei relativi lavori parlamentari, che inevitabilmente produrranno effetto oltre il termine del 31 dicembre 2024 attualmente previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

10) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello dell'articolo 15.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

11) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono compatibile con l'ordinamento europeo.

12) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto dell'articolo 15.

13) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

In relazione all'articolo 15, non si ravvisano elementi di incompatibilità rispetto ad obblighi internazionali.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione al contenuto dell'articolo 15, non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto della disposizione di cui all'articolo 15 non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

16) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione contenuta nell'articolo 15, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In relazione al contenuto dell'articolo 15, non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

In relazione all'articolo 15, la verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dall'articolo 15 sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa come dettagliato nella Parte I, punto 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 15 non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'articolo 15 non costituisce attuazione di una delega legislativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 15 non prevede l'adozione di atti successivi attuativi a livello statale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

In relazione all'articolo 15 non è stata rilevata la necessità di tale intervento, in quanto la materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di agricoltura, sovranità alimentare e foreste: articolo 19
(*Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura*)

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La proposta normativa intende eliminare le limitazioni temporali contenute ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, al fine di estendere l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. Si tratta di un intervento normativo coerente con il programma di Governo, che si inserisce nell'ambito delle più ampie attività sin qui realizzate con la finalità di contrastare il fenomeno della proliferazione dei batteri e della fauna selvatica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 8-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, reca *Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa*. In particolare, il comma 1 consente, per un periodo di sette anni, al proprietario, al conduttore o al detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di ulivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento così come definita dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 oggi sostituita dal regolamento (UE) 2020/1201 e successive modificazioni. Tali estirpi si attuano in deroga ai divieti di abbattimento degli ulivi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, nonché ad ogni altra disposizione vigente anche in materia vincolistica, nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 2 del medesimo articolo 8-*ter* consente, altresì, la produzione e la commercializzazione all'interno della zona infetta di piante specifiche, da parte di operatori registrati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Con l'articolo 19 dello schema di decreto-legge in questione viene eliminata la limitazione temporale di sette anni per l'applicazione del comma 1, così come la limitazione prevista al comma 2-*bis* per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, che reca *Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa*.

Tali modifiche si rendono necessarie alla luce dell'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria causata da *Xylella fastidiosa* nel territorio pugliese che richiede una costante limitazione delle fonti di inoculo. L'intervento consente, altresì, un allineamento alle nuove disposizioni unionali, di cui al regolamento UE 2020/1201, che permettono lo spostamento all'interno delle zone infette, delle zone cuscinetto e da quest'ultime verso le zone infette di piante specificate purché scortate dal passaporto delle piante.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di organizzazione amministrativa.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione in esame non viola i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in parola non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta alcun disegno di legge vertente su materie analoghe.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto dell'atto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

La proposta normativa non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il testo reca il riferimento ad una norma, la direttiva (UE) 2015/789, abrogata dal regolamento (UE) 2020/1201.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Con la proposta in questione vengono introdotte modificazioni a norme previgenti. In particolare, vengono eliminate limitazioni temporali a disposizioni previgenti, come meglio specificato nella Parte I, punto n. 3, della presente relazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La norma non reca effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Nello schema di provvedimento non sono previsti atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 20 (*Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina*).

Referente ATN: Settore legislativo Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo alla luce dell'esigenza di regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di accoglienza e assistenza dei profughi ucraini titolari del regime di protezione temporanea - da ultimo prorogato dall'Unione Europea fino al 4 marzo 2026 -, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso dall'avvio del conflitto e dalla prospettiva necessariamente transitoria delle misure emergenziali al tempo attivate a seguito della deliberazione dello stato di emergenza del 28 febbraio 2022.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e funzioni di protezione civile è disciplinato organicamente dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile". Inoltre, la gestione dell'assistenza sul territorio nazionale della popolazione ucraina interessata è stata regolata mediante il combinato disposto:

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, adottato in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 85/2003;
- degli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modifiche e integrazioni;
- delle ordinanze di protezione civile, adottate ai sensi dell'art. 25 del Decreto legislativo n.1/2018, in attuazione della citata deliberazione del 28 febbraio e di quanto previsto dal DPCM e dalle norme primarie sopra richiamate.

L'efficacia delle disposizioni nazionali di cui sopra è stata, successivamente, più volte prorogata fino all'attuale scadenza, prevista al prossimo 31 dicembre 2024.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in parola non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, regolando le modalità di svolgimento di funzioni **allo stato** prorogate fino al 31 dicembre 2024. Viene autorizzata, altresì, la prosecuzione **fino al 31 dicembre 2025** dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La protezione civile costituisce materia di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui trattasi sono redatte nel rispetto delle competenze e delle funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La disposizione non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, facendosi questione di norme regolanti pubbliche funzioni.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono presenti in Parlamento progetti di legge vertenti sulle questioni specificamente oggetto dell'articolo 20 del decreto-legge in parola.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano essere attualmente pendenti giudizi di costituzionalità su norme analoghe.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea. Difatti, la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024 ha ulteriormente prorogato, fino al prossimo 4 marzo 2026, il regime speciale di "protezione temporanea" di cui trattasi, rendendosi, quindi, necessario, allineare i provvedimenti nazionali alle nuove prospettive temporali fissate dalla decisione unionale.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La disposizione appare compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Considerata la specificità del caso non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nell'intervento normativo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione non prevede effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non prevede effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica di norme vigenti.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo in rassegna, le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il Decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142/2015. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della disposizione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il comma 2 dell'articolo 20 prevede l'adozione, entro il **31 gennaio 2025**, di concerto con il Ministero dell'Interno e sentite le Regioni e Province Autonome, di una o più specifiche ordinanze di protezione civile con cui regolare il progressivo consolidamento e trasferimento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle Amministrazioni ordinariamente competenti nonché delle ulteriori attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 2.

L'adozione delle suddette ordinanze risponde all'esigenza di regolare nel dettaglio i singoli aspetti delle misure e delle attività di cui si tratta, con necessità del previo concerto con il Ministero dell'Interno e del sentito delle Regioni e delle Province Autonome.

Il termine del 31 gennaio 2025 è stato ritenuto congruo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione della disposizione sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le Amministrazioni competenti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

TITOLO: Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Amministrazione proponente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Amministrazioni competenti per materia che hanno prodotto il contributo: Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dell'Interno; Ministero della salute; Ministero della cultura; delle infrastrutture e trasporti; Ministero della difesa; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministero della giustizia; Ministero dell'impres del Made in Italy; Ministero del turismo; Ministro per lo sport e i giovani; Ministro della protezione civile e delle politiche del mare.

Per gli articoli: 10 e 14, comma 2, in presenza delle condizioni congiuntamente considerate previste dall'articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata concessa l'esenzione dall'AIR.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR*”.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali pervenute, parti della Relazione AIR generale.

1. Disposizioni in materia economica: Articolo 1, commi 2 e 3 (parte di competenza); Articolo 3, commi 4 (lett. b), 7 e 8.
2. Disposizioni in materia di affari interni: Articolo 2 commi da 1 a 5; Articolo 21, commi da 1 a 3.
3. Disposizioni in materia finanziaria: Articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 (lett. a), 6 e 10.
4. Disposizioni in materia di salute: Articoli 4 e 21, commi 4 e 5.
5. Disposizioni in materia di cultura: Articolo 6.
6. Disposizioni in materia di infrastrutture: Articolo 7.
7. Disposizioni in materia di difesa: Articolo 1, comma 3 (parte di competenza) e Articolo 9.
8. Disposizioni in materia di ambiente: Articolo 11.
9. Disposizioni in materia di imprese e Mady in Italy: Articolo 13.
10. Disposizioni in materia di turismo: Articolo 14, commi 1 e 3.
11. Disposizioni in materia di sport: Articolo 15, comma 1.
12. Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 20.

Disposizioni in materia economica: Articolo 1, commi 2 e 3; Articolo 3, commi 4, lettera b), 7 e 8.

Referente AIR - Ufficio legislativo economia.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)

La proposta di proroga riguarda i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previsti dal comma 10-*bis* della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di quelli relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata contemplati al comma 10-*ter* della stessa, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Nello specifico, la norma propone la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si propone, conseguentemente, di estendere dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine finale del periodo di competenza cui afferiscono gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i quali sono sospesi i termini di prescrizione di cui ai citati commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335/1995.

La proposta è volta a favorire la prosecuzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, per tutti i periodi antecedenti il 2021, delle necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti per i lavoratori.

Si evidenzia che, il mancato assolvimento dei suddetti adempimenti obbligatori da parte dei datori di lavoro nei confronti dell'INPS, sia di natura dichiarativa (flussi Uniemens), sia di natura contributiva (versamenti), decorso il termine di prescrizione quinquennale, comporta, per gli stessi datori, l'onere della costituzione di una rendita vitalizia per i periodi di servizio utile, non associati al dovuto contributivo.

La proroga al 31 dicembre 2025, quindi, si rende necessaria per consentire ai datori di lavoro pubblici di proseguire le operazioni di verifica, integrazione e certificazione della correttezza e completezza delle informazioni presenti nell'estratto contributivo di ciascun dipendente, le quali non sono espletabili in via massiva a causa della presenza di molteplici casistiche esistenti che non consentono di enucleare dei criteri generali idonei all'individuazione delle posizioni oggetto del necessario intervento correttivo di sistemazione.

La proposta normativa in esame assume, quindi, anche il connotato dell'urgenza, visto il ristrettissimo periodo di tempo che residua fino alla scadenza dell'attuale termine del 31 dicembre 2024, e stante l'impossibilità di individuare soluzioni alternative alla proroga o, comunque, altri veicoli normativi per prorogare il predetto termine.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

La norma proposta mira a prorogare dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si evidenzia che il mancato assolvimento degli adempimenti obbligatori da parte dei datori di lavoro nei confronti dell'INPS, sia di natura dichiarativa (flussi Uniemens) sia di natura contributiva (versamenti), prevede, a carico dei datori di lavoro, il versamento di una sanzione civile.

La proposta è volta a estendere di un anno il periodo di sospensione dell'applicabilità delle sanzioni civili sopra menzionate in caso di mancato, tardivo o inesatto adempimento, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dal comma 10-*bis* della legge n. 335/1995 e di quelli relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui al comma 10-*ter* della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

La proroga al 31 dicembre 2025, quindi, si rende necessaria per consentire la prosecuzione da parte dei datori di lavoro pubblici delle operazioni di verifica, integrazione e certificazione della correttezza e completezza delle informazioni presenti nell'estratto contributivo di ciascun dipendente, sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di fine servizio/rapporto, evitando di incorrere nelle sanzioni civili previste in caso di mancato, tardivo o inesatto pagamento di contributi e premi alle gestioni previdenziali e assistenziali.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

Sezione non elaborata.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

La proposta mira a introdurre la proroga al 31 dicembre 2025 del termine attualmente fissato al 31 dicembre 2024 relativo agli strumenti di acquisto e negoziazione realizzati da Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività ed è finalizzata a garantire continuità e disponibilità degli strumenti stessi per le pubbliche amministrazioni. La modifica si pone in linea con gli obiettivi di innovazione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche coerentemente con gli impegni assunti dall'Italia per l'utilizzo delle risorse del PNRR. Il ricorso allo strumento del decreto-legge si rende necessario in quanto la proposta interviene in chiave modificativa su disposizioni di rango primario e in considerazione dell'urgenza derivante dall'imminente scadenza dell'attuale termine.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

La norma mira a sospendere, per 24 mesi, i procedimenti di revoca dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai cd. Confidi maggiori iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Tale revoca è prevista qualora non sia stato ancora conseguito o sia venuto meno il volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

La sospensione della revoca dell'autorizzazione per l'iscrizione al predetto albo è finalizzata ad evitare l'interruzione operativa per quei confidi che abbiano avviato processi di integrazione funzionali al raggiungimento della predetta soglia di volume di attività finanziari, tenuto anche conto che è incorso di elaborazione una revisione della normativa in materia.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)

L'art. 3, commi 9 e 10, della 8 agosto 1995, n. 335, prevede termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nello specifico, il richiamato comma 9 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Il successivo comma 10 stabilisce che i predetti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente e che, agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

Il comma 10-*bis* del menzionato art. 3 della medesima legge prevede la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Analogamente, il comma 10-*ter* prevede la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Ciò premesso, si è riscontrato che per i periodi antecedenti il 2021 le Amministrazioni pubbliche non hanno ancora concluso le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di previdenza.

Esse, infatti, si trovano a dover gestire sistematicamente richieste di integrazioni riportate negli estratti contributivi INPS, il che lascia presumere che il trasferimento dei dati esistenti (Denunce Mensili/Versamenti) dall'archivio INPDAP a quello INPS, avvenuto a seguito della fusione dei due enti, abbia determinato disallineamenti in varie posizioni assicurative.

Potendosi ragionevolmente escludere che, a fronte del pagamento delle retribuzioni, non siano seguiti i relativi versamenti della contribuzione e l'invio delle relative dichiarazioni secondo le procedure automatizzate susseguitesesi nel tempo (ved. modello 770/DMA/Flussi Uniemens), l'assenza di dati nell'estratto contributivo, pur a seguito di una regolare denuncia fatta dai sistemi informativi,

potrebbe derivare dalla mancata associazione da parte dell'INPS della denuncia in parola al corrispondente versamento contributivo.

La problematica in questione potrebbe far ricadere nella disciplina della prescrizione di cui alla legge 335/1995 anche la mancata sistemazione in Passweb delle varie posizioni assicurative da parte delle Amministrazioni. Infatti l'INPS, con circolare n. 169 del 15/11/2017, sulla base di un'interpretazione dinamica e sistematica dei richiamati commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, ha sostenuto che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applicano le regole previste dall'articolo 31 della legge n. 610/1952, ossia che: *«in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962»*.

In altri termini, in virtù di tale disposizione, il mancato assolvimento dei suddetti adempimenti obbligatori da parte dei datori di lavoro nei confronti dell'INPS, sia di natura dichiarativa (flussi Uniemens), sia di natura contributiva (versamenti), decorso il termine di prescrizione quinquennale, comporta, per gli stessi datori, l'onere della costituzione di una rendita vitalizia per i periodi di servizio utile, non associati al dovuto contributivo.

Le proroghe proposte consentirebbero, quindi, la prosecuzione delle predette operazioni di verifica, integrazione e certificazione della correttezza e completezza delle informazioni presenti nell'estratto contributivo di ciascun dipendente, le quali non sono espletabili in via massiva a causa della presenza di molteplici casistiche esistenti che non consentono di enucleare dei criteri generali idonei all'individuazione delle posizioni oggetto del necessario intervento correttivo di sistemazione.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

L'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, a carico dei datori di lavoro, il versamento di una sanzione civile nel caso di mancato o tardivo pagamento di contributi e premi alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero nel caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta (comma 8), con maturazione, qualora sia stato raggiunto il tetto massimo delle predette sanzioni civili senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, degli interessi sul debito contributivo nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (comma 9).

L'applicazione di tale regime sanzionatorio è stata tuttavia sospesa ad opera dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, stante l'impossibilità oggettiva per le Amministrazioni di adempiere entro i termini previsti originariamente dalla legge, ritenuti insufficienti vista la complessità dell'attività e la mole del carico di lavoro.

Pertanto, considerata l'imminente scadenza dei termini previsti dalla norma in esame, si rende necessaria una nuova sospensione del regime sanzionatorio ex articolo 116 della legge n. 388/2000.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

L'intervento normativo ha la finalità di prorogare la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A., già prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2 del decreto-legge n. 146/2021, delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, all'interno del quale nel 2021 è stata inserita la società AMCO.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

Il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati da Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Occorre evitare che le pubbliche amministrazioni di cui sopra non possano disporre di uno strumento aggregato per l'acquisizione dei propri servizi di connettività, ivi compresi quelli di telefonia fissa, fino al momento della disponibilità del nuovo contratto-quadro (c.d. SPC3) che sarà stipulato da Consip Spa in favore delle stazioni appaltanti a valle di una procedura di aggiudicazione.

Al riguardo, si fa presente che Consip ha provveduto a pubblicare un avviso di preinformazione per una gara a procedura aperta finalizzata all'acquisizione di servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le PA - (ed. 3) il 25 ottobre 2024. La pubblicazione della procedura è prevista per febbraio 2025 con conseguente disponibilità del contratto per le amministrazioni stimato per la fine del 2025.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

Risulta che i confidi vigilati ex art. 106 tub hanno concesso l'85% delle garanzie totali nel corso del 2022 (2,4 miliardi su un totale di 2,8), mentre la quota di garanzie erogate dai confidi minori si limita al 15%.

Al contempo a tali confidi è consentita una più vasta gamma di attività (cfr. art. 112, commi 5 e 6 del tub) rispetto al solo esercizio "in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali" previsto per i confidi minori dal comma 1 del medesimo art. 112 tub.

Pertanto, si è voluto salvaguardare la maggiore operatività di tali Confidi, già iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari, i quali, nonostante non rispettino la soglia minima prevista, stiano avviando un processo di integrazione funzionale che consentirà di rispettare il limite di volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, necessario per l'iscrizione nel predetto Albo.

Conseguentemente, si è proposto, in presenza di una tale situazione, per 24 mesi di sospendere il procedimento di revoca che, altrimenti, la Banca d'Italia sarebbe tenuta ad avviare.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici****Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)**

L'obiettivo primario della proposta è quello di favorire la prosecuzione da parte dei datori di lavoro pubblici delle operazioni di verifica, integrazione e certificazione della correttezza e completezza delle informazioni presenti nell'estratto contributivo di ciascun dipendente, le quali non sono espletabili in via massiva a causa della presenza di molteplici casistiche esistenti che non consentono di enucleare dei criteri generali idonei all'individuazione delle posizioni oggetto del necessario intervento correttivo di sistemazione, nonché della impossibilità di acquisire elementi da parte dell'INPS in merito alle singole posizioni.

L'obiettivo primario della proposta è quello di favorire la prosecuzione da parte dei datori di lavoro pubblici delle operazioni di verifica, integrazione e certificazione della correttezza e completezza delle informazioni presenti nell'estratto contributivo di ciascun dipendente, senza il rischio di incorrere nelle sanzioni civili in caso di mancato, tardivo o inesatto adempimento, da parte delle

amministrazioni stesse, degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dall'articolo 3, comma 10-*bis* della legge n. 335/1995.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

L'obiettivo primario della proposta è quello di favorire la prosecuzione da parte dei datori di lavoro pubblici delle operazioni di verifica, integrazione e certificazione della correttezza e completezza delle informazioni presenti nell'estratto contributivo di ciascun dipendente, senza il rischio di incorrere nelle sanzioni civili in caso di mancato, tardivo o inesatto adempimento, da parte delle amministrazioni stesse, degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dall'articolo 3, comma 10-*bis* della legge n. 335/1995.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

Al fine di soddisfare le esigenze indicate al punto precedente, l'intervento normativo modifica l'originaria disposizione contenuta nell'articolo 16-sexies, comma 2, estendendo la durata fino al 2028.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

La proposta normativa è volta a prorogare gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati da Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.

La modifica ha come obiettivo quello di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione.

Per garantire continuità dei servizi, con la conversione in legge del decreto-legge n. 198/2022 (Legge 14/2023), il Legislatore ha ritenuto opportuno prevedere che, ove il contratto di telefonia attualmente in corso abbia ancora massimale residuo, le amministrazioni possano procedere con proroga degli attuali contratti fino alla disponibilità del nuovo contratto SPC attraverso il quale potranno essere acquisiti anche i servizi di telefonia fissa.

Tenuto conto delle evoluzioni tecniche del settore di riferimento, i servizi di telefonia fissa non sono più oggetto di specifico strumento centralizzato realizzato da Consip Spa, ma saranno oggetto del prossimo contratto-quadro SPC, c.d. SPC3, che verrà stipulato dalla predetta Società.

Pertanto, per ragioni di continuità e di disponibilità di strumenti di acquisto e di negoziazione per il soddisfacimento dei fabbisogni di servizi di connettività, ivi compresi quelli di telefonia fissa, si rende necessaria la previsione di una estensione della proroga del termine attualmente previsto dall'articolo 1-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

Obiettivo generale è di non ridurre l'operatività dei confidi maggiori.

Obiettivo specifico è evitare la revoca dei predetti confidi dall'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari, conseguente all'autorizzazione della Banca d'Italia.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)

Sotto un versante quantitativo la norma proposta non amplierebbe, rispetto all'ordinamento vigente, le capacità delle Amministrazioni pubbliche per assolvere alle dovute verifiche ma consentirebbe alle stesse di avere un lasso di tempo maggiore rispetto a quello attualmente previsto.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

Sotto un versante quantitativo la norma proposta, rispetto all'ordinamento vigente, non comporta modifiche delle procedure essendo limitata allo spostamento del termine fissato per l'adempimento.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

In base all'articolo 3 dello statuto, l'oggetto principale della Società AMCO S.p.A. risulta essere l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

Le pubbliche amministrazioni che hanno aderito al precedente accordo quadro per servizi di trasmissione dati - SPC 2 sono 1218 per un valore totale di ordini pari a € 1850 mln.

Le pubbliche amministrazioni che hanno aderito all'accordo quadro per servizi di Telefonia Fissa 5 sono 1582 per un valore totale di ordini pari a € 378 mln.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

Si è tenuto conto:

- del livello di operatività dei confidi maggiori che risultano essere quelli che hanno concesso, dai dati rilevati nel corso del 2022, l'85% delle garanzie totali, pari a 2,4 miliardi su un totale di 2,8;
- del fatto che in corso di predisposizione un disegno di legge il quale reca disposizioni che riguardano, tra l'altro, la semplificazione per l'accesso al credito delle PMI soprattutto con il rilancio dei Confidi, mediante un intervento strutturale dell'intero sistema dei Confidi stessi.

2. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)

Per le motivazioni rappresentate, non si configurano soluzioni alternative alla proposta in oggetto, considerata la necessità di intervenire in chiave modificativa su disposizioni di rango primario. L'opzione zero è stata scartata in quanto determinerebbe il mancato assolvimento dei suddetti adempimenti obbligatori da parte dei datori di lavoro nei confronti dell'INPS, sia di natura dichiarativa (flussi Uniemens), sia di natura contributiva (versamenti), con la conseguenza che, decorso il termine di prescrizione quinquennale, le Amministrazioni datrici di lavoro sarebbero tenuti a costituire una rendita vitalizia per i periodi di servizio utile, non associati al dovuto contributivo.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

Per le motivazioni rappresentate, non si configurano soluzioni alternative alla proposta in oggetto, considerata la necessità di intervenire in chiave modificativa su disposizioni di rango primario. Per

quanto concerne l'opzione zero, tale soluzione non è perseguibile, in quanto la mancata proroga della sospensione comporterà sicuramente l'applicazione di sanzioni a carico delle Amministrazioni, con conseguente perdite per l'erario.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

Non elaborata.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

Gli strumenti aggregati aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività sono stati oggetto di un precedente intervento normativo di proroga: l'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è intervenuto estendendo la durata dei detti strumenti aggregati al 31 dicembre 2024. Per il contratto quadro stipulato da Consip Spa "SPC2", oltre alla proroga, è stato disposto anche un incremento pari al 50 % dell'importo complessivo massimo iniziale. Contestualmente è stata prevista la possibilità per le amministrazioni di prorogare alla medesima data del 31 dicembre 2024 i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

Considerato anche il precedente intervento *ex lege*, si ritiene che non vi siano altre opzioni di intervento per perseguire gli obiettivi di cui sopra, se non l'impiego di un analogo intervento normativo di proroga.

In considerazione della complessità dei servizi oggetto dei contratti SPC, la proroga al 31 dicembre 2025 è adeguata a garantire, secondo tempi idonei, la migrazione dei servizi di connettività delle amministrazioni aderenti al nuovo contratto quadro (SPC3). Occorre tener conto, infatti, che Consip Spa, in data 25 ottobre 2024, ha provveduto a pubblicare un avviso di preinformazione per la gara c.d. SPC3 ("Gara a procedura aperta finalizzata all'acquisizione di servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le PA - ed. 3) e che la pubblicazione della procedura è prevista per febbraio 2025 con conseguente disponibilità del contratto per le amministrazioni stimato per la fine del 2025.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

La sospensione per 24 mesi dei procedimenti di revoca, di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, dei cd. Confidi maggiori consente agli stessi di continuare ad operare, quali intermediari finanziari.

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)

Comportando una proroga dei termini per consentire un maggior lasso di tempo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche per le verifiche dovute, ne consegue una riduzione della possibile casistica di mancato rispetto degli obblighi contributivi. Inoltre, dalla proroga dei termini di prescrizione derivano evidenti vantaggi per le Amministrazioni pubbliche in qualità di datore di lavoro, nella misura in cui hanno un ulteriore anno a disposizione per la prosecuzione degli adempimenti necessari, e per tutti i dipendenti in relazione alla sistemazione della propria posizione assicurativa.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

Comportando una proroga dei termini il dispositivo consente un rinvio all'applicazione del regime sanzionatorio nel caso di mancato, tardivo o inesatto adempimento, da parte delle amministrazioni stesse, degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dall'articolo 3, comma 10-*bis* della legge n. 335/1995.

Tale proposta comporta benefici per la collettività, evitando alle Pubbliche Amministrazioni il pagamento di sanzioni derivanti da ritardi che graverebbero sulle Casse dello Stato.

Inoltre, dalla proroga dei termini di applicazione del regime sanzionatorio derivano evidenti vantaggi per le Amministrazioni pubbliche in qualità di datore di lavoro in relazione ai tempi necessari per le verifiche.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

L'intervento normativo consente di evitare effetti penalizzanti e limitanti sull'operatività della Società, che è intermediario finanziario vigilato ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario e opera, pertanto, in un contesto di mercato con operatori specializzati.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

Con riferimento alla categoria delle pubbliche amministrazioni, la continuità perseguita costituisce garanzia di operatività delle pubbliche amministrazioni interessate. Dall'intervento potrebbero derivare, altresì, risparmi per le singole amministrazioni, in termini di spesa e di processo, legati alla possibilità di utilizzo dei contratti in corso, risparmi che sarebbero quantificabili soltanto a consuntivo.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

Con l'intervento normativo si evita di ridurre il numero dei confidi maggiori che risultano essere quelli maggiormente operativi (l'85% delle garanzie sono concesse da tale categoria di confidi).

3.2 Impatti specifici**Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)****A. Effetti sulle PMI (Test PMI):**

non si rilevano esternalità dirette sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza:

non si rilevano esternalità dirette sulla concorrenza.

C. Oneri informativi:

la norma proposta non necessita di oneri informativi nei confronti di particolari categorie.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:

la proposta normativa non presenta profili di contrasto con il diritto euro-unitario e si pone in linea con i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

3.2 Impatti specifici**A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

non si rilevano significative esternalità positive e negative.

B. Effetti sulla concorrenza

non si rilevano esternalità dirette sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

la norma proposta non necessita di oneri informativi nei confronti di particolari categorie.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

la proposta normativa non presenta profili di contrasto con il diritto euro-unitario e si pone in linea con i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.**3.2 Impatti specifici**

Non vi sono ulteriori elementi rispetto a quanto già rappresentato.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)**3.2 Impatti specifici****A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Non si rilevano impatti sulle PMI derivanti dal presente intervento normativo.

B. Effetti sulla concorrenza

Con il presente intervento normativo non sono previsti obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane.

C. Oneri informativi

Non sussistenti

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento normativo in esame non presenta profili di contrasto con il diritto euro-unitario e non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)**3.2 Impatti specifici****A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Le PMI potranno avere un beneficio dalla norma in esame, considerato che i confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, oltre a rilasciare garanzie collettive dei fidi nei confronti delle PMI associate, possono concedere, al fine di favorire l'accesso al credito, altre forme di finanziamento di cui all'art. 106, comma 1, TUB, entro un limite pari al 20% del totale dell'attivo ed entro tale limite, possono anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie.

B. Effetti sulla concorrenza

Con il presente intervento normativo non si creano svantaggi concorrenziali.

C. Oneri informativi

Non sussistenti

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento normativo in esame non presenta profili di contrasto con il diritto euro-unitario e non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione****Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio in esame sono le varie Amministrazioni pubbliche, gli Istituti previdenziali, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio in esame sono le varie Amministrazioni pubbliche in qualità di datore di lavoro.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

L'intervento normativo proposto non necessita di successivi strumenti attuativi.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione della nuova normativa, atteso che la proroga, introdotta con atto avente forza di legge, non richiede interventi ulteriori per la sua efficacia.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione della nuova normativa, atteso che la sospensione, introdotta con atto avente forza di legge, non richiede interventi ulteriori per la sua efficacia.

4.2 Monitoraggio**Articolo 1, comma 2 (Proroga termini prescrizionali per il versamento dei contributi)**

Il monitoraggio dell'intervento rientra nei compiti istituzionali già affidati in materia alle singole Amministrazioni pubbliche.

Articolo 1, comma 3 (Proroga del regime sanzionatorio per il mancato, tardivo o inesatto pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali)

Il monitoraggio dell'intervento rientra nei compiti istituzionali già affidati in materia alle singole Amministrazioni pubbliche.

Articolo 3, comma 4, lettera b) - Proroga disposizioni in favore della AMCO S.p.a.

L'intervento normativo proposto non necessita di successivi strumenti attuativi.

Articolo 3, comma 7 (Proroga termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

Non si richiedono specifiche modalità di monitoraggio.

Articolo 3, comma 8 (Sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione dei Confidi)

Non si richiedono specifiche modalità di monitoraggio, considerato che il dato dell'iscrizione all'Albo degli intermediari ex 106 tub è pubblico.

Disposizioni in materia di Affari interni: Art. 2, comma 1, lettere a), b), Art. 2, commi 2, 3, 4, 5, lettere a), b), Art. 21, commi 1, 2,3

Referente ATN: Ministero dell'Interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 2, comma 1, lettera a)

(Proroga di sei mesi del termine per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato)

L'intervento proroga per un periodo di sei mesi il termine di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, concernente il percorso di carriera necessario per aver accesso allo scrutinio ai fini della promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato. In considerazione del fatto che risulta ancora in corso la revisione dell'assetto ordinativo degli Uffici con funzioni finali e di quelli con funzioni strumentali e di supporto della Polizia di Stato, la proroga risponde alla necessità di disporre dei tempi tecnici necessari per la definizione dei principi e della realizzazione della progressione in carriera dei funzionari.

Articolo 2, comma 1, lettera b)

(Proroga del termine di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

La norma in argomento proroga la disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui dal primo periodo dell'articolo 46, comma 5, del d.lgs. n. 95/2017, che incide sull'attuazione degli accordi sindacali afferenti ai predetti dirigenti nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio destinato al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile.

Articolo 2, commi 2 e 3

(Proroga in materia di permessi di soggiorno per le persone sfollate provenienti dall'Ucraina)

L'intervento provvede al rinnovo dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, in considerazione del perdurare del conflitto bellico e del connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina, che pertanto rende indispensabile il rinnovo in questione.

Articolo 2, comma 4

(Proroga della validità di graduatorie afferenti a procedure concorsuali relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

L'intervento consente di attingere da alcune graduatorie, tra cui quella del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco, garantendo le facoltà assunzionali anche per l'anno 2025, in considerazione anche dell'avvio, entro il mese di giugno dell'anno 2025, del 101° corso di formazione per allievi vigili del fuoco.

Per le restanti qualifiche indicate nella proposta, sebbene ad oggi risultino coperti tutti e 12 i posti previsti in organico dal decreto del Ministro dell'Interno 6 giugno 2024, si intende salvaguardare la possibilità di attingere alle graduatorie dei concorsi già effettuati, in caso di eventuali dimissioni dal servizio dei vincitori delle suddette procedure.

Tale intervento normativo è fondamentale per garantire il funzionamento della macchina del soccorso pubblico e le relative capacità assunzionali, anche in considerazione del fatto che la procedura del concorso a 350 posti di vigile del fuoco è ancora in corso di svolgimento.

Articolo 2, comma 5, lettera a)***(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

La proposta riguarda la proroga di termini al fine di procedere, nell'anno 2025, alle assunzioni previste. La mancata adozione del presente provvedimento di proroga, invero, inciderebbe negativamente sulla piena funzionalità del sistema di soccorso pubblico che fa capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il mancato apporto del cospicuo numero di unità di personale da assumere.

Articolo 2, comma 5, lettera b)***(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per attività di servizio anti Covid-19)***

L'intervento autorizza all'impiego, nel 2025, delle risorse non utilizzate nell'anno 2024, destinate al contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per contagio da COVID-19, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Ciò consente di completare l'erogazione del contributo in favore degli aventi diritto, in considerazione della complessità istruttoria per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con specifico riferimento alla patologia in questione.

Articolo 21, commi 1 e 2***(Abrogazione del termine per il completamento del collegamento telematico per l'acquisizione dei certificati necessari alle verifiche per il rinnovo del permesso di soggiorno mediante accesso a sistemi informatici e banche dati di varie Amministrazioni)***

L'intervento abroga i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il comma 4-quater del predetto articolo si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.

Il percorso di implementazione informatica risulta tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

Atteso che dal 2012 ad oggi tali interventi di adeguamento tecnologico non sono stati ultimati e i correlati collegamenti telematici occorrenti non sono stati realizzati, viene prevista l'abrogazione di cui sopra.

Articolo 21, comma 3***(Abrogazione dell'obbligo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni)***

La norma in esame abroga i commi 31-ter e 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

Al fine di introdurre una disciplina coerente con la giurisprudenza costituzionale e le competenze regionali in materia, l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali viene superata anche nello schema di disegno di legge delega per la riforma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), predisposto presso il Ministero dell'interno e sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2023, sul quale è stato recentemente riavviato il tavolo di lavoro tra tutti gli attori coinvolti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**Articolo 2, comma 1, lettera a)*****(Proroga di sei mesi del termine per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato)***

L'attuale termine di efficacia dell'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 non consente all'Amministrazione di disporre delle tempistiche necessarie per la definizione dei principi e della realizzazione della progressione in carriera dei funzionari, considerato che è ancora in corso il processo di revisione dell'assetto ordinativo degli Uffici con funzioni finali e di quelli con funzioni strumentali e di supporto della Polizia di Stato (finalizzato a determinarne natura, competenze, linee di dipendenza, sede e dotazioni organiche), che implicherà la modifica, tra l'altro, del decreto del Ministro dell'interno del 14 aprile 2022, recante la determinazione, alla data di adozione del provvedimento stesso e al 1° gennaio 2027, dei posti di funzione riservati ai funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale di livello non generale che espletano funzioni di polizia (nonché alle qualifiche equiparate delle carriere dei Funzionari tecnici, dei Medici e dei Medici veterinari della Polizia di Stato).

Tale articolato processo riorganizzativo costituisce il necessario presupposto rispetto alla definizione dei percorsi di carriera dei funzionari, destinatari della norma, i cui lavori potranno essere avviati, presumibilmente, nel corso dell'anno 2025.

Articolo 2, comma 1, lettera b)

(Proroga del termine di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

L'articolo 46, comma 5, del DLgs 29 maggio 2017, n. 95, all'ultimo periodo della disposizione prevede la disapplicazione, fino all'anno 2024, delle modalità di finanziamento dell'area negoziale dirigenziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate previste dal primo periodo della disposizione stessa, ai cui sensi si provvede all'attuazione degli accordi sindacali afferenti ai predetti dirigenti nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio destinato al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile.

In assenza di interventi di proroga, il suddetto meccanismo troverebbe applicazione a far data dall'anno 2025; nondimeno, sono da tempo in corso riflessioni circa l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate alla modifica del meccanismo di finanziamento in questione, prevedendo, in via generale, che i trattamenti accessori e gli istituti normativi relativi al personale dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa, destinatari della norma de qua, siano finanziati in modo analogo a quanto previsto per il restante personale. Pertanto, nelle more dell'elaborazione di tale intervento normativo, si rende necessaria una proroga della disapplicazione delle modalità di finanziamento della citata area negoziale attualmente previste dalla citata norma.

Articolo 2, commi 2 e 3

(Proroga in materia di permessi di soggiorno per le persone sfollate provenienti dall'Ucraina)

In Ucraina, il perdurare del conflitto in corso continua a generare conseguenze a livello internazionale, come l'ingente esodo di profughi, con ricadute importanti anche per l'Italia che si trova a fronteggiare l'afflusso ingente di persone in cerca di rifugio. Si rende necessario, pertanto, provvedere alla proroga delle misure in favore dei cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale, a partire dallo scoppio della guerra, e per quelli in arrivo, destinatari della presente norma.

Articolo 2, comma 4

(Proroga della validità di graduatorie afferenti a procedure concorsuali relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

In particolare, l'esigenza di poter assumere dalla graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023 appare necessaria per la programmata scadenza al giugno 2025, data per la quale non si ritiene possibile la conclusione del nuovo concorso pubblico a 350 posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, ancora in corso di svolgimento.

Articolo 2, comma 5, lettera a)***(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Si rende necessario che alla norma di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, si applichi una proroga per garantire, anche nell'anno 2025, le facoltà assunzionali nella qualifica di vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservate al personale volontario dello stesso Corpo nazionale, in relazione alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale graduatoria (*c.d. della stabilizzazione*) è stata, infatti, approvata con decreto del Ministro dell'interno 11 giugno 2019, n. 310, e il personale risultato idoneo costituisce i destinatari della norma.

Articolo 2, comma 5, lettera b)***(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per attività di servizio anti Covid-19)***

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 74-*bis* ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza da Covid-19, deceduto per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid, per patologia contratta durante lo stato d'emergenza in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individuati i soggetti fruitori del contributo, nonché le misure applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa (pari a 1,5 milioni di euro). Al fine consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo, nelle more dell'*iter* di adozione del menzionato decreto, l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha autorizzato l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico in favore degli stessi soggetti sopra indicati.

Il decreto ministeriale 19 gennaio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2022, n. 40) ha disciplinato il procedimento di erogazione del sopra detto contributo, fissando un importo pari a 25.000 euro per ogni evento infausto, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Successivamente, il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (art.2, comma2, lett. c) e il decreto- legge 30 dicembre 2023, n. 215 (art 2, comma 4, lett. b) hanno autorizzato l'impiego - negli anni 2023 e 2024 - delle risorse non utilizzate nel 2021 a favore dei familiari del personale di cui al citato articolo 74- *bis*.

La disposizione proposta mira a consentire la conclusione, nel corso del 2025, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto, familiari del personale delle diverse Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinatari della norma.

Articolo 21, commi 1 e 2***(Abrogazione del termine per il completamento del collegamento telematico per l'acquisizione dei certificati necessari alle verifiche per il rinnovo del permesso di soggiorno mediante accesso a sistemi informatici e banche dati di varie Amministrazioni)***

La realizzazione del canale informatico previsto dal comma 4-quinquies del DL 5/2012 per consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati, si è rivelata complessa anche per il coinvolgimento di plurimi livelli di governance, nonostante le ripetute proroghe, considerato che le azioni di informatizzazione dei suddetti

processi lavorativi sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati.

Articolo 21, comma 3

(Abrogazione dell'obbligo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni)

Evitare che i piccoli comuni incorrano nella procedura sostitutiva del Governo ex art. 8 della legge n. 131 del 2003 a causa del mancato rispetto dei termini.

I termini previsti per l'esercizio associati da parte dei comuni sono stati più volte prorogati, da ultimo al 31 dicembre 2024 (art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2024), anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del summenzionato art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 - come innovato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 - nella parte in cui non prevede la possibilità di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali del comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Articolo 2, comma 1, lettera a)

(Proroga di sei mesi del termine per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato)

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di coordinare la progressione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato con la compiuta determinazione dei posti di funzione riservati ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti, ai dirigenti superiori e qualifiche equiparate, che si presume di ultimare entro la fine dell'anno 2024.

Articolo 2, comma 1, lettera b)

(Proroga del termine di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

L'obiettivo specifico dell'intervento normativo è quello di coordinare il futuro avvio dell'area negoziale dirigenziale con l'introduzione di nuovi meccanismi di finanziamento della stessa, alternativi rispetto a quello attualmente previsto dall'articolo 46, comma 5, del d.lgs. n. 95/2017; mentre l'obiettivo generale è quello di armonizzare il relativo ordinamento.

Articolo 2, commi 2 e 3

(Proroga in materia di permessi di soggiorno per le persone sfollate provenienti dall'Ucraina)

L'obiettivo della disposizione è stabilire i termini e le modalità di rinnovo della validità dei titoli di soggiorno per protezione temporanea, il cui termine è fissato, per tutti i cittadini ucraini in Italia, al 31 dicembre 2024. I beneficiari di detta norma ammontano a circa 166.000 persone.

Non si rinvergono elementi informativi da utilizzare come indicatori.

Articolo 2, comma 4

(Proroga della validità di graduatorie afferenti a procedure concorsuali relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

L'obiettivo specifico è assicurare, anche nell'anno 2025, le facoltà assunzionali in diverse qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con la norma proposta si intende superare il problema evidenziatosi della salvaguardia della capacità assunzionale del Corpo nazionale, in considerazione anche dei tempi richiesti per la conclusione della procedura concorsuale a 350 posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, al fine di assicurare la piena funzionalità del dispositivo di soccorso.

Per le restanti qualifiche indicate nella proposta, si intende salvaguardare la possibilità di attingere alle graduatorie dei concorsi già effettuati, in caso di eventuali dimissioni dal servizio dei vincitori delle suddette procedure.

L'indicatore associato all'obiettivo è rappresentato dalle unità da assumere entro giugno 2025: 800 allievi vigili del fuoco da avviare al 101° corso di formazione, attingendo in parte dalla graduatoria del concorso pubblico a 300 posti, al fine di consentire l'assunzione di personale inserito nella graduatoria del concorso già svolto, che presenta circa 500 candidati idonei.

Articolo 2, comma 5, lettera a)

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'obiettivo specifico è quello di consentire l'assunzione di personale presente nella graduatoria già approvata con decreto del Ministro dell'interno 11 giugno 2019, n. 310, al fine generale di assicurare la piena funzionalità del dispositivo di soccorso costituito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Gli indicatori individuati al fine del monitoraggio, si basano sulla graduatoria già approvata, dalla quale devono essere attinte, ad oggi, a legislazione vigente, le seguenti unità di personale:

- 30 % di n. 100 unità per l'aumento di organico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1, comma 136;
- 30% di 229 unità per il ripianamento di organico ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 877;
- 30% delle assunzioni relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10 bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.

Articolo 2, comma 5, lettera b)

(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per attività di servizio anti Covid-19)

L'obiettivo specifico è quello di erogare i contributi agli aventi diritti, familiari del personale delle diverse Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, beneficiari della norma. La proposta di conservazione è riferita all'importo residuo, pari all'importo riconosciuto di 25.000 euro per ogni evento mortale, moltiplicato per le istanze ancora da definire.

Articolo 21, commi 1 e 2

(Abrogazione del termine per il completamento del collegamento telematico per l'acquisizione dei certificati necessari alle verifiche per il rinnovo del permesso di soggiorno mediante accesso a sistemi informatici e banche dati di varie Amministrazioni)

La norma mira ad eliminare il termine per il completamento della creazione di un canale informatico, finalizzato all'acquisizione dei certificati attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati, stante la complessità e le difficoltà tecniche che sono emerse negli anni per la realizzazione di tale collegamento telematico tra le diverse amministrazioni.

Articolo 21, comma 3

(Abrogazione dell'obbligo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni)

L'obiettivo specifico è consentire un intervento normativo coerente con la giurisprudenza costituzionale in materia.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

3.2 IMPATTI SPECIFICI

Articolo 2, comma 1, lettera a)

(Proroga di sei mesi del termine per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato)

3.1 I potenziali destinatari corrispondono alla forza effettiva complessiva dei vice questori aggiunti, dei vice questori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, che a ottobre 2024 ammonta a 1.828 unità.

L'intervento consente di regolare la progressione in carriera dei funzionari della Polizia di Stato, allineando l'avvio dei percorsi di carriera con la determinazione dei posti di funzione connessi agli incarichi da ricoprire negli Uffici centrali e territoriali della Polizia di Stato.

Con particolare riferimento ai costi, la disposizione legislativa della quale si chiede la proroga riveste carattere meramente ordinamentale, pertanto l'intervento proposto non genera oneri.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno
- B. Effetti sulla concorrenza. nessuno
- C. Oneri informativi: nessuno
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: nessuno

Articolo 2, comma 1, lettera b)

(Proroga del termine di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

3.1 I potenziali destinatari corrispondono alla forza effettiva complessiva del personale dirigenziale della Polizia di Stato, che a ottobre 2024 ammontava a 2.622 unità.

La disposizione legislativa riveste carattere meramente ordinamentale, pertanto l'intervento proposto non genera oneri.

3.2 Non ricorrono i presupposti per valutare i sottoindicati impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 2, commi 2 e 3

(Proroga in materia di permessi di soggiorno per le persone sfollate provenienti dall'Ucraina)

3.1. L'intervento normativo non comporta oneri aggiuntivi nei confronti dei soggetti attuatori (Questure della Repubblica) rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività di competenza; difatti, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ipotizzata si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Come noto, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico gli utenti – in via generale - sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7-*quater* e 7-*vicies-ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno
- B. Effetti sulla concorrenza. nessuno
- C. Oneri informativi: nessuno

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento risulta coerente con le disposizioni recate dalla Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, e prorogate, fino al 4 marzo 2026, per effetto della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024.

Articolo 2, comma 4

(Proroga della validità di graduatorie afferenti a procedure concorsuali relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

3.1. La norma impatta genericamente sulla collettività e nello specifico sul Corpo nazionale, stante la finalità perseguita di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. nessuno

C. Oneri informativi: nessuno

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento risulta in linea con i livelli di regolazione europea.

Articolo 2, comma 5, lettera a)

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

3.1. La norma impatta genericamente sulla collettività e nello specifico sul Corpo nazionale, stante la finalità perseguita di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. nessuno

C. Oneri informativi: nessuno

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento risulta in linea con i livelli di regolazione europea.

Articolo 2, comma 5, lettera b)

(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per attività di servizio anti Covid-19)

3.1. Il provvedimento non comporta alcun impatto economico, sociale ed ambientale, eccettuato il contributo a favore della limitata categoria degli aventi diritto all'elargizione, come sopra individuata.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. nessuno

C. Oneri informativi: nessuno

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento risulta in linea con i livelli di regolazione europea.

Articolo 21, commi 1 e 2

(Abrogazione del termine per il completamento del collegamento telematico per l'acquisizione dei certificati necessari alle verifiche per il rinnovo del permesso di soggiorno mediante accesso a sistemi informatici e banche dati di varie Amministrazioni)

Tale intervento normativo sebbene, per un verso, non comporti un "alleggerimento" per i soggetti attuatori in termini di incombenze burocratiche né, tanto meno, uno sgravio nei confronti dell'utenza, dall'altro,

implica un risparmio di spesa per ciò che attiene alle modalità di acquisizione informatiche della specifica documentazione amministrativa in esame nonché alle spese di completamento, manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati connessi.

Destinatari dell'intervento normativo sono gli stranieri in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nonché le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione etc.) a vario titolo coinvolte.

Articolo 21, comma 3

(Abrogazione dell'obbligo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni)

Destinatari dell'intervento sono i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non hanno avviato la procedura per svolgere le funzioni fondamentali in forma associati. Per tali comuni (qui servirebbe veramente un numero) l'abrogazione dell'obbligo previsto evita la procedura sostitutiva dal Governo ex art. 8 della legge 131 del 2003 a causa del mancato rispetto dei termini.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 ATTUAZIONE

4.2 MONITORAGGIO

Articolo 2, comma 1, lettera a)

(Proroga di sei mesi del termine per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato)

L'intervento non necessita di misure di monitoraggio specifiche.

Articolo 2, comma 1, lettera b)

(Proroga del termine di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

L'intervento non necessita di misure di monitoraggio specifiche.

Articolo 2, commi 2 e 3

(Proroga in materia di permessi di soggiorno per le persone sfollate provenienti dall'Ucraina)

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verranno attuati dal Ministero dell'Interno attraverso le strutture e le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implicino oneri per la finanza pubblica.

Le attività di controllo e monitoraggio, quindi, avranno luogo anche attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati relativi ai provvedimenti emessi e agli esiti del correlato contenzioso.

Articolo 2, comma 4

(Proroga della validità di graduatorie afferenti a procedure concorsuali relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

4.1. Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4.2. Il monitoraggio degli interventi normativi, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori individuati dalla Sezione 1, sono curati, con cadenza periodica, dalla competente Direzione centrale per le risorse umane.

Articolo 2, comma 5, lettera a)

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

4.1. L'attuazione della suddetta proposta normativa ha un impatto, innanzitutto, di tipo economico, essendo finalizzata a salvaguardare le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a fronte di procedure concorsuali di cui è stata già approvata la graduatoria.

L'intervento proposto impatta sulla piena funzionalità dei sistemi di soccorso pubblico, potendo la mancata adozione incidere sulla piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4.2. Il monitoraggio degli interventi normativi, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori individuati dalla Sezione 1, sono curati, con cadenza periodica, dalla competente Direzione centrale per le risorse umane.

Articolo 2, comma 5, lettera b)

(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per attività di servizio anti Covid-19)

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

L'intervento si esaurisce con la erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto e conseguentemente non sussiste un'esigenza specifica di monitoraggio dei dati e delle informazioni.

Articolo 21, commi 1 e 2

(Abrogazione del termine per il completamento del collegamento telematico per l'acquisizione dei certificati necessari alle verifiche per il rinnovo del permesso di soggiorno mediante accesso a sistemi informatici e banche dati di varie Amministrazioni)

Non applicabile.

Articolo 21, comma 3

(Abrogazione dell'obbligo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni)

L'attuazione dell'intervento andrà in parallelo con la citata revisione normativa della disciplina in materia di gestioni associate delle funzioni fondamentali dei comuni.

Disposizioni in materia finanziaria: Articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 lettera a), 6 e 10.

Referente AIR - Ufficio legislativo finanze.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La norma recata dall’**art. 3, comma 1** interviene a prorogare al 30 novembre 2025 il termine previsto dall’art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, relativo alla registrazione degli aiuti di Stato, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

Tali aiuti riguardano l’adozione di alcune misure straordinarie concernenti l’imposta municipale propria (IMU) dovuta dai titolari di attività operanti nel settore del turismo. La proroga si rende necessaria al fine di consentire ai comuni di alimentare correttamente il registro relativo ai suddetti aiuti.

La norma recata dall’**art. 3, comma 2** dispone il differimento al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024) del termine per il regime di sospensione di responsabilità previsto dall’articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Tale proroga si rende opportuna sia in considerazione dell’imminente emanazione del Codice degli incentivi, in attuazione di quanto previsto dalla legge 27 ottobre 2023, n. 160, che reca la “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, sia alla luce delle misure di aiuto rientranti nel quadro temporaneo di crisi e transizione a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.

L’art. 3, comma 3 è finalizzato ad estendere al 31 dicembre 2025, il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2024, per la presentazione all’Agenzia del demanio, da parte degli Enti territoriali interessati, dell’istanza di trasferimento in proprietà a titolo non oneroso degli immobili statali appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione alla predetta Agenzia, che sono interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le suddette risorse (PNRR, PNC, PNIEC

La proroga al 31.12.2025 del termine per la prestazione all’Agenzia del demanio delle domande di trasferimento da parte degli enti territoriali interessati degli immobili di proprietà dello Stato oggetto dei suddetti finanziamenti appare coerente sia con quanto previsto in linea generale nei bandi per l’assegnazione dei finanziamenti del PNRR, del PNC, del PNIEC che riguardano gli enti territoriali che prevedono che l’effettiva realizzazione degli interventi dagli stessi indicati debba avvenire entro il 2026.

L’art. 3, comma 4, lett. a) si inserisce nell’ambito di analoghe iniziative, sino ad oggi adottate, finalizzate a consentire all’Agenzia del demanio di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, di razionalizzazione e contenimento degli spazi nonché di efficientamento digitale ed energetico del patrimonio in uso alla Pubblica amministrazione.

La disposizione **di cui all’art. 3, comma 6** (in materia di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali) rende valida anche per il periodo d’imposta 2025 la disposizione che prevede che i soggetti che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali non possono emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. L’intervento normativo

prolunga, dunque, al 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i medici e gli altri operatori sanitari, già valido nei precedenti periodi d'imposta dal 2019 al 2024.

La disposizione di cui **all'art. 3, comma 10** intende rinviare al 1° gennaio 2026 il termine previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 per il passaggio dal regime di esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime di esenzione IVA per talune operazioni rese da enti senza scopo di lucro ed enti associativi, in linea con quanto previsto dall'articolo 132 della direttiva (UE) 2006/112/CE.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La norma recata dall'**art. 3, comma 1** si collega alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia da COVID-19 ed è diretta ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato. Il differimento del termine in discorso si rende necessario per dare la possibilità ai comuni di alimentare correttamente il registro, tenuto conto del fatto che gli enti locali hanno bisogno di adeguati tempi per verificare l'adempimento dell'imposta gravante sui soggetti passivi che hanno beneficiato delle suddette misure di aiuto.

Va precisato, peraltro, che il periodo di tempo previsto dalla legge per l'accertamento delle entrate degli enti locali supera il periodo concesso per la registrazione, con la conseguenza che alcune misure di aiuto potrebbero non essere state registrate tempestivamente, proprio perché accertate successivamente alla scadenza programmata per la registrazione sul RNA.

La norma recata dall'**art. 3, comma 2** interviene in materia di aiuti di Stato differendo il termine per il regime di sospensione di responsabilità previsto dall'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020.

In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* (cd. "Temporary Framework") e, tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, l'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 ha disposto la sospensione del regime di responsabilità previsto dal citato articolo 31-*octies*, per effetto del quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Il perdurare della crisi economica dovuta alla pandemia e l'elevato numero di aiuti riconosciuti alle imprese hanno indotto il legislatore a intervenire. Pertanto, dapprima, con il decreto-legge n. 73 del 2022, successivamente con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ("decreto Milleproroghe 2023") è stata disposta la proroga, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 del regime di sospensione di responsabilità patrimoniale previsto dal menzionato articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020.

In tale contesto, tenuto conto della legge 27 ottobre 2023, n. 160, che ha delegato il Governo alla revisione e alla semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese nonché delle numerose agevolazioni riconosciute in base a quanto stabilito dal «*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, la disposizione di ulteriore proroga in materia di responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo

52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dispone un ulteriore differimento al 31 dicembre 2025 del regime di sospensione di responsabilità previsto dall'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020.

L'art. 3, comma 3 estende fino al 31 dicembre 2025 il termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2024 –per la presentazione all'Agenzia del demanio, da parte degli Enti territoriali, dell'istanza di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili statali appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione alla predetta Agenzia, che sono interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'art. 3, comma 4, lett. a) estende al 31 dicembre 2025 il termine di cui al comma 1 dall'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha introdotto una disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della disposizione e, nel testo in vigore, fino al 31 dicembre 2024 dalle amministrazioni pubbliche centrali, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. In particolare, la norma prevede che le predette Amministrazioni non applicano le riduzioni del canone di mercato (15% e 30%) previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, in presenza di una delle condizioni puntualmente individuate.

Il termine di cui alla disposizione oggetto della proposta, originariamente previsto al 31 dicembre 2023, era stato già prorogato al 31 dicembre 2024 dal comma 1 dell'articolo 3 dal Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

La problematica da affrontare è quella di allocare le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in immobili più funzionali e performanti sotto il profilo dell'efficientamento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione del bene, in linea con quanto previsto dalla normativa UE in materia di energia e clima, finalizzata al rinnovamento e all'adeguamento del patrimonio immobiliare.

In termini di impatto della norma oggetto di proroga è stata rappresentata, nell'ambito della relativa relazione tecnica, la neutralità finanziaria della stessa, derivante dalla circostanza che la non applicazione delle riduzioni del 15% e del 30%, rispetto ai canoni congruiti dall'Agenzia del demanio, risulta compensata dall'individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato (sia dal punto di vista energetico, sia dei contratti di locazione in essere, sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni di spazi allocati), dalla più agevole regolarizzazione delle locazioni passive (frequentemente ostacolata dagli ingenti investimenti necessari a rendere gli immobili conformi e funzionali alle esigenze delle amministrazioni statali), nonché dalla rinegoziazione dei contratti stipulati, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, con i Fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all'ultimo canone corrisposto.

A tale ultimo riguardo, si rappresenta che la proroga di cui alla norma in esame è essenziale per la positiva conclusione di molteplici contratti con le Proprietà. Valga come significativo esempio la complessa e condivisa **negoziazione in corso dei nuovi contratti con uno degli aventi causa FIP**, il cui buon esito comporterebbe la necessaria regolarizzazione di circa 19 posizioni, infungibili e strategicamente indispensabili per il MIT, con l'immediato passaggio da una indennità di occupazione

(basata sull'ultima annualità contrattuale del 2022), pari a 7,8 mln di euro annui, a un canone per i nuovi contratti pari complessivamente a 6,4 mln di euro annui (canone congruito dall'Agenzia non scontato del 15%), **con un risparmio annuo di 1,4 mln di euro**. Per rimanere sempre all'interno dello stesso esempio, qualora non si riuscisse a concludere la predetta negoziazione, cui elemento essenziale, come già rappresentato, è la conferma del riconoscimento della mancata riduzione del 15% sul canone di affitto congruito dall'Agenzia, quest'ultima, in qualità conduttore unico, non solo dovrebbe continuare a pagare 7,8 mln di euro annui, ma allo scadere del termine di 48 mesi dalla cessazione del contratto, previsto dall'art. 4, comma 2-*septies* del D.L. 351/2001 (dicembre 2026 per FIP e dicembre 2027 per FP1), sarà tenuta a corrispondere una indennità di occupazione maggiorata del 50% (pari quindi a 11,7 mln di euro), in luogo della suddetta indennità attualmente versata. Il tutto senza considerare i possibili effetti economici negativi legati all'insorgenza del contenzioso per il riconoscimento del maggior danno e per le connesse azioni di rilascio immobiliare.

Pur risultando difficile la precisa quantificazione del complessivo risparmio di spesa per locazioni passive che, per effetto della proroga della norma in argomento, potrebbe derivare dalla mancata applicazione delle riduzioni del 15% e del 30%, si evidenzia che la disposizione, nell'ultimo biennio, ha consentito la regolarizzazione **di circa 190 utilizzi** in regime di extra contrattualità (*rectius*, irregolarità), mediante la stipula di nuovi contratti ad un canone di circa 36 mln di euro annui, su un monte di circa 2.000 utilizzi precari per i quali lo Stato corrisponde circa 190 mln annui di indennità di occupazione. Il dato certo è che questa importante azione di regolarizzazione non sarebbe stata possibile in assenza della norma in questione, in quanto per le proprietà sarebbe risultato maggiormente conveniente il regime extra contrattuale.

A fini della misurazione dell'impatto della proroga si rappresenta che l'ultima delle condizioni di cui all'art. 16-*sexies*, lett. c della disposizione - secondo cui la riduzione del 15% non si applica se il nuovo canone congruito è più basso rispetto all'ultimo canone pagato (già ridotto del 15%) - è quella che ricorre con più frequenza nella prassi e che, quindi, risulta avere il maggiore impatto, non solo in termini di successo nella regolarizzazione dei locazioni della PA, ma soprattutto dal punto di vista del risparmio misurabile in termini di minore spesa per le locazioni passive. Su questo profilo, il risparmio quantificato per le circa 190 posizioni regolarizzate, negli ultimi due anni, che in assenza della riduzione del 15% non sarebbero andati a buon fine, si aggira intorno a **1,5 mln di euro annui** (ulteriori rispetto a quelli che deriverebbero dal buon esito della negoziazione con gli aventi causa del Fondo FIP di cui sopra). Il predetto risparmio è calcolato come differenza tra la precedente indennità di occupazione (già detratta del 15%) che versavano le PA e il canone di locazione congruito dall'Agenzia, in applicazione dell'articolo 16-*sexies*, senza applicazione del taglio del 15%. Tale calcolo sconta la non sempre puntuale indicazione di tutti i dati a sistema da parte delle PA.

Per quanto riguarda i contratti conclusi al ricorrere delle altre due condizioni ovvero utilizzo di immobili con maggiore prestazione energetica (lett. a) e contrazione degli spazi (lett. b), il vantaggio che ne deriverebbe è legato ai potenziali minori costi gestionali connessi all'utilizzo di minori spazi che verrebbero presi in locazione con il parametro di 15 mq/addetto (a fronte dell'attuale parametro, tra 20 e 25 mq/addetto, di cui al comma 222-*bis* della L. 191/2009), ovvero all'utilizzo di immobili appartenenti ad una migliore classe di prestazione energetica (dalla B in su), anche a fronte di un aumento del canone di affitto.

Ne consegue che gli effetti, in termini di risparmio della spesa, derivanti dalla applicazione della norma possono riguardare: il risparmio energetico, l'ottimizzazione degli spazi e il minor costo del canone di affitto.

A ciò si aggiunga, in termini generali, che in ogni caso la permanenza delle amministrazioni in utilizzi extracontrattuali esporrebbe lo Stato a potenziali rischi connessi a tali situazioni non regolari, nonché

a possibili contenziosi per il rilascio forzoso e per il riconoscimento del maggior danno, scoraggiando le Proprietà a firmare i nuovi contratti per regolarizzare le situazioni pregresse.

L'intervento di cui all'art. 3, **comma 6** si è reso necessario per permettere la ricerca di un punto di equilibrio tra digitalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari, da un lato, e rispetto dei dati personali, dall'altro. Infatti, sin dall'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica sono state sollevate perplessità circa il trattamento dei dati personali sensibili che sarebbero stati contenuti nelle fatture elettroniche e di conseguenza che sarebbero transitati per il Sistema di Interscambio – SDI dell'Agenzia delle entrate. Sul punto, si è espresso inoltre il Garante per la protezione dei dati personali, che, con il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, ha stabilito che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non debbano emettere fattura elettronica che transiti attraverso il Sistema di Interscambio qualora riguardi l'erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall'invio dei dati tramite Sistema Tessera Sanitaria. Nel provvedimento si osserva, infatti, che le fatture emesse da operatori sanitari solitamente riportano nella descrizione informazioni molto specifiche sulle prestazioni eseguite, indicative dello stato di salute del paziente: trattasi pertanto di informazioni ulteriori rispetto a quelle necessari a fini fiscali, non proporzionate all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.

Con riguardo all'art. 3, **comma 10**, occorre premettere che la modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d'infrazione 2008/2010, archiviata il 7 febbraio 2024, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell'ente.

In tale contesto, è stato, quindi, integrato l'articolo 10, del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall'imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell'IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

L'articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024.

Con l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; da ultimo, l'articolo 3, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 215 del 2023 ha previsto che l'articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La proroga è stata ritenuta utile per agevolare i soggetti passivi interessati dalla modifica del regime, concedendo agli stessi un periodo di tempo suppletivo per organizzarsi in vista del passaggio al regime di esenzione IVA che comporta, tra l'altro, l'obbligo per tali soggetti di dotarsi di partita IVA, di assoggettarsi ai conseguenti adempimenti (fatturazione e registrazione delle operazioni, obbligo di presentazione della dichiarazione IVA), tranne il caso in cui l'ente opti per la dispensa dagli adempimenti, ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, la proroga dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale IVA risulta coerente con la revisione generale del sistema dell'imposta sul valore aggiunto, che verrà disposta in attuazione dell'articolo 7, lett. g), della legge n. 111 del 2023 che prevede come criterio di delega, fra gli altri, quello della razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale. La sospensione dell'applicazione della disposizione in commento potrebbe essere, infatti, funzionale a un miglior coordinamento con le altre modifiche che saranno introdotte in materia e con gli ulteriori interventi di semplificazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

L'obiettivo dell'art. 3, comma 1, va ricercato essenzialmente nella necessità di consentire ai comuni (destinatari diretti della misura) di alimentare correttamente il Registro nazionale aiuti.

L'obiettivo dell'art. 3, comma 2 è di concedere un maggior lasso temporale per assolvere agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 alle Autorità responsabili che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto. Ciò anche in vista dell'imminente emanazione del Codice degli incentivi, in attuazione di quanto previsto dalla legge 27 ottobre 2023, n. 160, che reca la "*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*", e alla luce delle misure di aiuto rientranti nel quadro temporaneo di crisi e transizione a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03. La disposizione ha quali **destinatari diretti** le Autorità responsabili della concessione o dell'erogazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, soggette al regime di responsabilità di cui all'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. La norma annovera fra i **destinatari indiretti** l'Agenzia delle entrate, quale soggetto tenuto a effettuare l'iscrizione degli aiuti individuali automatici e semi-automatici fruiti dai contribuenti solo a seguito della preventiva registrazione della misura di aiuto o dell'aiuto *ad hoc* da parte della relativa Autorità responsabile nell'apposito registro (RNA, SIAN e SIPA). Nell'ambito dei **destinatari indiretti** è possibile ricomprendere coloro che hanno beneficiato di somme relative ad aiuti di Stato per i quali non sono stati assolti gli obblighi di registrazione della relativa misura da parte dell'Autorità responsabile.

L'obiettivo dell'art. 3, comma 3 è di favorire il buon esito degli investimenti da effettuarsi con fondi nella disponibilità dell'ente richiedente il trasferimento dell'immobile di proprietà dello Stato ovvero degli interventi finanziati con i fondi (PNRR, PNC, PNIEC) riguardanti immobili dello Stato utilizzati dai predetti enti territoriali, per i propri scopi sociali o istituzionali, prevedendo un termine maggiore per la presentazione della richiesta all'Agenzia del demanio per andare incontro alle esigenze degli enti territoriali che hanno interesse ad acquisire la proprietà, a titolo gratuito, di immobili dello Stato oggetto di progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, ovvero di interventi candidati al finanziamento, in tutto o in parte, con le predette risorse.

L'art. 3, comma 4, lett. a) ha come obiettivo quello di promuovere l'efficientamento del patrimonio in uso alla Pubblica amministrazione, la razionalizzazione e il contenimento degli spazi, il reperimento sul mercato di soluzioni allocative che tengano conto dei nuovi fabbisogni anche in termini di funzionalità e di efficientamento digitale e energetico e favorire la regolarizzazione di quelle occupazioni che non è stato possibile contrattualizzare per la mancata accettazione da parte del proprietario di un canone abbattuto ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 95/2012.

Le disposizioni di cui alla norma oggetto di modifica risultano orientate, in generale, a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico: a) l'allocazione delle pubbliche Amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni; b) la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle Amministrazioni statali di cui all'art. 2, comma 222, primo periodo, della legge n. 191/2009 (ossia, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi; c) la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva ad un canone che "*deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto*".

Al riguardo la proroga al 31.12.2025 di cui alla norma in esame è essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa che conseguirebbe dalla positiva conclusione di molteplici contratti con le Proprietà tra cui in particolare, come detto, la complessa e condivisa **negoiazione in corso dei nuovi contratti con uno degli aventi causa FIP**, il cui buon esito comporterebbe **un risparmio annuo di 1,4 mln di euro**, cui si aggiungerebbero i potenziali risparmi derivanti dalla regolarizzazione delle utilizzazioni con le altre proprietà che negli ultimi due anni di vigenza della disposizione da prorogare, ha consentito di risparmiare circa **1,5 mln di euro** annui. A ciò si aggiunga il risparmio conseguente alle riduzioni dei consumi derivanti dall'utilizzo di immobili più efficienti dal punto di vista energetico e all'ottimizzazione degli spazi (da 20/25 mq addetto a 15 mq/addetto) da cui discende anche un minor costo del canone di affitto.

L'art. 3, comma 6, prorogando il divieto di fatturazione elettronica in capo agli operatori sanitari anche per il periodo d'imposta 2025, persegue l'obiettivo di concedere maggior tempo all'organo legislativo per il raggiungimento di una soluzione normativa che permetta il giusto temperamento degli interessi in gioco: quello al rispetto dei dati personali e alla tutela della *privacy* da una parte e quello di una piena digitalizzazione dall'altra.

Si rende così possibile l'elaborazione di un quadro normativo più complesso in tema di fatturazione elettronica, che permetta di proteggere i dati sensibili dei pazienti, in particolare quelli indicativi del loro stato di salute, adeguando la legislazione vigente secondo le indicazioni del Garante della *privacy*.

I destinatari **diretti** sono gli operatori sanitari che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria e, in base all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Trattasi, in particolare, di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e soggetti iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Per fornire una parziale dimensione quantitativa della potenziale platea dei destinatari diretti, si consideri che nel 2022 risultano censiti oltre 200 mila medici specialisti, circa 50 mila odontoiatri, oltre 80 mila farmacie, oltre mille istituti di cura pubblici e privati (dati ISTAT). I destinatari **indiretti** sono, invece, le persone fisiche nei confronti delle quali vengono emesse le fatture relative a prestazioni sanitarie.

L'art. 3, comma 10 persegue l'obiettivo generale di concedere agli enti interessati un maggior margine di tempo per adeguarsi ai nuovi adempimenti IVA a cui saranno soggetti in ragione dell'acquisizione di una piena soggettività IVA e del passaggio al regime di esenzione IVA che comporta, infatti, l'obbligo per tali soggetti di dotarsi di partita IVA e di assoggettarsi ai conseguenti adempimenti (fatturazione e registrazione delle operazioni, obbligo di presentazione della dichiarazione IVA).

2.2 INDICATORI

Per la norma di cui all'art. 3, **comma 1**, costituiscono indicatori: il numero dei comuni che devono provvedere ad alimentare il Registro nazionale aiuti; il numero dei comuni che vi provvederanno nel periodo di proroga; il numero dei comuni che risulteranno inadempienti alla fine del periodo.

Per la norma di cui **all'art. 3, comma 2** gli indicatori sono costituiti dal numero di registrazioni dei regimi di aiuto effettuate da parte delle Autorità responsabili nel lasso temporale oggetto della proroga.

Per l'intervento normativo di cui all'**art. 3, comma 3** gli indicatori sono costituiti dal maggior numero (rispetto a quello attuale) di progetti di riqualificazione e investimento presentati aventi ad oggetto

immobili di proprietà dello Stato e dalle corrispondenti maggiori risorse PNRR, PNC, PNIEC utilizzate da parte degli enti titolari dei finanziamenti.

Con riferimento all'art. 3, comma 4, lett. a) gli indicatori sono costituiti da:

- effettiva riduzione dei consumi energetici e, quindi, dei costi di gestione dei beni;
- riduzione della spesa pubblica per affitti passivi per effetto della realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento degli spazi locati dalle Amministrazioni statali e della allocazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici in immobili più funzionali e performanti.

Per la norma di cui all'art. 3, comma 6 un utile indicatore è costituito dall'apprezzamento degli stakeholders, ossia i destinatari delle fatture relative a prestazioni sanitarie (destinatari indiretti), la cui privacy viene tutelata dalla disposizione in esame.

L'art. 3, comma 10 posticipa al 1° gennaio 2026 l'applicazione del regime di esenzione IVA per talune operazioni realizzate da enti senza scopo di lucro e da enti associativi. In tale contesto non è possibile individuare indicatori di riferimento dal momento che le operazioni poste in essere da enti senza scopo di lucro e enti associativi rimangono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Per la norma di proroga di cui all'art. 3, comma 1 in esame, avrà come impatto la completa e corretta alimentazione da parte degli enti locali del Registro nazionale aiuti.

Per l'art. 3, comma 2, avrà come impatto quello di concedere ai destinatari diretti (Autorità responsabili della concessione o dell'erogazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, soggette al regime di responsabilità di cui all'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) per effettuare gli adempimenti amministrativi richiesti.

L'intervento normativo di cui all'art. 3, comma 3 avrà l'impatto di facilitare la realizzazione di investimenti su immobili dello Stato finanziati con risorse del PNRR, del PNC e del PNIEC, nonché il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla medesima normativa.

L'art. 3, comma 4, lett. a) non produce effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto la non applicazione delle riduzioni del 15% e del 30%, rispetto ai canoni congruiti dall'Agenzia del demanio, si ritiene possa essere compensata dall'individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato (sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati), dalla più agevole regolarizzazione delle locazioni passive (frequentemente ostacolata dagli ingenti investimenti necessari a rendere gli immobili conformi dal punto di vista sismico alle esigenze delle amministrazioni statali), nonché rinegoziazione dei contratti stipulati, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, con i Fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all'ultimo canone corrisposto.

Le medesime considerazioni possono valere anche per la neutralizzazione dell'incremento della spesa conseguente alla mancata applicazione delle riduzioni di cui all'art. 3 del D.L. 95/2012 con i risparmi derivanti dall'utilizzo di minori spazi che verrebbero presi in affitto con il parametro di 15 mq/addetto, ovvero con il passaggio alle classi di prestazione energetica dalla B in su.

Più nello specifico in termini di impatti positivi della riduzione degli spazi affittati e della miglior prestazione energetica degli edifici assunti in locazione, si evidenzia una conseguente minore spesa per canoni di locazione proporzionata alla minore superficie occupata e una significativa riduzione dei costi di gestione in capo alle Pubbliche amministrazioni utilizzatrici in linea con gli obbiettivi del *Green new deal* europeo, Fit For 55 e dell'Agenda 2030.

L'art. 3, comma 6 ha come impatto quello di garantire la tutela della privacy per la categoria di destinatari indiretti.

L'art. 3, comma 10

3.2 Impatti specifici non presenta carattere innovativo, lasciando immutato il regime di esclusione IVA applicabile alle operazioni realizzate da enti senza scopo di lucro ed enti associativi, pertanto non sono previsti impatti economici, sociali ed ambientali.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Gli interventi normativi delle proposte di cui **all'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 lett. a), 6, 10** non producono effetti nei confronti delle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Le misure di cui **all'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 lett. a), 6, 10** lasciano inalterato il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

Le norme di cui **all'art. 3, commi 1, 3, 4 lett. a), 10** non comportano l'introduzione di oneri informativi.

La disposizione di cui **all'art. 3, commi 2 e 6** non prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi, tenuto conto che, in base all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, gli obblighi di natura fiscale non rientrano nei c.d. oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per l'art. 3, **commi 1, 2, 3, 4 lett. a), 6, 10** non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, trattandosi di disposizione che non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'art. 3, **commi 1, 2, 3, 4 lett. a), 6, 10** risultano immediatamente applicabili, per cui non necessitano di ulteriori provvedimenti attuativi. Con particolare riferimento al **comma 4**, si evidenzia che l'Agenzia del demanio provvederà ad accurata programmazione delle attività necessarie a garantire la concreta e coerente attuazione delle disposizioni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, di razionalizzazione e contenimento degli spazi nonché di efficientamento digitale e energetico del patrimonio in uso alla Pubblica amministrazione.

4.2 Monitoraggio

Per il monitoraggio **dell'art. 3, commi 1, 2, 6** potranno essere utilizzati gli indicatori individuati nel punto 2.2.

Con riguardo all'art. 3, **commi 3 e 4 lett. a)**, l'Agenzia del demanio provvederà a monitorare, sulla base degli indicatori sopra individuati, in ragione dei dati e delle informazioni raccolte tramite applicativi e sistemi in uso all'Agenzia del demanio, i progressi nell'attuazione degli obiettivi dell'intervento.

L'articolo 3, **comma 10** rinvia al 1° gennaio 2026 l'applicazione del menzionato articolo 5, comma 15-quater; come tale non presenta carattere innovativo e non modifica il regime IVA attualmente applicabile alle prestazioni realizzate da enti senza scopo di lucro ed enti associativi. Ne consegue

che la disposizione in commento non richiede forme specifiche di monitoraggio diverse da quelle attualmente a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Disposizioni in materia di salute: art. 4 (*Disposizioni concernenti termini in materia di salute*)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della salute

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’intervento normativo in esame dispone la proroga di taluni termini legislativi previsti da disposizioni in materia di salute.

Proroga degli organi dell’ente strumentale della Croce Rossa Italiana fino alla conclusione della liquidazione di cui sull’articolo 8, comma 2, decreto legislativo 2012 n. 178.

L’intervento normativo in esame è finalizzato alla soppressione del termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana dovrebbero concludere le loro attività.

I destinatari diretti dell’intervento sono gli organi deputati alla liquidazione (commissario liquidatore e comitato di sorveglianza) di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178.

Proroga del termine per la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini di cui sull’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

L’intervento normativo ha l’obiettivo di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine del 31 dicembre 2024 indicato dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini. La proroga è giustificata dalla perdurante e grave situazione bellica in Ucraina, la quale rende necessaria l’adozione di misure di supporto per i cittadini ucraini ancora presenti sul territorio devastato dalla guerra. In particolare, la proroga risulta indispensabile per consentire a questi cittadini di allontanarsi dal proprio Paese e di giungere in Italia, attraverso l’istituzione e il mantenimento di strumenti giuridici che facilitino il loro ingresso.

La proroga in questione non risponde solo a una necessità di carattere umanitario, ma si configura altresì come una misura opportuna per rispondere al flusso di rifugiati ucraini diretti verso il nostro Paese. In virtù della norma di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 21 del 2022, tali cittadini, in possesso dei requisiti ivi previsti, potrebbero continuare a entrare in Italia non solo come rifugiati, ma anche come professionisti sanitari o socio-sanitari, contribuendo così, almeno in parte, al recupero della loro dignità personale e professionale, gravemente vulnerata dal conflitto in corso.

In merito all’esercizio temporaneo delle suddette qualifiche professionali, il mancato intervento della proroga determinerebbe il venir meno, in fase di reclutamento da parte delle strutture sanitarie o sociosanitarie, del riferimento al “Passaporto europeo delle qualifiche dei rifugiati” (EQPR), con la conseguente riestensione della disciplina di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 34 del 2023.

I destinatari diretti dell’intervento sono i soggetti in possesso delle qualifiche professionali per i medici e gli operatori socio-sanitari provenienti dall’Ucraina; quelli indiretti sono i cittadini che godranno di un maggior livello di tutela della salute in ragione della riduzione della grave carenza di personale sanitario.

Proroga del termine per le misure straordinarie previste per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori-socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La norma proposta prevede la proroga per l'anno 2025 della possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale:

- secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m., di procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge n. 145 del 2018 e s.m., conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.;

e

- secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m., di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate (selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni) qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;

nonché

- secondo quanto previsto dal successivo comma 5, del medesimo articolo 2-ter, di conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi dal secondo anno di corso della scuola di specializzazione.

La proroga delle disposizioni in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare, anche per l'anno 2025, alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza.

I destinatari diretti dell'intervento sono le aziende ed enti del SSN, il personale sanitario e, indirettamente i cittadini che godranno di un maggior livello di tutela della salute.

Proroga del termine per le aziende ed enti del SSN la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

L'obiettivo della proposta è quello di continuare a consentire alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di proseguire nella possibilità, fino al 31 dicembre 2025, di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione nella disciplina. L'ulteriore proroga delle disposizioni in esame si rende necessaria per il permanere della grave carenza di personale anche in considerazione del fatto che, in determinate aree territoriali, i concorsi per il

reclutamento di dirigenti medici specializzati vanno frequentemente deserti ovvero nelle graduatorie è collocato un numero di candidati idonei largamente insufficiente a coprire i relativi fabbisogni e, conseguentemente, a garantire i livelli assistenziali minimi. I professionisti non specialisti potranno garantire un adeguato supporto ai medici specialisti agevolandone le attività.

I destinatari diretti sono le aziende e gli enti del SSN, il personale sanitario e, indirettamente i cittadini che potranno godere di un maggior livello di tutela della salute.

Proroga del periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

L'intervento normativo ha l'obiettivo di differire al 31 dicembre 2024 il termine del 30 giugno 2023 indicato dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 e s.m., quale termine ultimo entro il quale il personale medico, privo del diploma di specializzazione, deve maturare il requisito dei tre anni di servizio ivi previsto al fine di partecipare, fino al 31 dicembre 2025, ai concorsi per l'accesso alla dirigenza del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

La proroga è giustificata principalmente dalla particolare situazione di carenza di medici registrata su tutto il territorio nazionale soprattutto nei servizi di emergenza – urgenza, consentendo in tal modo di poter ampliare la platea dei professionisti che possono partecipare alle procedure concorsuali indette per accedere alla dirigenza del SSN nei predetti servizi.

I destinatari diretti dell'intervento sono i professionisti che possono partecipare alle procedure concorsuali indette per accedere alla dirigenza del SSN nei predetti servizi e quelli indiretti, invece, sono i cittadini.

Proroga del termine previsto per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche di cui all' articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018.

L'intervento normativo in esame è finalizzato alla proroga del termine previsto per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche.

Proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., prevede che: “E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni, [...]”. Il comma 3 del medesimo articolo 1, prevede poi che: “Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una commissione [...]”. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 171 del 2016 e s.m. poi: “Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1”.

Orbene, in data 1° aprile 2020 si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet del Ministero della

salute del prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale di cui trattasi, successivamente integrato all'esito della riapertura dei termini di partecipazione alla selezione.

Pertanto, per i soggetti iscritti nell'elenco predetto, la validità dell'iscrizione sarebbe scaduta il 31 marzo 2024.

Al riguardo, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, aveva disposto la proroga del termine di validità dell'iscrizione nel predetto elenco nazionale, per i soggetti iscritti nel citato elenco pubblicato in data 1° aprile 2020, fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Ciò posto, nelle more del completamento delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco in parola, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del SSN, anche per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR, si rende necessario prorogare la predetta iscrizione fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

I destinatari diretti sono i soggetti iscritti nel citato elenco e, indirettamente, anche le regioni e province autonome.

Proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni del regolamento che disciplina la raccolta a titolo gratuito di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati ai fini dell'armonizzazione con la disciplina vigente che prevede lo svolgimento di tale attività a titolo gratuito o con contratto libero professionale di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024. Con decreto 30 agosto 2023, n. 156 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 20 - ter, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché sulla base del disposto di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato adottato il regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti, prestata a titolo gratuito ed occasionale da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.

A seguito della scarsa adesione all'attività da parte dei medici, stante il carattere gratuito della prestazione, il Legislatore ha avvertito la necessità di intervenire sulla predetta disposizione prevedendo, mediante l'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge n. 215 del 2023 e s.m. che: «All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,»»; pertanto, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al citato comma 5-ter, l'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge n. 215 del 2023, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al predetto regolamento fino al 31 dicembre 2024.

Tanto premesso, stante la complessità dell'iter procedurale volto all'attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023 e s.m., si rende necessario prorogare, fino al 31 dicembre 2025, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al citato decreto n. 156 del 2023.

I destinatari diretti sono i laureati in medicina e chirurgia abilitati che effettuano la raccolta a titolo gratuito di sangue e di emocomponenti e quelli indiretti i cittadini.

Proroga del termine di adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale, di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024.

L'intervento proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture sanitarie, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. I destinatari sono le regioni e le province autonome, le aziende e gli enti del SSN nonché i privati accreditati e gli assistiti.

Proroga della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario, di cui all'articolo 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Nelle more del completamento dell'iter di modifica del codice penale avviato dalla Commissione per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, istituita presso il Ministero della Giustizia con DM del 28 marzo 2023 (cd. Commissione Nordio), i cui lavori, conclusi nel corso del mese di maggio 2024, hanno condotto ad una proposta di riforma della responsabilità medica, al fine di tutelare gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni, si rende necessario prorogare, fino al 31 dicembre 2025, la validità delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8-septies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

I destinatari diretti dell'intervento sono gli esercenti le professioni sanitarie.

Proroga del termine entro cui i laboratori devono adeguarsi a degli specifici standard organizzativi e di personale per ottenere da parte delle regioni e province autonome dei contributi di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo alla riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. I destinatari sono i laboratori, gli enti del SSN e gli assistiti.

Proroga per l'assegnazione di incarichi convenzionali ai medici in formazione in medicina generale iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e interviene sulla disciplina delle incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

L'intervento normativo consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio

professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di mantenere gli incarichi già assegnati ovvero di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione, rimessi all'Accordo collettivo nazionale (ACN) nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. L'assegnazione degli incarichi convenzionali è comunque subordinata rispetto ai medici già in possesso del diploma e agli altri medici aventi diritto a qualsiasi titolo all'inserimento nella graduatoria regionale in forza di altra disposizione.

La norma è giustificata principalmente dalla particolare situazione di carenza di medici di medicina generale; essa consente ai corsisti di assumere i predetti incarichi convenzionali considerando al contempo, come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge in argomento, le ore di attività svolte dai medici assegnatari dei medesimi incarichi quale attività pratica, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I destinatari diretti sono i professionisti sanitari e quelli indiretti i cittadini.

Proroga per l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale e di assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo di cui all'articolo 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'intervento normativo ha l'obiettivo di portare a regime le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inerenti "misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta".

La norma in parola consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, facendo valere l'attività prestata quale attività pratica, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L'esigenza di portare a regime la predetta disposizione è dettata dalla particolare situazione di carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio, e prevede la prosecuzione nella previsione della predetta disciplina speciale incentivando i medici in formazione ad assumere incarichi provvisori o di sostituzione valorizzando l'attività svolta a tutti gli effetti quale attività pratica ai fini del conseguimento del titolo. I destinatari diretti sono i professionisti sanitari e quelli indiretti i cittadini.

Incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità. L'intervento normativo per far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del SSN anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario. La problematica del perdurare di eccessivi tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e la carenza del personale sanitario rende necessario un ulteriore intervento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, commi 218-222, della

legge 30 dicembre 2023 n. 213. L'intervento determina un impatto economico positivo per gli operatori sanitari, quali destinatari diretti del provvedimento; inoltre, incide positivamente sul sistema sanitario e indirettamente sul livello di tutela dei cittadini.

Proroga per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale della possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

L'intervento normativo interviene sull'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 6 del decreto legge n. 215 del 2023 e s.m..

Tale disposizione ha prorogato le previsioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m., consentendo alle aziende ed enti del SSN, per tutto il 2024, di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza dal collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Ciò verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore. I destinatari diretti sono le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, i professionisti sanitari e quelli indiretti i cittadini.

Proroga degli organi dell'ente strumentale della Croce Rossa Italiana fino alla conclusione della liquidazione

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'ente strumentale alla Croce rossa italiana è stato posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi, nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, sono stati nel tempo prorogati.

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana permangono particolari aspetti di criticità, che emergono anche dall'ultima relazione semestrale predisposta dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), relativa al periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023.

L'obiettivo della procedura concorsuale è quello di procedere alla liquidazione del patrimonio dell'Ente con contestuale soddisfacimento della massa creditoria ammessa allo stato passivo.

Nello specifico, relativamente all'accertamento della massa passiva, a fronte di un totale di n. 431 ricorsi presentati in opposizione allo stato passivo ne risultano ancora pendenti n. 154, ammontanti a una sorte capitale di euro 15.631.906,40 e ad oggi risultano calendarizzate udienze oltre l'anno 2025. In proposito, appare utile evidenziare che recentemente è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 212 della Legge Fallimentare il versamento del VI acconto a favore dei crediti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile, per un ammontare complessivo di euro 14.532.320,09; al 31 dicembre 2023 risultano invece crediti chirografari ancora da soddisfare ammontanti complessivamente a euro 27.922.369,14.

Con riferimento al realizzo della massa attiva, è presente ancora un patrimonio da liquidare composto di n. 490 unità immobiliari, per un valore catastale complessivo pari a euro 48.671.718,31, che

necessita di consistenti e continui interventi manutentivi.

Alla luce delle criticità evidenziate non è possibile ipotizzare la chiusura della procedura liquidatoria nel breve termine, per cui si rende necessaria l'ulteriore prosecuzione della stessa e la conseguente proroga degli Organi fino alla conclusione della liquidazione.

I destinatari diretti dell'intervento sono, pertanto, gli organi deputati alla liquidazione (commissario liquidatore e comitato di sorveglianza) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La finalità dell'intervento è la continuità della gestione liquidatoria dell'Ente Strumentale attraverso la proroga del Commissario liquidatore e del Comitato di Sorveglianza fino alla fine della liquidazione, consentendo un ordinato cronoprogramma delle operazioni di chiusura.

2.2 Indicatori

Gli indicatori che possono permettere di verificare il raggiungimento della suddetta finalità sono il numero di alienazioni del patrimonio immobiliare effettuate a seguito di asta pubblica, il numero dei creditori dell'Ente ammessi al passivo della liquidazione soddisfatti e, inoltre, l'andamento del contenzioso determinato dalle opposizioni allo stato passivo.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La proroga degli organi è finalizzata alla soddisfazione delle posizioni creditorie coinvolte nella procedura liquidatoria mediante i provvedimenti del Commissario e dei pareri resi dal Comitato di Sorveglianza.

L'intervento non evidenzia impatti negativi, in quanto è finalizzato alla prosecuzione della liquidazione coatta amministrativa per il soddisfacimento della massa creditoria, in buona parte composta da lavoratori dipendenti.

Inoltre, l'eliminazione del termine del 31 dicembre 2024 consente la proroga degli organi della procedura fino alla conclusione delle operazioni, senza ulteriori reiterati interventi normativi di proroga.

Tale soluzione comporta, inoltre, anche una evidente economia in termini di "tempo lavoro", in quanto evita la periodica attivazione di una articolata procedura amministrativa che porti alla emanazione di reiterate norme di proroghe per garantire il prosieguo della procedura.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La norma, in relazione al suo contenuto, non avrà impatti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non determina effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

L'attuazione dei provvedimenti relativi alla liquidazione sono in capo al Commissario liquidatore e al Comitato di Sorveglianza che vengono prorogati con la norma in esame.

4.2 Monitoraggio

Non è stabilito lo specifico monitoraggio della misura, bensì una vigilanza del Ministero della salute sulle attività poste in essere dagli organi preposti alla liquidazione della Croce Rossa mediante l'esame delle relazioni che, ai sensi dell'articolo 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore deve presentare in relazione all'andamento della gestione. Detta vigilanza viene altresì attuata mediante provvedimenti autorizzatori sugli atti del Commissario.

Proroga del termine per la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini.**1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

La proroga delle disposizioni di cui trattasi si rende necessaria in considerazione dell'attuale necessità di affrontare la carenza di medici e operatori socio-sanitari nel nostro Paese e dalla perdurante e grave situazione bellica in Ucraina, la quale rende indefettibile l'adozione di misure di supporto per i cittadini ucraini ancora presenti sul territorio devastato dalla guerra. In particolare, la proroga risulta indispensabile per consentire a questi cittadini di allontanarsi dal proprio Paese e di giungere in Italia, attraverso l'istituzione e il mantenimento di strumenti giuridici che facilitino il loro ingresso.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

Gli obiettivi della proposta sono finalizzati a continuare a consentire ai cittadini ucraini, in possesso

dei requisiti ivi previsti, di continuare ad entrare in Italia non solo come rifugiati, ma anche come professionisti sanitari o socio-sanitari, contribuendo così, almeno in parte, al recupero della loro dignità personale e professionale, gravemente vulnerata dal conflitto in corso.

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio, è rappresentato dal numero di cittadini ucraini che attraverso le procedure facilitate previste dall'articolo 34, comma 1, primo periodo del decreto legge n. 21 del 2022 e s.m., esercitano la propria professione in Italia.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento in esame risulta avere un impatto positivo in ambito sociale per i cittadini di provenienza dell'Ucraina, visto il perdurare della crisi bellica in quanto consente ai professionisti sanitari e socio sanitari di esercitare la loro attività professionale in Italia, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero. Inoltre, l'intervento impatta positivamente anche sul sistema sanitario in ragione della carenza di personale sanitario e sulla tutela della salute dei cittadini, quali destinatari indiretti dell'intervento.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento legislativo sono in via primaria le regioni e province autonome. Non si ravvisano, inoltre, incidenze del provvedimento sulla organizzazione e attività della pubblica amministrazione, in quanto le funzioni che i soggetti interessati sono chiamati a svolgere sono già normativamente attribuite ai medesimi.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dalle aziende del SSN che stipulano contratti a tempo determinato e/o conferiscono incarichi libero-professionali.

Proroga del termine per le misure straordinarie previste per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori-socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'aggravio della gestione delle liste d'attesa derivante anche dalla pandemia e l'esigenza di continuare ad avvalersi della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante il periodo dell'emergenza da COVID-19, sono le ragioni per cui si rende necessario prorogare ancora per un anno le disposizioni di cui trattasi, nei limiti di spesa consentiti per il personale delle aziende e degli enti del SSN a legislazione vigente.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi che hanno guidato l'intervento normativo sono *in primis* quelli di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19.

Ciò attraverso il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, nonché attraverso contratti a tempo determinato stipulati con le procedure semplificate di cui all'articolo 2 *ter* del decreto legge n. 18 del 2020 e s.m..

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio, è rappresentato dal livello di adesione dei medici all'attività e dal relativo impatto sui servizi.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento impatta positivamente sul sistema sanitario e indirettamente sul livello di tutela della salute dei cittadini, in quanto con la proroga dei termini si consente una migliore gestione delle liste d'attesa ed un rafforzamento strutturalmente dei servizi sanitari regionali.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento legislativo sono in via primaria le regioni e province autonome. Non si ravvisano, inoltre, incidenze del provvedimento sulla organizzazione e attività della pubblica amministrazione, in quanto le funzioni che i soggetti interessati sono chiamati a svolgere sono già normativamente attribuite ai medesimi.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dalle aziende, dalle regioni e per le liste d'attesa dal Ministero della salute e dall'Agenas.

Proroga del termine per le aziende ed enti del SSN la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi di specializzazione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La proposta intende far fronte alle carenze di personale registrate su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà per le aziende e gli enti del SSN di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali - che spesso non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti - nonché dell'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti, i cui effetti sono stati resi ancor più evidenti dalla pandemia da Covid-19, prevedendo una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni dell'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m..

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo della proposta è, dunque, quello di consentire alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di proseguire nella possibilità, fino al 31 dicembre 2025, di continuare a reclutare laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi a supporto delle attività dei medici specialisti.

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio, è rappresentato dal livello di adesione dei medici alle procedure di reclutamento.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento impatta positivamente sul sistema sanitario e, indirettamente sulla tutela della salute dei cittadini, visto il perdurare della difficoltà per le aziende e gli enti del SSN di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali nonché dell'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento legislativo sono le regioni e province autonome e le aziende ed enti del SSN.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dalle aziende del SSN e dalle Regioni.

Proroga del periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La proroga del termine si rende necessaria in considerazione dell'attuale necessità di affrontare la carenza di medici registrata nei servizi di emergenza – urgenza su tutto il territorio nazionale, consentendo ai professionisti che non abbiano conseguito il diploma di specializzazione, ma che abbiano maturato nei predetti servizi, entro il 31 dicembre 2024, tre anni di servizio, prestato anche non continuativamente, con contratti di lavoro flessibile, ovvero che abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, di poter partecipare alle procedure concorsuali indette per accedere alla dirigenza del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi della proposta sono finalizzati, nell'ambito delle misure approntate per affrontare la carenza di personale medico registrata nei servizi di emergenza - urgenza, a consentire ai professionisti, privi del diploma di specializzazione ma che abbiano maturato nei predetti servizi, entro il 31 dicembre 2024, tre anni di servizio, prestato anche non continuativamente, con contratti di lavoro flessibile, ovvero che abbiano svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, di poter partecipare alle procedure concorsuali indette per accedere alla dirigenza del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio, è rappresentato dal livello di partecipazione dei medici privi del diploma di specializzazione, ma in possesso dei requisiti previsti dalla norma, alle procedure concorsuali indette per accedere alla dirigenza del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento impatta positivamente sul sistema sanitario e, indirettamente sul livello di tutela dei cittadini, visto il perdurare della carenza di medici nei servizi di medicina di emergenza – urgenza.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento legislativo sono in via primaria le regioni e province autonome. Non si ravvisano, inoltre, incidenze del provvedimento sulla organizzazione e attività della pubblica amministrazione, in quanto le funzioni che i soggetti interessati sono chiamati a svolgere sono già normativamente attribuite ai medesimi.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dalle aziende del SSN che assumono i predetti professionisti.

Proroga del termine previsto per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento si inserisce in un contesto di transizione del monitoraggio della spesa farmaceutica italiana, nel canale degli acquisti diretti, che prevede il passaggio dal sistema consolidato NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) alla rilevazione basata sulla fatturazione elettronica. Tuttavia, sono emerse significative criticità operative e amministrative legate alla fatturazione elettronica, come l'asincronia dei dati, l'incompletezza delle informazioni e i rischi di duplicazione delle fatture. Questi problemi compromettono la precisione del monitoraggio e la corretta valutazione della spesa farmaceutica, con potenziali impatti negativi sui bilanci statali e regionali. La richiesta di prorogare ulteriormente l'utilizzo dei dati accessibili con NSIS è quindi necessaria per garantire una gestione affidabile e continua della spesa farmaceutica, evitando i rischi di esporre l'Agenzia a conseguenze di natura erariale e a eventuali contenziosi di natura giurisdizionale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il presente intervento normativo ha la finalità di prorogare l'utilizzo, da parte dell'AIFA, dei dati accessibili con NSIS, evitando l'utilizzo prematuro della fatturazione elettronica, che presenta criticità non ancora risolte. La proroga permetterà la corretta gestione del monitoraggio della spesa farmaceutica.

2.2 Indicatori

- n. di accessi ai dati da parte di AIFA.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La proroga proposta consentirebbe all'AIFA di continuare ad utilizzare i dati accessibili con NSIS, con la conseguenza di ridurre l'incertezza nel monitoraggio della spesa farmaceutica e del relativo procedimento di ripiano nel canale degli acquisti diretti e quindi di superare il rischio di incorrere in un'analisi sottostimata dei dati di spesa con la fatturazione elettronica, con possibili conseguenze di natura erariale. La proroga comporterebbe, altresì, di evitare un'incertezza dei dati di spesa e dei relativi conteggi contenendo il rischio di eventuali contenziosi da parte delle aziende farmaceutiche e consentendo alle regioni di chiudere i propri bilanci e di gestire tempestivamente i procedimenti relativi alla spesa farmaceutica in modo tempestivo.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Non si ravvisano eventuali impatti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano eventuali effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non si ravvisano eventuali oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea appaiono rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

L'intervento regolatorio è attuato dall'AIFA e dal Ministero della salute attraverso le strutture tecniche e informatiche dedicate

4.2 Monitoraggio

L'intervento regolatorio proposto si pone in continuità con il passato e confermerebbe l'approccio sistematico realizzato da AIFA, dalle Regioni, dal Ministero della salute e dal MEF finalizzato alla raccolta dei dati necessari per il monitoraggio della spesa farmaceutica.

Proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il legislatore con il decreto legislativo n. 171 del 2016 e s.m. ha definito una procedura idoneativa in virtù della quale ogni due anni una nuova Commissione procede ad una nuova selezione che ha l'obiettivo di garantire un'alimentazione costante e continuativa dell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore Generale delle ASL, fermo restando che coloro che superano la selezione, e sono pertanto inseriti nell'elenco stesso, conseguono una idoneità quadriennale all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN.

L'alimentazione costante e continuativa dell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti prevista dal legislatore avviene attraverso lo svolgimento ogni due anni delle prescritte procedure, tuttavia la riapertura dei termini dell'ultima procedura di aggiornamento dell'elenco nazionale (aggiornamento anno 2022) ha dilatato i tempi per l'avvio della nuova procedura con la conseguente necessità di assicurare a coloro che hanno conseguito l'idoneità nel 2020 - la cui iscrizione nell'elenco è valida fino al 31 dicembre 2024, secondo quanto disposto dal citato articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 215 del 2023 - di mantenere l'idoneità senza soluzione di continuità fino al completamento delle procedure di aggiornamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Ciò al fine di non veder pregiudicata la possibilità per i soggetti inseriti nell'elenco nazionale pubblicato il 1° aprile 2020 di partecipare alle procedure selettive regionali e, al contempo, al fine di

non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, anche per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR.

Preliminarmente, occorre evidenziare della ratio sottesa alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2016 e s.m..

Una delle principali ragioni della malagestio che negli ultimi anni ha riguardato molte aziende ed enti del SSN è stata con il tempo considerata il crescente livello di politicizzazione delle nomine aziendali che, in molti casi, ha portato alla scelta di manager privi delle necessarie specifiche competenze tecniche e gestionali, proprie di un settore del tutto peculiare quale quello della sanità. Da qui la necessità di introdurre dei correttivi al fine di rinvenire un punto di equilibrio tra fiduciarità ed imparzialità, mediante l'adozione di soluzioni che, nel rispetto del riparto delle competenze Stato-Regioni, conducessero ad un progressivo affievolimento della discrezionalità nella gestione degli incarichi.

Pertanto, al fine di favorire la scelta dei migliori al di fuori delle eventuali influenze della politica regionale e, dunque, di slegare la nomina dei direttori generali dalla "fiducia politica" per agganciarla ad una valutazione di tipo "tecnico", si è ritenuto di dover prevedere una selezione nazionale volta a verificare che tutti coloro che, poi, parteciperanno alle selezioni locali per il conferimento degli incarichi siano effettivamente in possesso di specifici requisiti di professionalità in ordine alla gestione.

Con la legge delega (i.e. la legge n. 124 del 2015) e il richiamato d.lgs n.171 del 2016 e s.m., dunque, nel proseguire il percorso già intrapreso dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m., e portato avanti con il decreto-legge n. 158 del 2012, si è inteso valorizzare il principio della netta separazione tra politica e amministrazione nella gestione del servizio sanitario.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Ciò posto, la proroga proposta si rende necessaria, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, anche per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR.

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio, è rappresentato dal numero dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSN.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento in esame ha un impatto positivo sui destinatari, avendo lo scopo, nelle more del completamento delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dg, di prorogare, in via del tutto eccezionale, l'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN limitatamente a quei soggetti che, nelle more del completamento delle procedure predette, in caso contrario vedrebbero preclusa la possibilità di partecipare alle procedure selettive regionali.

In particolare, i principali vantaggi sono:

1. per i destinatari diretti, ovvero i 491 soggetti inseriti nell'elenco nazionale pubblicato sul sito internet di questo Ministero in data 1° aprile 2020, così come successivamente integrato, quello di non vedersi preclusa la possibilità di partecipare alle procedure indette dalle Regioni per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle Aziende e degli Enti dei SSR.
2. per i destinatari indiretti, individuati nelle Regioni e Province Autonome, non vedere ridotta la platea di soggetti, altamente qualificati, ai quali conferire i predetti incarichi.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione non incide sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento legislativo è il Ministero della salute.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dal Ministero della salute che gestisce l'elenco nazionale,

Proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni del regolamento che disciplina la raccolta a titolo gratuito di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati ai fini dell'armonizzazione con la disciplina vigente che prevede lo svolgimento di tale attività a titolo gratuito o con contratto libero professionale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La proposta intende prorogare a tutto il 2025 la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto interministeriale n. 156 del 2023, al fine di armonizzarlo alla normativa sopravvenuta.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo della proposta è, dunque, quello di estendere la proroga, fino al 31 dicembre 2025, della sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto interministeriale n. 156 del 2023.

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio, è rappresentato dall'adeguamento, entro il 31 dicembre 2025, del decreto interministeriale n. 156 del 2023 alla normativa sopravvenuta.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento ha un impatto positivo sui laureati in medicina e chirurgia abilitati che effettuano la raccolta di sangue ed emocomponenti, in quanto la predetta attività potrà essere esercitata anche con contratto libero-professionale e non soltanto a titolo gratuito.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti

destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento legislativo sono le Regioni e province Autonome e le aziende ed enti del SSN.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dalle aziende del SSN e dalle Regioni.

Proroga del termine di adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per la concorrenza del 2021) all'articolo 15 ha introdotto importanti modifiche al sistema di accreditamento istituzionale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 50, con particolare riferimento ai relativi articoli 8-*quater*, comma 7 e 8-*quinqüies*, comma 1-*bis*, i quali trovano potenziale applicazione all'intero novero delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte di strutture ed organizzazioni private accreditate, ivi comprese le comunità terapeutiche per l'assistenza delle persone con dipendenze patologiche, per i relativi aspetti sanitari.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del DM 19 dicembre 2022, recante disciplina attuativa della suddetta riforma di cui alla Legge 118/2022, nell'ambito delle competenze assegnate al Ministero della Salute - Direzione Generale della programmazione sanitaria quale sede del Tavolo Nazionale dell'Accreditamento - TRAC, originariamente istituito con l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 dicembre 2012, sul documento recante «Disciplina per revisione della normativa dell'accreditamento», in attuazione dell'art. 7, comma 1, del Patto per la salute 2010/2012 (rep. atti n. 259/CSR), e da ultimo rinnovato ad inizio 2024 con nuova denominazione di Tavolo Nazionale dell'Accreditamento, si è provveduto ad attivare uno specifico confronto istituzionale tra il livello centrale di governo e le Regioni e Province Autonome, nell'ambito dell'azione di supporto e di monitoraggio assegnato dal suddetto decreto per l'attuazione della suddetta riforma.

Nell'ambito di tali lavori, è emersa l'esigenza di implementare il livello di integrazione tra i caratteri propri del sistema di accreditamento istituzionale e di convenzionamento tra le strutture private accreditate e il Servizio Sanitario Nazionale, di cui al d.lgs. 502/92, e il principio di maggiore apertura nei confronti degli operatori privati accreditati, posto alla base della citata riforma di cui all'art. 15 della Legge 118/2022, secondo criteri di gradualità, proporzionalità e differenziazione, che tengano

conto delle caratteristiche delle diverse aree assistenziali anche in termini di garanzia della continuità assistenziale, declinati nel rispetto delle prerogative dei singoli ordinamenti regionali anche in ragione.

Ciò consentirà di rendere più congrua la tempistica per lo sviluppo della disciplina nei termini di cui sopra, consentendo alle regioni e alle province autonome di implementare in modo coerente, efficace e sostenibile per i propri sistemi sanitari le azioni istituzionali già avviate per dare corretta attuazione della riforma di cui alla legge 118/2022.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Consentire un'implementazione della tutela della concorrenza, secondo i dettami della riforma di cui all'articolo 15 della legge di 118/2022 in materia di accreditamento istituzionale e selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto delle competenze dei singoli ordinamenti regionali e secondo criteri di gradualità, proporzionalità e differenziazione, che tengano conto delle caratteristiche delle diverse aree assistenziali anche in termini di garanzia della continuità assistenziale.

2.2 Indicatori

Adozione entro il termine indicato nell'intervento in esame, da parte degli ordinamenti regionali, di misure volte alla piena implementazione all'interno dei propri ordinamenti delle previsioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7 e 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del d.lgs. 502/92 così come modificato ad opera dell'articolo 15 della legge 118/2022.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Impatto sugli enti del Servizio Sanitario Nazionale: implementare in termini di qualità e sostenibilità le risorse impiegate per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato.

Impatto sulla generalità degli assistiti: implementare la qualità dell'offerta di prestazioni rese da parte del Servizio Sanitario Nazionale tramite il ricorso agli erogatori privati accreditati.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Implementare le potenzialità di accesso al mercato delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale per il tramite delle strutture ed organizzazioni private accreditate, con particolare riferimento al rilascio di nuovi accreditamenti istituzionali e alle successive selezioni per l'individuazione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali.

B. Effetti sulla concorrenza

Implementare il livello di apertura al mercato del sistema di acquisto di prestazioni dell'SSN da privato accreditato, secondo criteri di relativa proporzionalità e sostenibilità, nel rispetto delle caratteristiche delle diverse aree assistenziali e delle esigenze di continuità ed appropriatezza delle prestazioni rivolte agli assistiti.

C. Oneri informativi

Non si prevedono nuovi o ulteriori oneri informativi, rispetto alla normativa vigente.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

L'attuazione dell'emendamento in esame si inserisce nell'ambito delle attività di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 della legge n. 118 del 2022, e al relativo decreto attuativo DM 19 dicembre 2022.

4.2 Monitoraggio

L'attuazione dell'emendamento proposto, quale mera proroga termini, rientra nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 4 del suddetto DM 19 dicembre 2022, attuativo della riforma di cui all'articolo 15 della legge 118/2022.

Proroga della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La norma si colloca nell'ambito delle misure volte a tutelare gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni, anche al fine di garantire la serenità degli operatori, la sicurezza e la qualità delle cure e arginare il fenomeno della cd. medicina difensiva, riducendo, conseguentemente, il numero dei contenziosi in ambito medico.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

Gli obiettivi della proposta sono quelli di tutelare gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni, anche al fine di garantire la serenità degli operatori, la sicurezza e la qualità delle cure e arginare il fenomeno della cd. medicina difensiva, riducendo, conseguentemente, il numero dei contenziosi in ambito medico.

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento

regolatorio: riduzione del n. di contenziosi in ambito medico e del ricorso a strumenti di medicina difensiva.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento impatta positivamente sui professionisti sanitari che saranno maggiormente tutelati nell'esercizio della loro attività. L'intervento determina una diminuzione dei contenziosi in ambito medico e del ricorso a interventi di medicina difensiva, con conseguente riduzione dei costi a carico della finanza pubblica e delle liste d'attesa.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Non si ravvisano incidenze del provvedimento sulla organizzazione e attività della pubblica amministrazione, in quanto le funzioni che i soggetti interessati sono chiamati a svolgere sono già normativamente attribuite ai medesimi.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dalle Regioni/P.A. e dalle aziende ed enti del SSN.

Proroga del termine entro cui i laboratori devono adeguarsi a degli specifici standard organizzativi e di personale per ottenere da parte delle regioni e province autonome dei contributi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'implementazione del processo di riorganizzazione della rete dei laboratori analisi del Servizio Sanitario Nazionale è stata avviata ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e della relativa disciplina attuativa di cui, in particolare, all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (rep. atti n. 61/CSR).

Con l'obiettivo di incentivare l'implementazione dei richiamati criteri di riorganizzazione della rete laboratoristica da parte delle competenti regioni e province autonome, è intervenuto l'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha disposto a tale fine lo stanziamento di specifiche risorse, destinate a promuovere l'attuazione del riassetto al livello dei singoli ordinamenti regionali. I relativi programmi e attività posti in essere da parte degli ordinamenti regionali risultano ancora in via di completamento

Di recente, anche alla luce delle relative potenzialità in termini di supporto all'intento istituzionale di riduzione delle liste di attesa, è emersa l'opportunità di un intervento di riforma volto a consentire l'individuazione di criteri condivisi a livello nazionale per il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia individuati nell'ambito del suddetto Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (rep. atti 61/CSR). Tale progetto di riforma è ad oggi incluso all'articolo 9 del disegno di legge di iniziativa del Governo n. A.S. 1241 recante "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria" comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 23 settembre 2024 e attualmente oggetto di esame in sede parlamentare.

In ragione di quanto sopra, anche in attesa della conclusione del suddetto iter parlamentare, si ritiene opportuno emendare nel senso proposto il testo legislativo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di favorire l'allineamento tra i contenuti delle azioni regionali di implementazione della riorganizzazione delle reti laboratoristiche con il contenuto degli adottandi criteri condivisi di livello nazionale per il raggiungimento dei valori soglia di riferimento.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

- Favorire l'implementazione al livello regionale del processo di riorganizzazione della rete dei laboratori analisi del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e della relativa disciplina attuativa di cui, in particolare, all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (rep. atti n. 61/CSR).

- Assicurare condizioni di coerenza tra la concreta applicazione della disciplina incentivante, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e gli sviluppi normativi in merito all'individuazione di criteri condivisi di livello nazionale per il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia per

l'aggregazione delle strutture, nell'ambito della riorganizzazione della rete laboratoristica del Servizio Sanitario Nazionale.

- Garantire che il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori analisi del Servizio Sanitario Nazionale si sviluppi in coerenza con gli obiettivi di revisione del sistema di governo delle liste di attesa e con le prospettive di riassetto dell'assistenza territoriale, secondo criteri di incremento della prossimità del sistema sanitario in favore delle persone assistite, con particolare riferimento ai contesti territoriali più decentrati e distanti dai centri urbani e dalle strutture sanitarie di maggiori dimensioni.

2.2 Indicatori

- Adozione entro il termine indicato nell'intervento, da parte degli ordinamenti regionali, di misure volte alla riorganizzazione della propria rete laboratoristica in accreditamento istituzionale coerenti con le previsioni di cui alla disciplina nazionale.

- Indicatori di monitoraggio già individuati in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

- Impatto sugli enti del Servizio Sanitario Nazionale: implementare in termini di effettività un maggior livello di sicurezza, qualità, appropriatezza e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse a copertura delle prestazioni di laboratorio analisi, con particolare riferimento al ricorso alle strutture private accreditate;

- Impatto sulla generalità degli assistiti: garantire coerenza tra il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori analisi accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, rispetto agli obiettivi di revisione del sistema di governo delle liste di attesa e con le prospettive di riassetto dell'assistenza territoriale, secondo criteri di incremento della prossimità del sistema sanitario in favore delle persone assistite, con particolare riferimento ai contesti territoriali più decentrati e distanti dai centri urbani e dalle strutture sanitarie di maggiori dimensioni.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Rendere coerente l'implementazione delle misure regionali di riorganizzazione della rete dei laboratori analisi accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale rispetto all'intento di individuare criteri omogeni di livello nazionale per il raggiungimento dei valori soglia di aggregazione, anche tenendo conto dei contesti territoriali in cui bilanciare la potenziale parcellizzazione dell'offerta di prestazioni con l'esigenza di garantire prossimità nell'accesso alle prestazioni sanitarie.

B. Effetti sulla concorrenza

L'obiettivo di rendere coerente il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, rispetto all'individuazione di nuovi criteri omogeni per il raggiungimento dei valori soglia di aggregazione, assicura che l'accesso all'accreditamento istituzionale risulti meglio coerente con le effettive condizioni del mercato e che il relativo meccanismo di accesso al sistema di erogazione di prestazioni in nome, per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale si mantenga coerente con gli obiettivi di prossimità nell'accesso alle cure e di contenimento delle relative liste di attesa.

C. Oneri informativi

Non si prevedono nuovi o ulteriori oneri informativi, rispetto alla normativa vigente.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione dell'emendamento in esame si inserisce nell'ambito delle attività di attuazione della vigente disciplina legislativa, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e della relativa disciplina attuativa di cui, in particolare, all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (rep. atti n. 61/CSR) e, in particolare, dell'articolo 29 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4.2 Monitoraggio

L'attuazione dell'emendamento proposto, quale mera proroga termini, rientra nell'ambito delle attività di monitoraggio relative all'attuazione dell'articolo 29 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106, afferenti alle generali attività di monitoraggio sull'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza condotte da parte del Ministero della Salute.

Proroga del termine per l'assegnazione di incarichi convenzionali ai medici in formazione in medicina generale iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e interviene sulla disciplina delle incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La norma, seppure nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, si rende necessaria in considerazione della necessità di affrontare la carenza di medici di medicina generale sul territorio, da un lato consentendo anche ai laureati in medicina e chirurgia,

abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, la possibilità di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali di cui all'ACN, dall'altro intervenendo sulla disciplina delle incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione (stabilita dall'articolo 11 del DM 7 marzo 2006) che negli ultimi anni ha reso necessaria la riproposizione di un decreto ministeriale di deroga alle predette incompatibilità. In particolare la norma, inserendo la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale, permette il superamento della incompatibilità citata e quindi della necessità di intervenire con un decreto di deroga.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La norma è finalizzata, nell'ambito delle misure approntate per affrontare la carenza di medici di medicina generale, a consentire ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di mantenere gli incarichi già assegnati nonché di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali di cui all'ACN.

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio è rappresentato dal livello di adesione dei medici all'attività prevista.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento impatta positivamente sul sistema sanitario e indirettamente sul livello di tutela dei cittadini, avendo lo scopo, visto il perdurare della carenza di medici di medicina generale di consentire anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati, nonché di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali di cui all'ACN.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi sul mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

Soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento legislativo sono in via primaria le regioni e province autonome.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dalle aziende del SSN che conferiscono gli incarichi.

Assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale e di assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disposizione di cui trattasi si rende necessaria in considerazione dell'attuale necessità di affrontare la carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio, al fine di incentivare il ricorso alle sostituzioni e agli incarichi provvisori da parte dei medici in formazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

Gli obiettivi della proposta sono finalizzati, nell'ambito delle misure approntate per affrontare la carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria su tutto il territorio nazionale, a continuare a consentire ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, anche durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale considerando le ore di attività svolte a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio, è rappresentato dal livello di adesione dei medici all'attività prevista ossia quella, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, anche durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera

scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento incide positivamente sui laureati in medicina e chirurgia e sui medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria.

Inoltre, l'intervento ha un impatto positivo sul sistema sanitario e indirettamente sui cittadini.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI ma sui datori di lavoro pubblici gli effetti sono positivi, in quanto con la proroga dei termini consente una migliore gestione dell'assegnazione degli incarichi convenzionali.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento legislativo sono in via primaria le regioni e province autonome. Non si ravvisano, inoltre, incidenze del provvedimento sulla organizzazione e attività della pubblica amministrazione, in quanto le funzioni che i soggetti interessati sono chiamati a svolgere sono già normativamente attribuite ai medesimi.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dalle aziende del SSN che conferiscono gli incarichi

Incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 1, commi 218-222, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 prevede, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del SSN anche per ridurre le liste di attesa e diminuire il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario fino al 31 dicembre 2026. La remunerazione per queste prestazioni può essere incrementata rispetto a quanto previsto nei contratti nazionali. Alla copertura degli oneri derivanti, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

La problematica del perdurare di eccessivi tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e la carenza del personale sanitario rende necessario un ulteriore intervento rispetto a quanto previsto dal citato articolo 1, commi 218-222, della legge 30 dicembre 2023 n. 213

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo dell'intervento è la riduzione dei tempi di attesa e il contrasto della carenza di personale sanitario, affiancandosi così a quello già previsto, fino al 31 dicembre 2026, dall'articolo 1, commi 218-222 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2.2 Indicatori

Gli indicatori dell'efficacia dell'intervento sono rinvenibili nell'attività di monitoraggio delle liste di attesa svolta dall'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del Piano nazionale del governo delle liste di attesa, che presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il positivo impatto sociale della riduzione dei tempi di attesa per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale è il principale effetto del presente intervento, mentre gli impatti economici riguardano gli operatori sanitari che forniranno le prestazioni aggiuntive che verranno anche sottoposte ad un trattamento fiscale di favore. L'intervento pertanto impatta positivamente sul sistema sanitario e indirettamente sul livello di tutela dei cittadini.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

L'intervento non incide sulle piccole e medie imprese, in quanto rivolto al personale del Servizio sanitario nazionale.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non incide sulla concorrenza, in quanto rivolto al personale del Servizio sanitario nazionale.

C. Oneri informativi

L'intervento non introduce ulteriori oneri informativi rispetto a quelli già esistenti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

La norma in oggetto prevede un'opzione per le regioni e province autonome che nell'ambito della propria autonomia possono decidere l'ampiezza e le modalità di intervento.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio della misura è realizzato dalle regioni e province autonome e dal Ministero della salute.

Proroga per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale della possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La norma si colloca nell'ambito delle misure straordinarie volte a garantire strumenti di reclutamento flessibili per far fronte alla carenza di personale anche in seguito alle criticità derivanti dalla pandemia, con l'obiettivo di garantire i livelli essenziali di assistenza.

I predetti incarichi devono comunque essere conferiti nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

Gli obiettivi della proposta sono quelli di far fronte alle carenze di personale che si registrano sul territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale

di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali ed inoltre dall'incremento del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti.

L'obiettivo specifico della proposta è, dunque, quello di potersi avvalere di personale collocato in quiescenza, anche al fine di assicurare l'affiancamento dei neoassunti e garantire il trasferimento delle competenze acquisite.

2.2 Indicatori

L'indicatore che permetterà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio, è rappresentato dal livello di adesione dei medici all'attività prevista e dal monitoraggio delle liste d'attesa.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento impatta positivamente sui professionisti sanitari destinatari diretti dell'intervento. Inoltre, incide positivamente sul sistema sanitario e sui cittadini, quali destinatari indiretti, contrastando il grave fenomeno della carenza di personale sanitario.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento legislativo sono in via primaria le Regioni e province Autonome nonché le aziende ed enti del SSN. Non si ravvisano, inoltre, incidenze del provvedimento sulla organizzazione e attività della pubblica amministrazione, in quanto le funzioni che i soggetti interessati sono chiamati a svolgere sono già normativamente attribuite ai medesimi.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è realizzato dalle Regioni/P.A. e dalle aziende ed enti del SSN.

Disposizioni in materia di salute: art. 21, commi 4 e 5

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della salute

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L’articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e successive modificazioni, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, ha istituito e regola il procedimento per l’irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2. Il procedimento sanzionatorio citato prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 100,00 nei confronti di diverse categorie di soggetti inadempienti, previsti dagli artt. 4 e seguenti del medesimo decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di attuare il complesso delle strategie poste in atto dal Governo per contrastare la diffusione del COVID-19 e alle relative conseguenze sulla salute dei singoli e sulla funzionalità del Servizio sanitario nazionale. La finalità sottesa a tali procedimenti era quella di superare l’eventuale esitazione vaccinale, inducendo alla vaccinazione il maggior numero di persone appartenenti alle categorie più a rischio e alla fascia di età in cui è più alto il rischio di sviluppare la malattia in forma severa, nonché di subire conseguenze gravi, dunque di incrementare la copertura vaccinale anti-SARS-CoV2. Ad oggi la suddetta finalità non appare più attuale. Infatti, gli elevati numeri della campagna vaccinale, la cessazione dello stato di emergenza e la marginalità degli effetti gravi conseguenti alla malattia e anche l’ultima proroga della sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2024, disposta con il decreto-legge 30.12.2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n.18, che ha modificato l’articolo 7, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, hanno modificato il quadro epidemiologico nazionale e, di conseguenza, le ragioni che, secondo l’intenzione del legislatore del tempo, avevano giustificato l’introduzione delle sanzioni più di tre anni fa.

Occorre inoltre considerare che, a fronte delle potenziali entrate determinate dall’eventuale ripresa dei procedimenti sanzionatori, andrebbero considerati i costi per il mantenimento in funzione della Piattaforma nazionale – DGC (PN-DGC), per la gestione automatizzata dell’intero processo di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, nonché specifiche risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate alla gestione di circa 115mila istanze pervenute al Ministero della salute.

Al contempo, si osserva come – anche per effetto del mutato contesto epidemiologico e fattuale – a fronte dei ricorsi avverso l’irrogazione delle sanzioni dinanzi al Giudice di Pace, corrisponde il rischio che la soccombenza dello Stato determini il pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, con un aggravio di costi per la finanza pubblica che rischia di rendere controproducente il perdurare delle sanzioni. Risulta peraltro pendente anche un giudizio innanzi alla Corte di cassazione, cosicché, per come anche documentato nella relazione tecnica di accompagnamento, la scelta legislativa trova una sua ragionevolezza non solo sotto il profilo del mutato contesto, ma anche sotto il profilo degli oneri e dei costi del procedimento sanzionatorio e del contenzioso in essere.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L’obiettivo della proposta normativa è quello di abrogare l’articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive

modificazioni, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, regolando anche gli effetti di tale abrogazione, sia relativamente ai procedimenti sanzionatori che ancora non si sono conclusi con l'irrogazione della sanzione, che vengono definitivamente interrotti, sia sui provvedimenti sanzionatori, già adottati, che sono annullati, sia sui giudizi ancora pendenti e relativi a tali sanzioni, che sono estinti di diritto.

2.2 Indicatori

All'esito dell'abrogazione saranno interrotti i procedimenti sanzionatori già iniziati e non ancora conclusi, mentre saranno annullate *ex lege* le sanzioni pecuniarie già irrogate con avviso di addebito. Inoltre, non verranno iniziati i procedimenti sanzionatori nei confronti delle altre categorie di obbligati (personale sanitario, scuola e difesa) con età inferiore ai 50 anni. Infine, verranno acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate alla data di entrata in vigore del presente decreto pari euro 5.514.500,00.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo in esame produrrà i suoi effetti, in modo diretto, nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale previsto dagli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 44 del 2021. In particolare:

- saranno interrotti i procedimenti sanzionatori già iniziati nei confronti dei soggetti con età uguale o superiore a 50 anni, per i quali non era stata ancora irrogata la sanzione pecuniaria;
- saranno annullati *ex lege* gli avvisi di addebito relativi alle sanzioni già irrogate nei confronti dei soggetti con età uguale o superiore a 50 anni;
- non inizieranno altri procedimenti sanzionatori nei confronti dei soggetti con età inferiore a 50 anni appartenenti alle specifiche categorie di obbligati alla vaccinazione anti-SARS-CoV2, di cui agli articoli 4 e seguenti del citato decreto-legge n. 44 del 2021.

Tutti i suddetti destinatari, ad eccezione di quelli che hanno già pagato spontaneamente la sanzione pecuniaria, non dovranno versare la somma di euro 100,00.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI: non rilevati;

B. Effetti sulla concorrenza: non rilevati;

C. Oneri informativi: non rilevati;

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento regolatorio in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per l'attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 21 del presente decreto-legge, il Ministero della salute provvederà ad interrompere tutti i procedimenti sanzionatori avviati con la notifica degli avvisi di addebito, mentre provvederà al discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, annullate *ex lege*, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore. A tal fine l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati.

I giudizi ad oggi pendenti, relativi ai provvedimenti sanzionatori ex art. 4-*sexies* del decreto-legge n.

44 del 2021, sono estinti di diritto a spese compensate.

Mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.2 Monitoraggio

Il Ministero della salute svolgerà azioni di verifica e monitoraggio nella procedura di interruzione e discarico dei procedimenti sanzionatori oggetto dell'abrogazione.

Disposizioni in materia di cultura: Articolo 6 (*Proroga di termini in materia di cultura*).

Referente AIR - Ufficio legislativo del Ministero della cultura.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il **comma 1** intende agevolare la gestione contabile delle risorse erogate in favore degli istituti e luoghi della cultura afferenti alle 17 Direzioni regionali museali divenute – a seguito della riforma organizzativa del Ministero della cultura operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 – Uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a Uffici già esistenti, al fine di assicurare sino al 31 dicembre 2025 la continuità dell'operatività delle contabilità ordinarie a esse intestate.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2025 la durata della segreteria tecnica di progettazione posta a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale sisma 2016. Gli interventi per la messa in sicurezza e la tutela del patrimonio culturale, avviati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non sono stati ancora completati. La proroga di cui alla presente disposizione si configura, pertanto, come strumento idoneo a garantire al predetto Ufficio del Soprintendente il necessario supporto specialistico.

Il **comma 3** prevede che la segreteria tecnica di cui al precedente comma possa continuare ad avvalersi sino al 2024 del personale attualmente previsto, composto da figure altamente qualificate, pari complessivamente a quaranta unità.

Il **comma 4** prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In conclusione, l'analisi del contesto e delle problematiche sottese agli interventi normativi in esame ha valutato positivamente gli stessi e la loro efficacia quali strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché alla strategia del Governo.

L'elaborazione delle proposte normative ha beneficiato delle informazioni interne all'Amministrazione coinvolta, nonché delle precedenti analoghe esperienze.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il **comma 1** mira a prorogare di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2025, il termine previsto dall'articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, al fine di garantire l'operatività delle contabilità ordinarie delle Direzioni regionali musei nazionali individuate dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024.

Il **comma 2** dispone la proroga di un anno della durata della segreteria tecnica di progettazione di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189/2016 prevista a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale sisma 2016, in procinto di essere prorogato a seguito della persistente dichiarazione dello stato d'emergenza nei territori interessati (cfr. AC-2112 *bis*). La proroga in questione, dunque, risponde all'esigenza di completare gli interventi per la messa in sicurezza e la tutela del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che risultano ancora in fase di realizzazione. Il medesimo comma 2 apporta, inoltre, le modifiche necessarie ad allineare la citata disposizione al nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, incardinando la segreteria tecnica presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.

Il **comma 3** prevede che la segreteria tecnica di progettazione richiamata al precedente comma possa continuare ad avvalersi sino al 2025 del personale attualmente previsto, pari complessivamente a quaranta unità. La proroga in questione, pertanto, è volta a garantire sino al 2025 la permanenza, all'interno della segreteria tecnica di progettazione, di un adeguato numero di personale dotato di competenze specialistiche.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

In merito alle previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si precisa quanto segue.

La segreteria tecnica di progettazione si compone di figure tecniche altamente qualificate (professionisti architetti, ingegneri e commercialisti), alle quali sono stati conferiti incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. Tali contratti sono della durata complessiva di dodici o di ventiquattro mesi per un totale, rispettivamente, di n. 120 o n. 240 giornate lavorative, corrispondenti a € 30.000,00 o € 60.000,00, oltre IVA e oneri.

Nell'ambito della struttura tecnica si sono avvicendati, nel corso delle annualità 2017-2024, 4 gruppi di professionisti costituiti sulla base dello scorrimento della graduatoria iniziale, divisi per durata e termini di contratto, per un totale massimo di 38 professionisti.

Per quanto concerne l'impegno economico dedicato alla segreteria tecnica di progettazione, si segnala quanto segue:

- Gruppo A per un totale di € 1.370.304,00 – RAPPORTI CONCLUSI;
- Gruppo B per un totale di € 380.640,00 – RAPPORTI CONCLUSI;
- Gruppo C: si tratta di un gruppo costituito inizialmente da 31 professionisti (ingegneri e architetti) di cui attualmente sono in corso solamente 16 contratti; ad oggi sono state rendicontate somme per un totale di € 951.787,75 corrispondenti complessivamente a 3139 giornate.

Nella tabella che segue sono riportati i termini dei relativi contratti, compresa l'estensione per ulteriori 12 mesi disposta – senza variazione di spesa – al fine di consentire il completamento delle attività per assicurare continuità, efficienza ed efficacia all'azione della struttura tecnica.

DURATA	PROFILI	SCADENZA	NUOVA SCADENZA
01/04/2017- 31/03/2019 esteso fino a 31/03/2020	1 commercialista/contabili	31/03/2020	TERMINATO
16/05/2017 15/05/2019 esteso fino al 15/05/2020	- 12 (5 ingegneri; 7 architetti)	15/05/2020	TERMINATO
01/01/2018 31/12/2019 esteso fino al 31/12/2020	- 5 (1 ingegnere; 4 architetti)	31/12/2020	TERMINATO
07/11/2019 07/11/2021	- 22 (12 ingegneri; 10 architetti)	PROROGATA	31/12/2024
30/12/2020- 30/12/2021	2 contabili	PROROGATA	31/12/2024
30/12/2020- 30/12/2021	7 (2 ingegneri; 5 architetti)	PROROGATA	31/12/2024

Tabella 1: contratti professionisti STP

Nella tabella che segue si riporta il riepilogo dei 31 contratti per i quali sono stati prorogati i termini entro cui esaurire il monte giornate:

	N°	SCADENZA	Parziale n° architetti	Parziale n° ingegneri
N° contratti conclusi per recesso anticipato	6	31/12/2024	2	4
N° contratti conclusi per esaurimento monte giornate	9	31/12/2024	6	3

N° contratti in via di conclusione per esaurimento monte giornate	6	31/12/2024	1	3 (+ n° 2 contratti per il profilo di contabili)
N° contratti in corso con ampia capienza di giornate disponibili (>50)	10	31/12/2024	5	5
TOT	31	31/12/2024	14	15

Tabella 2: riepilogo giornate STP

Con riferimento alle attività e agli interventi di competenza della predetta segreteria tecnica, si rappresenta che, nell'ambito dei più generali interventi realizzati dall'Ufficio del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, i professionisti sopra elencati hanno fornito e continuano a fornire un supporto altamente specialistico (sopralluoghi, stime, ricerche, computi, predisposizione documenti di indirizzo alla progettazione – DIP) per la ricostruzione dei beni immobili e mobili presenti nei territori colpiti dagli eventi. Le attività da essi svolte, in particolare, possono essere sintetizzate in:

- attività di tipo generale (attività preparatorie, di interlocuzione tecnica con gli uffici, di coordinamento, di condivisione della metodologia sulle fasi di intervento e delle modalità operative, oltre alla suddivisione per gruppi di lavoro, presentazione dei risultati, confronto e verifica di quanto svolto);
- attività di analisi, elaborazione dati, stima dei costi, comprendente i lavori di ricerca e acquisizione della documentazione, classificazione e catalogazione della stessa con relativa verifica di coerenza interna tra documenti cartacei e digitali;
- attività di rilievo del danno attraverso sopralluoghi e verifiche *in situ* comprendenti studio e analisi dell'edificio, svolgimento dei sopralluoghi, realizzazione di report fotografici e redazione di schede di rilievo del danno sia gli aspetti sia strutturali che decorativi;
- attività di supporto al RUP anche con l'elaborazione di computi metrici e dei DIP, necessari al prosieguo delle attività di progettazione e di ricostruzione, comprendendo anche la stesura delle autorizzazioni e dei relativi provvedimenti.

Le predette attività (con particolare riferimento a quelle di sopralluogo e di verifica diretta sui siti, corredata dalla redazione delle schede del danno, delle schede di sopralluogo e delle stime dei costi per gli interventi di riparazione, restauro e ripristino) hanno costituito una fase centrale per la ricostruzione, mettendo in atto una campagna sistematica di indagine, verifica e valutazione degli immobili di competenza già all'indomani del terremoto.

Questa attività ha avuto un ruolo centrale per la predisposizione del primo piano di ricostruzione (approvato con ordinanza n. 38/2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016), completando ed integrando le stime del danno e le ipotesi di somme necessarie al ripristino dei beni. Attraverso un lavoro di interazione di dati derivanti da analisi parametriche inserite nella piattaforma a disposizione (SecurArt) e il raffronto con le stime effettuate dai tecnici attraverso i sopralluoghi e le schede, è stato possibile quantificare gli interventi di ripristino, successivamente inseriti nelle ordinanze del predetto Commissario Straordinario. Tali stime hanno costituito la base per la stesura del piano di ricostruzione.

Fondamentale appare, altresì, l'attività di supporto ai RUP nei progetti loro assegnati: si consideri che per la realizzazione dei 100 interventi individuati dalla citata ordinanza n. 38/2017 sono stati nominati 67 RUP, di cui 45 sono stati affiancati dai professionisti della struttura tecnica di progettazione. Altre attività di supporto, poi, sono state svolte su 36 chiese di proprietà del Ministero dell'Interno, Fondo edifici di Culto (FEC) – ricomprese **successivamente nell'ordinanza n. 84/2019** del Commissario Straordinario Ricostruzione – e su 10 altri edifici come supporto ad attività connesse agli eventi sismici.

Negli schemi seguenti sono riportati i risultati fino ad ora ottenuti grazie al supporto tecnico specialistico dei professionisti e la suddivisione delle attività, relativamente alla localizzazione delle Chiese, sul territorio delle quattro regioni interessate dal sisma.




Figura 1: suddivisione attività professionisti STP per le Chiese ricomprese nelle ordinanze del Commissario straordinario



Figura 2: suddivisione attività professionisti STP per le Chiese FEC (sinistra) e per le altre attività non ricomprese nelle ordinanze (destra)

È possibile riassumere il lavoro degli specialisti della segreteria tecnica di progettazione come segue:

- supporto tecnico alla stesura del primo piano di ricostruzione attraverso la ricerca e l'analisi di materiale documentale nonché l'elaborazione di schede, relazioni e grafici;
- supporto conoscitivo e tecnico finalizzato a creare una base conoscitiva per la stesura delle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione;
- supporto già fornito o ancora in corso a n. 45 (su 67) RUP nominati dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24/08/2016;
- predisposizione e consegna di n. 9 documenti preliminari alla progettazione per altrettante Chiese situate nell'area del cratere;
- elaborazione e consegna di n. 8 progetti di fattibilità tecnico-economica;
- n. 1 progetto esecutivo con avvenuta assegnazione dei finanziamenti necessari;
- n. 3 progetti esecutivi consegnati e in attesa di esito da parte della Conferenza permanente;
- n. 36 istruttorie terminate per altrettante chiese su 59 al fine di perfezionare il passaggio di competenza alle Diocesi competenti, in ottemperanza all'ordinanza n. 105/2020 del Commissario Straordinario Ricostruzione.

SOPRALL	REPORT STIMA	RILIEVO	DIP	STUDIO DI FATTIB	PROG DEFIN	PROG ESEC
---------	--------------	---------	-----	------------------	------------	-----------

ORDIN	28,97%	8,41%	15,89%	39,25%	14,95%	8,41%	12,15%
FEC	83,33%	72,22%		11,11%			
ALTRO	40,00%			11,11%	10,00%		

Tabella 3: suddivisione attività professionisti STP

Si sottolinea che l'Ufficio del Soprintendente Speciale si è dotato di un'apposita area funzionale finalizzata a programmare le attività da svolgere, ad assicurarne uno svolgimento efficiente e a garantire un controllo costante sugli stati di avanzamento attraverso una duplice azione di monitoraggio periodico, che viene esercitata sia sugli immobili oggetto degli interventi che sui professionisti incaricati.

Quanto alla prima azione di monitoraggio, essa viene condotta su ciascun bene preso in carico dal predetto Ufficio; a titolo esemplificativo, si riportano di seguito i casi della Chiesa di San Francesco nel comune di Monteleone di Spoleto (PG) e della Chiesa di Santa Lucia nel comune di Rieti (RI).




Figura 3: monitoraggio attività per la Chiesa di S. Francesco ricompresa nell'ordinanza n. 32/2017 del Commissario Straordinario Ricostruzione.




Figura 4: monitoraggio attività per la Chiesa di S. Lucia ricompresa nell'ordinanza n. 63 (ex 38/2017) del Commissario Straordinario Ricostruzione.

Quanto alla seconda azione di monitoraggio, essa viene condotta sottoponendo a controllo e verifica le attività svolte e in corso di svolgimento da parte di ogni singolo professionista della segreteria tecnica di progettazione, anche al fine di garantire il perseguimento di alcuni obiettivi nella qualità della gestione, rispondenti ad una serie di criteri stabiliti dal Soprintendente Speciale Sisma 2016 (sulla base dei quali avviene l'assegnazione degli incarichi ai professionisti), ovvero:

- ottimale suddivisione dei carichi di lavoro tra professionisti;
- rotazione degli incarichi;
- equa ripartizione del lavoro;
- tempestivo assolvimento delle esigenze di priorità ed urgenza con le quali pervengono le richieste di supporto da parte dei Responsabili del Procedimento;

- valorizzazione e ottimizzazione delle competenze specialistiche e delle attitudini curriculari possedute dai singoli professionisti;
- impiego fino a completo esaurimento del monte giornate contrattualmente assegnato a ogni singolo professionista al fine di onorare gli impegni di spesa nei termini stabiliti.

Il monitoraggio segue costantemente, inoltre, la procedura di rendicontazione con verifica delle attività dei professionisti e successiva redazione di relazione di regolare esecuzione finalizzata al pagamento delle prestazioni. A valle dell'assegnazione e dello svolgimento degli incarichi stessi, infatti, professionisti sono tenuti a rendicontare le attività svolte all'Ufficio del Soprintendente Speciale – e nello specifico all'Unità "Coordinamento Segreteria Tecnica" – secondo una procedura standard di rendicontazione.

Ciò posto, si precisa che i destinatari diretti dell'intervento di proroga di cui ai commi 2, 3 e 4, sono i professionisti altamente qualificati della segreteria tecnica di progettazione, attualmente composta da 16 figure:

- n. 6 architetti specializzati in restauro dei monumenti antichi e conservazione del patrimonio culturale;
- n. 8 ingegneri strutturisti con specifica esperienza in miglioramento e adeguamento sismico e risanamento, recupero e restauro del patrimonio culturale immobile;
- n. 2 consulenti contabili per le attività di rendicontazione.

Quanto ai destinatari indiretti, invece, si precisa che il presente intervento normativo non produce effetti sulle imprese (la struttura tecnica, difatti, svolge esclusivamente attività di progettazione e non di esecuzione), producendo piuttosto impatti sulle Soprintendenze che operano nell'area del cratere 2016 – come perimetrata dal decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 – e sui 140 comuni ivi situati elencati di seguito per regione:

Abruzzo

Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq); Campli (TE) Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Castelcastagna (Te); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Colledara (Te); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Fano Adriano (Te). Farindola (Pe); Isola del Gran Sasso (Te); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Pietracamela (Te) Pizzoli (Aq); Rocca Santa Maria (TE); Teramo; Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE).

Lazio

Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoto (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Cantalice (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittaducale (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Poggio Bustone (RI) Posta (RI); Rieti; Rivodutri (RI).

Marche

Acquacana (MC); Acquasanta Terme (AP); Amandola (FM); Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Arquata del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Bolognola (MC); Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto D'esi (AN); Cessapalombo (MC); Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Comunanza (AP); Corridonia (MC); Cossignano (AP); Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Force (AP); Gagliole (MC); Gualdo (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montalto delle Marche (AP); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montedinove (AP); Montefalcone Appennino (FM); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Montemonaco (AP); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Palmiano (AP); Penna San Giovanni (MC); Petriolo (MC); Pieve Torina (MC); Pievebovigliana (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa

Vittoria in Matenano (FM); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC); Ussita (MC); Venarotta (AP); Visso (MC).

Umbria

Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il **comma 1** mira a garantire per un ulteriore anno l'operatività delle contabilità ordinarie delle Direzioni regionali musei nazionali individuate dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024. Le risorse erogate in favore degli istituti e luoghi della cultura afferenti alle medesime sono, infatti, legate all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

I **commi 2, 3 e 4** sono volti ad assicurare, mediante la proroga della segreteria tecnica di progettazione, con la medesima dotazione organica, il necessario supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale sisma 2016, in procinto di essere prorogato a seguito della persistente dichiarazione dello stato d'emergenza nei territori interessati (cfr. AC-2112 *bis*). La proroga è necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi per la messa in sicurezza e la tutela del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

2.2 INDICATORI DI RIFERIMENTO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del MIC e dei Dipartimenti titolari delle specifiche attività previste dai provvedimenti in esame, dell'efficacia complessiva degli interventi negli ambiti investiti dalle singole disposizioni. Detto monitoraggio avverrà mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore decreto legge in questione. I Dipartimenti del Ministero maggiormente coinvolti dalle misure in argomento sono: il Dipartimento per l'amministrazione generale e il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Quanto al **comma 1**, dalla misura non derivano impatti economici, sociali ed ambientali, atteso che la proroga, disposta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si limita a prevedere la continuità dell'operatività della contabilità ordinaria delle Direzioni regionali Musei sino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse legate all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

Quanto ai **commi 2, 3 e 4** dalle misure derivano effetti economici, sociali e ambientali positivi: le disposizioni sono, infatti, volte a garantire la prosecuzione degli interventi già avviati per la messa in sicurezza del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Ciò determinerà effetti positivi sull'economia del territorio, specialmente dal punto di vista della produttività delle imprese e delle ricadute occupazionali, e il complessivo

miglioramento della gestione del territorio, grazie alla messa in sicurezza dei siti a rischio. La proroga prevista dai commi in parola mira a consentire la continuità del supporto specialistico fornito dalla segreteria tecnica di progettazione, attivato su richiesta dei responsabili dei procedimenti afferenti alle Soprintendenze operanti nelle aree del cratere sisma 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche) e il cui fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze che di volta in volta si registrano. Trattasi, in ogni caso, di attività prodromiche alla progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici di culto di proprietà del FEC finanziati dalle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la Ricostruzione per il Sisma, di cui l'Ufficio del Soprintendente Sisma 2016 ricopre il ruolo di Soggetto Attuatore.

3.2 IMPATTI SPECIFICI

Con riferimento agli impatti specifici delle misure di competenza di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.

L'intervento normativo di cui al **comma 1** non produce impatti specifici, in quanto si limita a prorogare al 31 dicembre 2025 l'operatività della contabilità ordinaria delle Direzioni regionali Musei, come individuate dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024.

L'intervento normativo di cui ai **commi 2, 3 e 4** non determina effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria, e non sortisce effetti sulla concorrenza, dal momento che è volto a consentire il mantenimento in essere della segreteria tecnica di progettazione, struttura a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale sisma 2016, con l'obiettivo di conseguire il completamento degli interventi per la tutela e la messa in sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 ATTUAZIONE

Con riferimento al **comma 1**, la norma si limita a prorogare al 31 dicembre 2025 l'operatività della contabilità ordinaria delle Direzioni regionali Musei e, pertanto, non necessita di attuazione.

Con riferimento ai **commi 2, 3 e 4** l'intervento normativo consentirà il mantenimento in essere della segreteria tecnica di progettazione, struttura a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale sisma 2016, con l'obiettivo di conseguire il completamento degli interventi per la tutela e la messa in sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

4.2 MONITORAGGIO

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dai Dipartimenti del Ministero della cultura, con le risorse umane e strumentali e le procedure già in atto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Quanto al **comma 1**, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Dipartimento dell'amministrazione generale.

Con riferimento ai **commi 2, 3 e 4**, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, nell'ambito del quale opera l'Ufficio del Soprintendente speciale sisma 2016. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento al numero degli interventi di messa in sicurezza realizzati nei territori interessati dagli eventi sismici.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 7 (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*)

Referente Air: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Comma 1: Nelle more dell’emanazione di una disciplina nazionale uniforme che intervenga, in maniera risolutiva, sulla questione degli alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati a contrastare la criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio, l’intervento normativo è volto a far fronte ad una situazione di emergenza che coinvolge il diritto ad avere una casa, a tariffe agevolate, previsto per queste speciali categorie di soggetti in forza del ruolo e dei compiti sociali ad essi affidati in vista della prossima scadenza dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli alloggi.

La proroga di ulteriori 12 mesi prevista dall’intervento normativo consentirebbe, infatti, agli assegnatari ed alle loro famiglie di potersi riorganizzare ed eventualmente di poter esercitare il diritto di prelazione sugli immobili loro assegnati.

Comma 2: Il provvedimento in esame risponde alla necessità di adottare misure urgenti in tema di proroga, per ulteriori sei mesi, dei termini di inizio ed ultimazione lavori nel settore della edilizia privata e dei termini di validità e di inizio e fine lavori previsti e definizione dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, di cui all’articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in considerazione degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal settembre 2024 nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

Più nello specifico, la norma interviene sull’articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, estendendo a trentasei mesi il termine precedentemente fissato di trenta mesi. Tali termini erano stati già prorogati, dapprima, dall’art. 10, comma 11-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, e successivamente dall’articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024 n. 11.

Nello specifico, le modifiche apportate prevedono che vengano prorogati di sei mesi i termini per i permessi di costruire disciplinati dal testo unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001) e i termini delle convenzioni di lottizzazione disciplinati dalla Legge urbanistica (legge 17 agosto 1942, n. 1150).

In particolare, per quanto riguarda

- A. le norme del testo unico in materia edilizia, sono prorogati i seguenti termini:
- a) il termine di inizio ed ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 a condizione che:
 - i. I permessi di costruire siano stati rilasciati o si siano formati fino al 31 dicembre 2024;
 - ii. tali termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga;
 - iii. I titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della predetta comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici, nonché con i piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, approvati ai sensi del decreto-legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
 - b) I termini della SCIA e delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate;
 - c) I termini relativi ai permessi di costruire e alle SCIA per le quali l’Amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’art. 15, comma 2, del predetto testo unico o ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), e dell’articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
- B. Le norme della Legge urbanistica, sono prorogati i seguenti termini:
- a) Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori, previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge urbanistica o da accordi similari comunque denominati

dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico formatosi fino al 31 dicembre 2024;

b) I termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della Legge urbanistica o da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) e della proroga di cui all'art. 10, comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

Il decreto-legge in argomento, come anticipato, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal mese di settembre 2024 in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna e Marche e che hanno interessato, lo scorso anno, anche la regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L'intervento normativo, infatti, prevede una proroga dei termini in favore, soprattutto, dei soggetti residenti nei suddetti territori che, a causa degli eccezionali eventi alluvionali, non hanno potuto completare gli interventi edilizi per come programmati e che si troverebbero nella reale impossibilità di completarli.

Comma 3: L'intervento normativo, nelle more dell'elaborazione delle nuove linee guida previste dall'articolo 13, comma 17-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è volto a differire dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 il termine entro il quale i gestori e le imprese ferroviarie sono tenuti a provvedere agli adempimenti di alcune disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, recante "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie", concernenti la ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio, la definizione di programmi di realizzazione delle misure di sicurezza modulati nel tempo e la realizzazione dei lavori di adeguamento delle gallerie in esercizio.

Il procedimento di adozione del menzionato decreto, pur essendo in uno stato avanzato, stante l'intervenuta acquisizione in data 10 ottobre 2024 del propedeutico parere della Commissione europea, non sarà concluso entro il 31 dicembre 2024 occorrendo ancora la formalizzazione dei previsti concerti e l'esame in Conferenza unificata.

Il differimento, pertanto, si rende necessario per evitare che la mancata emanazione, entro il predetto termine, del decreto di approvazione delle linee guida determini una sospensione della circolazione dei veicoli ferroviari non ancora adeguati ai requisiti previsti dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) di cui alla normativa europea e la conseguente riduzione del servizio di trasporto merci e passeggeri.

Comma 4: L'intervento *de quo*, alla luce delle recenti modifiche normative in materia di sicurezza stradale, proroga di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada disposto ai sensi dell'articolo 195, ed è funzionale ad evitare che l'incremento delle sanzioni previste dal predetto codice comporti un'eccessiva onerosità per i cittadini.

Al riguardo, si precisa che il citato aggiornamento - di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 - all'art. 195 comma 3 sancisce che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Comma 1: L'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha previsto un programma straordinario per la costruzione di alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati a contrastare la criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio.

La realizzazione degli interventi spetta ai Comuni, agli IACP, a imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi.

Per gli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata è stato previsto un vincolo alla locazione, apposto dal soggetto affidatario con atto pubblico trascritto e registrato alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, che andava da un minimo di 12 ad un massimo di 22 anni. La durata del vincolo alla locazione, fissata nella Convenzione sottoscritta tra il MIT, il Comune ed il soggetto attuatore, decorreva dalla data di assegnazione dell'alloggio da parte della competente Prefettura. Decorso il sopracitato termine, gli alloggi rientravano nella disponibilità dell'ente attuatore proprietario.

L'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto, tra l'altro, che "I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni".

Il citato articolo ha previsto, altresì, la possibilità per l'assegnatario di esercitare il diritto di prelazione alla scadenza del periodo di locazione e ha stabilito che, proprio per consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione fossero da intendersi rinnovati sino al 31 dicembre 2024, salvo l'intervento di un provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

Visto l'approssimarsi della citata scadenza e la mancanza di una disciplina uniforme sul territorio nazionale è necessario intervenire tempestivamente per evitare che i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, impegnati a contrastare la criminalità organizzata, e le loro famiglie, che hanno già subito il disagio della mobilità per motivi di lavoro, non subiscano ulteriori disagi causati dalle procedure di sfratto avviate dai proprietari e dai concessionari degli immobili.

La proroga di ulteriori 12 mesi consentirebbe, infatti, agli assegnatari ed alle loro famiglie di potersi riorganizzare ed eventualmente di poter esercitare il diritto di prelazione sugli immobili loro assegnati.

Ciò in quanto la novella normativa, oltre a differire al 31 dicembre 2025 i termini di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 soprarichiamato - che fissava al 31 dicembre 2024, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata - differisce, inoltre, fino al 31 dicembre 2025 l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione e, infine, rinnova fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.

Considerato che nel tempo sono stati sottoscritti vari programmi di edilizia residenziale realizzati in diverse città in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n.152 del 1991, la questione ha una rilevanza nazionale e coinvolge bisogni primari quali il diritto alla casa per chi, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, nella maggior parte dei casi trasferitosi per esigenze di servizio in una nuova città, non potrebbe far fronte, alle spese di un alloggio ai prezzi di mercato.

Comma 2: L'intervento normativo si inserisce nel novero delle misure emergenziali adottate dal Governo per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal settembre 2024 in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna e Marche e che hanno interessato, lo scorso anno, anche la regione Lombardia. Alla base dell'intervento normativo è la dichiarazione dello stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, come già avvenuto per la regione Lombardia con la delibera del 28 agosto 2023. L'intervento nasce dalla considerazione che i soggetti residenti nei predetti Comuni, non avendo modo di effettuare tempestivamente le opere previste o completare gli interventi in corso nel periodo concomitante a tali eccezionali eventi

metereologici (nello specifico, dal 17 settembre 2024) – sia per l'impossibilità materiale derivante dai danni alle strade, agli immobili e alle infrastrutture, sia per la indisponibilità economica dei soggetti direttamente colpiti – subirebbero la decadenza dai titoli rilasciati per eventi sopravvenuti ed estranei alla volontà dei titolari dei permessi.

Comma 3: Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, è stato emanato, in conformità agli indirizzi elaborati dalla Commissione europea nel Libro Bianco del 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010», allo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di situazioni critiche in grado di mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria, nonché mirate alla limitazione delle conseguenze in caso di incidente. In dettaglio, il citato decreto ha imposto ai gestori e alle imprese ferroviarie, tra l'altro:

- di adeguare, entro il termine di 15 anni, tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie ai criteri di sicurezza di cui all'Allegato II (articolo 3, comma 8);
- di proporre, entro il termine di 3 anni, un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni e rispettoso dell'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III (articolo 10, comma 2);
- di realizzare, entro 15 anni, i lavori di adeguamento delle gallerie (articolo 11, comma 4).

Sul punto, è poi intervenuto il comma 17-bis dell'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, inserito in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale:

- al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, ha previsto l'adozione di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di approvazione di apposite linee guida;
- nelle more dell'entrata in vigore del nuovo decreto e tenuto conto delle conseguenze negative derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha differito al 31 dicembre 2023 i termini previsti per gli adempimenti sopra elencati;
- quindi, stante la mancata adozione del citato decreto, l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il termine sopra citato è stato prorogato fino al 31.12.2024.

Il procedimento di adozione del menzionato decreto è stato particolarmente complesso poiché, oltre al concerto del Ministero dell'interno, segnatamente del competente Dipartimento dei Vigili del fuoco, nonché ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), è stato necessario acquisire anche il parere favorevole della Commissione europea. In particolare, la notifica è avvenuta a cura dell'ANSFISA per il tramite del sistema di notifica gestito dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), che ha espresso parere favorevole con nota Ares(2024)7203829 del 10 ottobre 2024. Sennonché la Commissione ha approvato il testo richiedendo alcune modifiche. Acquisiti nuovamente i concerti e i pareri sopra menzionati, occorrerà acquisire anche il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Seguirà quindi la fase dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento con l'invio agli organi di controllo e quindi al Ministero della giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si prevede, pertanto, che l'entrata in vigore del provvedimento non potrà avvenire entro il 31 dicembre p.v.

Nel contesto di tale quadro regolatorio e procedimentale è sorta la necessità di armonizzare le scadenze previste per gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 2005 con i tempi di adozione delle nuove linee guida di cui all'emanando decreto ministeriale, al fine di evitare che la mancata emanazione, entro il predetto termine, del decreto di approvazione delle linee guida determini una sospensione della circolazione dei veicoli ferroviari non ancora adeguati ai requisiti previsti dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) di cui alla normativa europea e la conseguente riduzione del servizio di trasporto merci e passeggeri.

Comma 4: Con la legge 25 novembre 2024, n. 177, recante “*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*”, in vigore dal 14/12/2024, sono state modificate numerose disposizioni in tema di circolazione stradale contenute nel codice della Strada.

In particolare, si evidenzia che la suddetta legge incide in modo rilevante sul sistema sanzionatorio del suddetto codice (a titolo esemplificativo sono state raddoppiate le sanzioni per i casi di divieto di sosta e di fermata sulle intersezioni o nelle corsie riservate allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi TPL nonché nei casi di sosta su aree riservate ai disabili).

Tanto premesso, occorre precisare che la proroga disciplinata dal vigente articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 veniva introdotta in virtù dello straordinario incremento prezzo nel 2021-2022; in particolare, a causa dell’inflazione prevista in quel dato periodo, la variazione dell’indice FOI, indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subito un aumento pari al +15,6%.

La proposta emendativa in esame, invece, è volta ad evitare un incremento delle sanzioni derivante:

1. *in primis*, dall’entrata in vigore delle nuove norme che incidono sul codice della strada sotto il profilo sanzionatorio;
2. nonché dall’imminente scadenza del termine di proroga fissato dal citato articolo 1, comma 497, della legge di bilancio 2023.

In considerazione di quanto rappresentato, pertanto, l’intervento normativo *de quo* intende sospendere il prescritto aggiornamento biennale dato che la relativa applicazione – tenuto conto dei recenti interventi normativi in materia di sicurezza stradale - comporterebbe una eccessiva onerosità per i cittadini.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Comma 1: Obiettivo generale è quello, nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata, di favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati in prima linea nella lotta al crimine (e delle loro famiglie), con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio, garantendo a questi ultimi, in forza del ruolo e dei compiti sociali ad essi affidati, il diritto ad avere una casa a tariffe agevolate.

Obiettivo specifico è quello di garantire che, nelle more dell’emanazione di una disciplina nazionale uniforme che intervenga, in maniera risolutiva, sulla questione che i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, impegnati a contrastare la criminalità organizzata, e le loro famiglie, che hanno già subito il disagio della mobilità per motivi di lavoro, non subiscano ulteriori disagi causati dalle procedure di sfratto avviate dai proprietari e dai concessionari degli immobili. La proroga di ulteriori 12 mesi consentirebbe, infatti, agli assegnatari ed alle loro famiglie di potersi riorganizzare ed eventualmente di poter esercitare, ove possibile, il diritto di prelazione sugli immobili loro assegnati.

Comma 2: Obiettivo generale dell’intervento è quello di garantire il diritto alla casa, evitando potenziali disagi abitativi e un effetto positivo sull’economia di settore.

Destinatari della disposizione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali (se l’operazione di lottizzazione è effettuata da cooperative sociali), le società semplici ed equiparate, società di capitali. L’obiettivo specifico è quello di concedere ai citati soggetti un lasso di tempo maggiore per la realizzazione ed il completamento degli interventi edilizi disciplinati dalla norma per come modificata.

Comma 3: Obiettivo generale del presente intervento normativo è quello di continuare ad assicurare, nelle more dell’elaborazione delle nuove linee guida, la sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Obiettivi specifici sono:

- consentire ai gestori e alle imprese ferroviarie di poter usufruire di un termine maggiore per la ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio e per la realizzazione dei lavori di adeguamento delle gallerie in esercizio;
- armonizzare le scadenze previste per gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 2005 con i tempi di adozione delle nuove linee guida.

Comma 4: Obiettivo generale del presente intervento normativo è, dunque, quello di armonizzare i recenti interventi in materia di sicurezza stradale con l'eccessiva onerosità a carico dei cittadini derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste del nuovo codice della strada. Obiettivo specifico è quello di evitare una eccessiva onerosità per i cittadini derivante dell'entrata in vigore delle norme che incidono sul sistema sanzionatorio del codice della strada.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Comma 1: Gli indicatori associati agli obiettivi sopra menzionati sono rappresentati dal numero di contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli alloggi che subiranno gli effetti delle proroghe previste dalla norma e dal numero degli alloggi sui quali sarà esercitato il diritto di prelazione da parte degli assegnatari.

Comma 2: Ai fini della valutazione degli effetti di impatto, sono stati analizzati i dati disponibili in merito alle attività edilizie assentite e non ancora iniziate ovvero ultimate a causa eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal settembre 2024 in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna e Marche e che hanno interessato, lo scorso anno, anche la regione Lombardia e che per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si potrà fare riferimento a specifici indicatori, quali, ad esempio:

- il numero dei soggetti che si avvalgono della proroga dei termini e differiscono, quindi, l'esecuzione ed il completamento delle opere;
- il numero degli interventi che saranno completati nel corso del prossimo anno 2025;

Si fa presente che, come indicato nella relazione tecnica al provvedimento, la disposizione non determina effetti finanziari e la proroga interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Comma 3: L'indicatore associato agli obiettivi sopra menzionati sarà rappresentato dal numero di interventi volti alla ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio e alla realizzazione dei lavori di adeguamento delle gallerie in esercizio realizzati nel corso dell'anno 2025.

Comma 4: Gli indicatori associati agli obiettivi sopra menzionati saranno rappresentati da:

- il FOI, ovvero l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- il puntuale e corretto pagamento delle eventuali sanzioni amministrative erogate ai singoli cittadini.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Comma 1: I destinatari dell'intervento sono dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati a contrastare la criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio nonché i proprietari e/o i concessionari degli immobili.

I benefici della proroga prevista sono quelli di consentire agli assegnatari ed alle loro famiglie di potersi riorganizzare ed eventualmente di poter esercitare il diritto di prelazione sugli immobili loro assegnati.

I proprietari e/o i concessionari degli immobili continueranno, nel breve termine di 12 mesi previsto dalla proroga, ad incassare le somme previste dai rispettivi contratti e/o concessioni e ove esercitato il diritto di prelazione da parte dell'assegnatario dell'alloggio potranno incamerare somme più ingenti. Decorsi i 12 mesi previsti potranno inoltre liberamente esercitare i diritti di cui sono titolari.

Comma 2: l'impatto diretto dell'intervento normativo è ascrivibile ai destinatari della misura di proroga, ossia: le persone fisiche, le società semplici ed equiparate; gli enti non commerciali (quali le cooperative edilizie); le società di capitali. Per tali soggetti, infatti, la proroga concessa comporta la possibilità di iniziare e terminare i lavori in un lasso di tempo maggiore senza trovarsi nella condizione di patire, per ragioni di forza maggiore e derivanti da eventi fuori dalla portata della sfera volitiva del singolo, la decadenza del predetto titolo. Inoltre, la proroga dei termini, così disposta, comporterà anche effetti positivi all'intero comparto dell'edilizia sia in termini di fornitura di materiali che di realizzazione delle opere e potendo trasformarsi in un effetto economico moltiplicatore. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, alla disposizione non sono stati ascritti effetti per l'Erario, tenuto conto della circostanza che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata nella disposizione originaria. La disposizione normativa agevola i soggetti interessati dalla misura anche da un punto di vista economico e sociale, mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare gli interventi e le opere, rendendo meno gravoso l'impegno economico richiesto e/o evitando che, per una temporanea indisponibilità di risorse, si sia costretti a non eseguirli perché impegnati a fronteggiare i danni e le difficoltà immediatamente conseguenti al verificarsi degli eventi eccezionali da cui sono stati interessati; dall'altro lato, si consente ai medesimi soggetti di avere nell'immediato una maggiore disponibilità di risorse grazie alla quale assicurarsi un non peggioramento della propria condizione socio-economica.

Comma 3: Il beneficio atteso per i gestori e le imprese ferroviarie dall'intervento in oggetto sarà costituito da un termine maggiore per far fronte agli adempimenti imposti dal decreto ministeriale 28 ottobre 2005.

Comma 4: Il beneficio atteso per i cittadini consiste nell'evitare un'eccessiva onerosità a carico degli stessi derivante dai recenti interventi in materia di sicurezza stradale nonché dall'imminente scadenza del termine di proroga fissato dal comma 497 della legge di bilancio.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si rilevano effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non sono previsti effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non sono previsti oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto le norme non sono finalizzate al recepimento di direttive europee.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Comma 1: Soggetti responsabili dell'attuazione sono le Amministrazioni competenti su base territoriale.

Comma 2: l'attuazione della misura è demandata alle Amministrazioni competenti nell'esercizio dell'ordinaria attività in ambito edilizio-urbanistico, svolta sulla base delle risorse strumentali previste dalla legislazione vigente.

Comma 3: Soggetti responsabili dell'attuazione sono i gestori e le imprese ferroviarie.

Comma 4: L'articolo 194, codice della strada, prescrive che "In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria,

si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo". Da tale normativa si evincono i seguenti principi:

1. il sindaco ha competenza all'accertamento, contestazione, verbalizzazione di sanzioni amministrative, sia generali, e sia del codice della strada, ma esclusivamente se si trovi nella situazione di cui all'articolo 57, comma 1, lett. c), codice procedura penale, in quanto ufficiale di P.G., in relazione al potere attribuito agli organi di P.G. dall'articolo 13, legge n. 689/81;

2. nel caso in cui, nel Comune abbia sede un ufficio della Polizia di Stato, un Comando di Carabinieri o della Guardia di Finanza, il Sindaco non avrà alcun potere di accertare, contestazione, verbalizzare alcuna violazione amministrativa.

Inoltre, l'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.

4.2 Monitoraggio

Comma 1: Il monitoraggio sarà effettuato nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio svolta dalle Amministrazioni competenti su base territoriale utilizzando gli indicatori sopra descritti.

Comma 2: Il monitoraggio sarà effettuato nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio svolta dalle Amministrazioni competenti su base territoriale utilizzando l'indicatore dato dal numero delle proroghe che saranno richieste e degli interventi ultimati nel corso dell'anno 2025. Per il controllo della tempestività delle richieste di proroga si applicano gli ordinari sistemi di controllo basati sui dati delle richieste presentate. Detti controlli sono effettuati dall'Amministrazione competente.

Comma 3: Il monitoraggio sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale verificherà la trasmissione, da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, dei dati relativi al numero di interventi volti alla ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio e alla realizzazione dei lavori di adeguamento delle gallerie in esercizio realizzati nell'anno 2025, in linea con gli adempimenti imposti dal decreto ministeriale 28 ottobre 2005.

Comma 4: Il monitoraggio spetta al Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Disposizioni in materia di Difesa: artt. 1, comma 3 e 9 (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa*)

Amministrazione competente: Ministero della difesa – Ufficio legislativo

SINTESI DEL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Gli articoli 1, comma 3 e 9, del provvedimento recano disposizioni urgenti di proroga concernenti il Ministero della difesa al fine di prorogare il regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni verso l'INPS; prorogare il regime transitorio del collocamento in ausiliaria previsto dal d.lgs. n. 66 del 2010 (di seguito COM) in attesa di un intervento stabile fino al 2033 che garantisca il progressivo conseguimento dei volumi organici di ufficiali e marescialli in linea con il processo di revisione del Modello professionale delle Forze armate avviato dalla l. n. 119 del 2022 e, infine, prorogare l'utilizzo della PEC (in luogo dei previsti portali telematici) da parte dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del procedimento penale militare, per il deposito degli atti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento di cui all'articolo 1, comma 3, si prefigge lo scopo di differire l'applicazione delle sanzioni civili fino al 31 dicembre 2025, previste dalla legge finanziaria 2001, a seguito del mancato versamento da parte della Difesa all'INPS dei contributi di previdenziali e assistenziali, per i propri lavoratori.

L'intervento di cui all'articolo 9 proroga:

- a) il regime transitorio del collocamento in ausiliaria in relazione alle modifiche che la legge 5 agosto 2022, n. 119 intervenendo sugli articoli 2229 e 2230 del COM;
- b) l'utilizzo della PEC (in luogo dei previsti portali telematici) da parte dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del procedimento penale militare, per il deposito degli atti considerando il fatto che non è stata data ancora piena attuazione al processo penale militare telematico.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale a tutti gli interventi è superare le criticità riscontrate nella sezione precedente attraverso il differimento al 31 dicembre 2025 delle disposizioni oggetto di proroga.

L'obiettivo specifico dell'art. 1, comma 3, è differire l'applicazione delle sanzioni civili a seguito del mancato versamento da parte della Difesa all'INPS dei contributi di previdenziali e assistenziali, per i propri lavoratori in quanto nel triennio 2025-2027 verosimilmente saranno versati i citati contributi.

L'obiettivo specifico dell'art. 9, comma 1 è garantire il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli, in linea con il processo di revisione del Modello professionale delle Forze armate avviato dalla Legge n. 119 del 2022, dovendo conseguire le dotazioni organiche al 1° gennaio 2034 e, altresì, salvaguardare la funzionalità dello Strumento militare.

L'obiettivo specifico dell'art. 9, comma 2 è permettere il corretto deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Obiettivo specifico **dell'articolo 1, comma 3**. Indicatore: importo sanzioni differite.

Obiettivo specifico **dell'articolo 9, comma 2**. Indicatore: numero di atti, documenti e istanze depositati attraverso utilizzo della pec.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che le proroghe delle citate disposizioni possono avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

L'opzione di non intervento di regolazione (opzione zero) è stata valutata ma è stata esclusa dato che era necessario intervenire mediante la modifica della normativa prorogando, come sopra specificato, i citati articoli, in relazione alla criticità riscontrate.

Le sopra esposte circostanze possono essere fronteggiate esclusivamente con il presente intervento. Allo stesso modo non risultano ipotizzabili, ovvero percorribili opzioni alternative rispetto al presente intervento senza il quale non sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi specifici che le citate disposizioni di legge si prefiggono.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali, ed ambientali per categoria di destinatari.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

Il principale impatto per i destinatari diretti dell'intervento regolatorio recato:

- **dall'articolo 1, comma 3**, è evitare all'Amministrazione di versare le sanzioni per ritardato pagamento;
- **dall'articolo 9, comma 1**, è garantire al personale militare il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli;
- **dall'articolo 9, comma 2**, è la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per gli avvocati e operatori degli uffici giudiziari.

-

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

L'intervento regolatorio è rivolto esclusivamente ai destinatari indicati nel paragrafo precedente e pertanto ha impatti eventuali e indiretti per la collettività.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo la proroga al 31 dicembre 2025.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il presente intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che gli interventi di carattere modificativo possono avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di carattere legislativo che regolano la materia.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra le articolazioni del Ministero della difesa.

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza energetica: art. 11 (*Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” prevede, all'articolo 27, che:

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2024, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.*

2. *Con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 sono definite le modalità:*

a) di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2;

b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1;

c) con cui può essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e della sostenibilità economica degli investimenti;

d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 provvedono al versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;

e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo di cui alla lettera d), secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento.

Come prescritto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 27, l'attuazione dell'obbligo posto a carico dei soggetti di cui al comma 1 deve essere conseguita secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, il quale prevede: “*Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.*”

Il provvedimento *de quo* posticipa dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.

Tale meccanismo d'obbligo istituito dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, deriva dalle disposizioni dell'articolo 23, rubricato “*Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento*” della direttiva (UE) 2018/2001. Si rileva che il limite temporale del 1° gennaio 2024 non viene imposto dal citato articolo della direttiva.

In sede di consultazione pubblica dello schema di decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 27 - svoltasi dal 19 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 – gli operatori hanno evidenziato l'opportunità di considerare il calore di scarto nel calcolo complessivo dell'energia termica rinnovabile, possibilità contemplata anche nell'allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

A tal riguardo, è stato ritenuto opportuno, per adottare scelte tecniche coerenti con l'ordinamento europeo, attendere la pubblicazione da parte della Commissione europea di apposite linee guida.

A ben vedere, la motivazione per cui si decide di prorogare il termine previsto dalla disposizione legislativa è determinata proprio dall'attesa della pubblicazione delle linee guida europee relative alla definizione di calore e freddo di scarto, allo scopo di garantire una trasposizione e un'attuazione uniformi della direttiva Renewable Energy Directive - RED in tutti gli Stati membri.

Le linee guida sono state pubblicate con Comunicazione della Commissione Europea, il 2 settembre 2024, al numero C (2024) 5043 “Guidance on heating and cooling aspects in Articles 15a, 22a, 23 and 24 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources as amended by Directive (EU) 2023/2413”.

Per quanto sopra illustrato, è opportuno posticipare l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia termica rinnovabile, al fine di permettere ai soggetti obbligati di pianificare gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile, evitando un adempimento retroattivo dell'obbligo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023 Renewable Energy Directive III, denominata RED III che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabile, rappresenta il fondamento delle strategie del Green Deal europeo e di REPowerEU con l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico e ridurre la dipendenza energetica dell'Unione. La revisione della direttiva aumenta sostanzialmente il livello di ambizione in materia di energie rinnovabili, non solo incrementando dal 32% al 42,5% l'obiettivo vincolante dell'Unione, che deve essere raggiunto collettivamente entro il 2030 (con l'aspirazione di raggiungere il 45%), ma anche aggiungendo e rafforzando gli obiettivi secondari per le energie rinnovabili da raggiungere in vari settori, compreso quello del riscaldamento e del raffreddamento. Per quanto riguarda il settore termico la direttiva RED III porta a individuare per l'Italia un target settoriale al 2030 pari al 29,6%, che sale al 39,1% se si considerano gli incrementi indicativi previsti dall'Allegato I della medesima direttiva. Come risulta dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2024 (di seguito PNIEC) i consumi termici finali lordi a livello nazionale destinati al riscaldamento e raffrescamento nel 2022 ammontano a 51,5 Mtep, (43,9% dei consumi finali di energia complessivi) con una quota di consumi in fonti energetiche rinnovabili (di seguito FER) di circa 10,6 Mtep pari al 20,6%.

Figura 1. Quota FER nel settore termico (ktep)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Numeratore - Energia da FER	11.211	10.673	10.633	10.378	11.061	10.626
Produzione lorda di calore derivato da FER	957	950	997	983	373	373
Consumi finali FER per riscaldamento	10.254	9.723	9.636	9.395	10.688	10.252
- di cui bioenergie (sostenibili)	7.265	6.780	6.779	6.564	7.477	6.827
- di cui solare	209	218	228	236	247	263
- di cui geotermico	131	128	131	120	115	110
- di cui energia ambiente per riscaldamento e acs	2.650	2.596	2.498	2.475	2.588	2.744
- di cui energia ambiente per raffrescamento	-	-	-	-	261	308
Denominatore - Consumi finali lordi nel settore termico	55.823	55.359	53.979	52.023	57.068	51.538
Quota FER-C (%)*	20,08%	19,28%	19,70%	19,95%	19,38%	20,62%
Calore di scarto utilizzato tramite reti di teleriscaldamento	-	-	-	-	9	10
Quota FER-C con calore di scarto (%)	-	-	-	-	19,40%	20,64%

* I dati relativi al periodo 2017-2020 sono calcolati applicando la metodologia indicata nella RED I; essi non sono pertanto perfettamente confrontabili con i dati relativi al 2021 e al 2022, calcolati applicando la metodologia fissata dalla RED II, così come modificata dalla RED III. Si precisa che la quota FER-H calcolata per il 2020 applicando invece i criteri RED II è pari a 20,09% senza considerare il calore di scarto e a 20,10% se lo si considera; tale valore costituisce il livello base rispetto al quale si valutano i target per il settore termico.

Fonte: PNIEC 2024 su dati GSE

L'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.

Il comma 2 dell'articolo 27 prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) siano definite, tra l'altro, le modalità di attuazione dell'obbligo, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo (“*Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.*”).

Il suddetto decreto ministeriale dovrà disciplinare, altresì, le procedure di verifica del rispetto dell'obbligo; le modalità con cui può essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e della sostenibilità economica degli investimenti; il versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nei casi di mancato rispetto dell'obbligo; l'utilizzo delle risorse confluite nel citato fondo secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento.

In fase di elaborazione della decretazione attuativa prevista, si è ritenuto opportuno attendere la pubblicazione delle linee guida europee relative alla definizione di calore e freddo di scarto, allo scopo di garantire una trasposizione e un'attuazione uniformi della direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023, la direttiva *Renewable Energy Directive – RED III* - in tutti gli Stati membri. Le linee guida sono state pubblicate con Comunicazione della Commissione Europea, il 2 settembre 2024, al numero C (2024) 5043 “*Guidance on heating and cooling aspects in Articles 15a, 22a, 23 and 24 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources as amended by Directive (EU) 2023/2413*”.

In considerazione della necessità di sviluppare la suddetta regolamentazione in armonia con le disposizioni europee e di formulare una disciplina che risulti chiara e coerente per gli operatori, evitando di istituire un obbligo senza la certezza delle regole applicative che lo governeranno, si ritiene opportuno differire l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento dell'energia termica rinnovabile. Tale differimento è essenziale per consentire ai soggetti obbligati di pianificare in modo sostenibile gli investimenti richiesti, evitando così la necessità di un adempimento retroattivo che potrebbe risultare gravoso e non allineato alle capacità organizzative e finanziarie delle imprese coinvolte.

Da rilevazioni effettuate dal GSE, risulta che detta normativa impatta su una platea di 120 società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi, per quantità superiori a 500 TEP annui, su un totale di 236 operatori del settore.

Figura 2. Numero società ed energia venduta sopra e sottosoglia nel 2022



Fonte: dati GSE

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La proposta mira a consentire agli operatori di poter programmare gli interventi e gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile nell'autonomia organizzativa propria di impresa, evitando l'adempimento di un obbligo retroattivo. Tale differimento consente alle imprese soggette all'obbligo di avere una prospettiva temporale congrua per conformarsi agli obblighi imposti.

2.2 Indicatori

La riduzione dell'emissione dei gas ad effetto serra agisce positivamente a livello globale, coinvolgendo tutti gli ambiti ambientali, sociali ed economici. I relativi indicatori, pertanto, devono essere annoverati, soprattutto, nell'ambito delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e di efficienza energetica.

A tal riguardo, possono essere considerati i seguenti indicatori volti al controllo degli obiettivi sopra esplicitati e da gestire a livello nazionale:

- consumi termici finali lordi
- produzione di calore lorda derivante da fonti rinnovabili
- consumi finali da fonti rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento

I risultati ottenuti a valle dell'applicazione dello schema di decreto in esame potranno quindi fungere da indicatore del raggiungimento degli obiettivi al 2030.

Va evidenziato che la raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti riguardo agli obiettivi attesi dal decreto di recepimento, sarà oggetto di una specifica attività di monitoraggio disciplinata nell'adottando decreto attuativo della misura in questione.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il provvedimento in esame si inserisce nella più ampia strategia europea di decarbonizzazione e introduce una serie di disposizioni dalle quali si attende un effetto ampiamente espansivo

sull'economia del Paese, investendo le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP, e con ricadute positive sugli utenti.

Il provvedimento *de quo* comporterà implicazioni significative per diversi soggetti interessati, generando effetti positivi in termini di:

- **impatto ambientale:** promuovendo il ricorso alle fonti di energia rinnovabili, le misure contribuiranno a mitigare i cambiamenti climatici e a ridurre le emissioni di carbonio. Ciò è in linea con gli impegni dell'UE assunti con l'Accordo di Parigi e contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dell'area UE;
- **opportunità economiche:** la transizione verso un'economia più sostenibile dal punto di vista energetico creerà nuove opportunità economiche, stimolando l'innovazione e favorendo la creazione di posti di lavoro in settori quali le energie rinnovabili, l'edilizia e i servizi di gestione dell'energia;
- **salute e benessere:** una minore dipendenza dai combustibili fossili riduce l'inquinamento atmosferico, con conseguenti benefici per la salute pubblica e minori costi sanitari;
- **sicurezza energetica:** riducendo la domanda di energia e diversificando le fonti energetiche, le misure aumenteranno la sicurezza energetica e la resilienza contro le interruzioni dell'approvvigionamento. Ciò riduce la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili e ne rafforza l'indipendenza energetica.

Per ciò che attiene agli impatti della proroga del termine iniziale dell'obbligo, si rappresenta che, pur mantenendo l'obbligo di raggiungere le traiettorie di obiettivi nazionali che saranno definite nel decreto attuativo, la proposta emendativa ritarda di un anno gli oneri per le imprese connessi all'adeguamento richiesto. Tale previsione consente agli operatori del settore di disporre di un periodo adeguato ad organizzare e valutare efficacemente gli investimenti necessari per conformarsi all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile nelle vendite. Gli operatori avranno, dunque, il tempo necessario per esaminare attentamente le diverse opzioni tecnologiche e strategiche disponibili, procedendo alla selezione delle soluzioni più sostenibili ed efficienti in termini di costi. Di conseguenza, la proroga ha un effetto positivo anche sui clienti finali, dal momento che la proroga temporale consente agli operatori di pianificare investimenti opportuni, evitando un ribaltamento degli oneri sui clienti finali. Un approccio pianificato e graduale agli investimenti consente, infatti, di evitare impatti consistenti e repentini sulle condizioni dei contratti in essere tra i soggetti obbligati e i clienti finali.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulla PMI (Test PMI): nessun impatto registrato

B. Effetti sulla concorrenza: nessun impatto registrato

C. Oneri informativi: gli effetti derivanti dall'attuazione del presente intervento regolatorio sui destinatari diretti e indiretti potranno essere quantificati, anche in termini di oneri informativi e costi amministrativi, solo nella fase applicativa della normativa.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: i livelli minimi di regolazione previsti dal provvedimento sono rispettati in quanto il presente intervento regolatorio non introduce adempimenti ulteriori e/o più gravosi rispetto al dettato europeo della direttiva a cui si riferisce ma ne sviluppa, piuttosto, in via programmatica le aspettative.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione del presente intervento è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio del rispetto dell'obbligo previsto all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, verranno disciplinati con il decreto ministeriale attuativo come previsto all'articolo 27, comma 2, del suddetto decreto. Con il suddetto decreto ministeriale saranno, quindi, disciplinati, tra l'altro, gli adempimenti di conservazione documentale a carico dei soggetti obbligati e le attività di controllo documentale, le ispezioni *in situ* e l'attività di monitoraggio.

Articolo 11, comma 2

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La proposta normativa è volta ad abrogare il previsto termine di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La norma si rende necessaria per completare le attività già svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel corso degli anni 2022-2023-2024 (ricognizione degli atti e documenti che a suo tempo hanno determinato la perimetrazione dei SIN; ricognizione dei procedimenti di caratterizzazione/bonifica delle singole aree ricomprese nei SIN; partecipazione da parte degli Enti locali interessati - Regione, Provincia, Comuni - finalizzata ad acquisire elementi finalizzati all'eventuale deperimetrazione dei SIN; definizione della proposta di deperimetrazione; conferenza di servizi decisoria, decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN.

Per 5 SIN si è concluso il procedimento senza procedere con la deperimetrazione (Trento nord, Falconara Marittima, Serravalle Scrivia, Mantova, Val Basento);

Per 8 SIN sono stati registrati i decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Cogoleto-Stoppani, Fidenza, Priolo, Pioltello e Rodano, Brindisi, Terni-Papigno, Cengio e Saliceto, Manfredonia);

Per 2 SIN lo schema di decreto è alla firma del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Taranto e Napoli orientale); Per n.2 SIN è in corso la Conferenza di Servizi decisoria con gli enti territoriali per l'approvazione delle relative proposte di ripermimetrazione ex art. 17-bis del DL 152/21 (Pieve Vergonte, Sesto San Giovanni);

Per il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara sono in corso dei necessari approfondimenti istruttori per la definizione di una nuova Proposta di ripermimetrazione ex art. 17-bis del DL 152/21.

In sintesi, sono in corso di definizione 3 procedimenti.

L'opzione zero non è perseguibile per le ragioni anzidette (svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN; non disperdere l'attività sinora svolta).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Ad oggi risultano individuati 42 Siti di interesse nazionale (SIN), per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è disponibile una pagina dedicata all'anagrafica dei Siti di interesse nazionale (<https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazione-caratteristiche/>) dalla quale è possibile accedere, per ciascun Sito, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita.

In estrema sintesi, ogni Sito di interesse nazionale ha caratteristiche specifiche in termini di inquadramento geografico e territoriale (Comuni interessati, diverse destinazioni urbanistiche, sia produttive che residenziali), storia produttiva (Raffineria, Chimica Integrata, Acciaierie, Zone ASI, siti in esercizio, siti dismessi, aree a contaminazione passiva, ecc.) e problematiche ambientali (tipologie di contaminanti riscontrati, contaminazioni storiche, fonti attive di contaminazione, ecc.). La perimetrazione di un SIN determina un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, n. 6843).

La giurisprudenza ha chiarito che nei SIN il presupposto dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (previsto dall'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le procedure ordinarie) è assorbito dall'inclusione dell'area all'interno della perimetrazione ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione dei presupposti di legge «inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischiosità sanitaria ed ecologica» (TAR Lazio, sez. I, 15/10/2008, n. 8920); la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, 2/2/2018, n. 5075) ha, altresì, statuito che «*la inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione*».

A tal proposito si richiama l'articolo 242-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale subordina la realizzazione di interventi e opere nei SIN ad una specifica valutazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il quale deve accertare il rispetto di una duplice condizione:

- a) che detti interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, e
- b) non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Dal punto di vista numerico vale la ricognizione dei procedimenti che è stata svolta dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dell'AIR a supporto dello schema di regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli esiti di tale ricognizione ha evidenziato che, nell'arco temporale considerato – un anno, dal 1° aprile 2021 al 1° aprile 2022- sono stati censiti 109 procedimenti.

In tale contesto, ed in particolare in ragione dei vincoli (ambientali e conformativi) derivanti dall'inclusione di un'area nel perimetro di un SIN, l'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021, introdotto dalla legge di conversione n. 233 del 2021, ha demandato al Ministro della transizione ecologica (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), «*la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

La proposta normativa è volta ad abrogare il previsto termine di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della

bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La norma si rende necessaria per completare le attività già svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel corso degli anni 2022-2023-2024 e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN.

Di seguito si descrive lo stato delle attività in corso.

Al fine di dare attuazione alla norma, la competente Direzione Generale (USSA, già USRI) del Ministero dell'ambiente, con proprio Decreto n. 13 del 9 febbraio 2022, ha istituito un Gruppo di lavoro incaricato di effettuare la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il procedimento è suddiviso in sintesi in tre fasi:

- 1) Predisposizione della proposta tecnica;
- 2) Conferenza di servizi decisoria;
- 3) Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Il Gruppo di lavoro vede la partecipazione, particolare del personale della Direzione Generale USSRI, di ISPRA e del personale Sogesid che opera sull'assistenza tecnica FSC.

Si sono tenute numerose riunioni del Gruppo di lavoro in seduta plenaria, nonché specifiche riunioni tecniche. In particolare, nelle prime riunioni sono stati definiti i criteri in base ai quali è possibile procedere alla deperimetrazione dei SIN.

L'attività è proseguita, per ciascun SIN, sotto un duplice profilo:

- a) si è provveduto alla ricognizione degli atti e documenti che a suo tempo hanno determinato la perimetrazione dei SIN, nonché alla ricognizione dei procedimenti di caratterizzazione/bonifica delle singole aree ricomprese nei SIN (fase ricognitiva);
- b) sono state convocate apposite riunioni con gli Enti locali interessati (Regione, Provincia, Comuni), al fine di acquisire elementi finalizzati all'eventuale deperimetrazione dei SIN (fase partecipativa).

Le fasi sub a) e b) si sono concluse.

In sintesi, tra il 2022 e il 2023, per ognuno dei seguenti 18 S.I.N. oggetto di valutazione ai fini della deperimetrazione:

- Priolo
- Pieve Vergonte
- Cengio e Saliceto
- Crotone – Cassano – Cerchiara
- Manfredonia
- Serravalle Scrivia
- Trento Nord
- Fidenza
- Cogoleto Stoppani
- Pioltello e Rodano
- Napoli orientale
- Sesto San Giovanni
- Terni Papigno
- Falconara marittima
- Brindisi
- Laghi di Mantova e Polo chimico
- Area industriale della Val Basento
- Taranto

si sono svolte:

- riunioni dei Gruppi di lavoro tecnici, nell'ambito delle quali gli istruttori dei siti interessati hanno esposto le caratteristiche dei S.I.N., evidenziandone le peculiarità e le eventuali problematiche attraverso delle presentazioni.

- incontri con gli Enti locali interessati dal perimetro di ognuno dei S.I.N. sopra indicati, finalizzati all'acquisizione di elementi utili al procedimento (fase partecipativa).

Tutta la documentazione raccolta nell'ambito di queste attività è stata via via trasmessa al Gruppo di lavoro e a ISPRA, incaricata di predisporre una relazione tecnica sulla deperimetrazione dei S.I.N. oggetto di valutazione.

Ad oggi sono state trasmesse da ISPRA tutte le relazioni tecniche relative ai 18 S.I.N.

Di seguito si elencano i S.I.N. le cui relazioni sono state discusse in sede di riunione plenaria del Gruppo di lavoro del 10 ottobre 2023 (convocata con nota prot. n. 158412 del 04.10.2023):

- Priolo
- Pieve Vergonte
- Cengio e Saliceto
- Cogoleto Stoppani
- Pioltello e Rodano
- Napoli orientale
- Terni Papigno
- Falconara marittima
- Laghi di Mantova e Polo chimico
- Area industriale della Val Basento

A seguito della suddetta riunione, per i seguenti 3 S.I.N. non verrà modificato il perimetro:

- Laghi di Mantova e Polo chimico
- Area industriale della Val Basento
- Falconara marittima

Su 18 SIN oggetto di valutazione:

- per 5 SIN si è concluso il procedimento senza procedere con la deperimetrazione (Trento nord, Falconara Marittima, Serravalle Scrivia, Mantova, Val Basento);

- per 8 SIN sono stati registrati i decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Cogoleto-Stoppani, Fidenza, Priolo, Pioltello e Rodano, Brindisi, Terni-Papigno, Cengio e Saliceto, Manfredonia);

- per 2 SIN lo schema di decreto è alla firma del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Taranto e Napoli orientale);

Relativamente ai restanti 3 SIN:

- per n.2 SIN è in corso la Conferenza di Servizi decisoria con gli enti territoriali per l'approvazione delle relative proposte di ripermimetrazione ex art. 17-bis del DL 152/21 (Pieve Vergonte, Sesto San Giovanni):

- per il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara sono in corso dei necessari approfondimenti istruttori per la definizione di una nuova Proposta di ripermimetrazione ex art. 17-bis del DL 152/21.

In sintesi, sono in corso di definizione 3 procedimenti.

I destinatari dell'intervento normativo sono:

- i proprietari delle aree ricomprese nei 3 SIN per i quali è in corso il procedimento di deperimetrazione e gli operatori economici;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, titolare della funzione prevista dalla norma.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1. Obiettivi generali e specifici

La norma si propone di perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:

- svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN

La norma si propone di perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- individuare i SIN che non presentano più i requisiti di legge di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.2. Indicatori

Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno il numero di SIN oggetto di deperimetrazione.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'abrogazione del termine ultimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021 per la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati, si rende necessaria per soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN.

La perimetrazione di un SIN determina, infatti, un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, n. 6843).

La giurisprudenza ha chiarito che nei SIN il presupposto dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (previsto dall'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le procedure ordinarie) è assorbito dall'inclusione dell'area all'interno della perimetrazione ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione dei presupposti di legge *«inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischiosità sanitaria ed ecologica»* (TAR Lazio, sez. I, 15/10/2008, n. 8920); la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, statuito che *«la inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione»* (Cass. Pen., Sez. III, 2/2/2018, n. 5075).

A tal proposito vale richiamare l'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale subordina la realizzazione di interventi e opere nei SIN ad una specifica valutazione del MASE, il quale deve accertare il rispetto di una duplice condizione:

- a) che detti interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, e
- b) non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Alla luce di quanto sopra, la deperimetrazione dei SIN costituisce uno strumento introdotto dal legislatore nel 2021 per eliminare i vincoli ambientali e conformativi che gravano su talune aree ricomprese nei SIN, facendo venir meno i relativi oneri che comportano l'attivazione di complesse e costose procedure amministrative (caratterizzazione e/o valutazione ministeriale per la realizzazione di interventi nei SIN) che non sono più necessarie per l'assenza dei requisiti di legge.

In ultima analisi, il venir meno dei vincoli ambientali e conformativi su talune aree ricomprese attualmente nei SIN per effetto di un procedimento avviato d'ufficio dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - e, dunque, non gravante sui proprietari delle aree interessate - agevola e semplifica l'utilizzo delle aree per nuovi investimenti.

3.2 Impatti specifici

Il venir meno dei vincoli ambientali e conformativi su talune aree ricomprese attualmente nei SIN:

- produce effetti positivi sulle PMI che operano su quelle aree
- agevola e semplifica l'utilizzo delle aree per nuovi investimenti, pertanto, produce effetti positivi sul sistema Impresa e sulla concorrenza;
- fa venir meno obblighi informativi oggi esistenti;
- l'intervento normativo in esame non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo proposto è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4.2 Monitoraggio

Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno il numero di SIN oggetto di deperimetrazione; tali indicatori saranno monitorati con periodicità annuale ed il soggetto responsabile sarà il Ministero della sicurezza energetica con le modalità e gli strumenti già in essere.

Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articolo 13** (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy*)

Referente AIR: **Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy**

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Nel quadro delle misure di proroga di termini normativi, l’articolo 13 introduce una disposizione di proroga relativa ai contratti assicurativi per i rischi catastrofali stipulati da specifiche categorie di imprese ai sensi dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’intervento, che prevede la proroga per la stipula dei contratti assicurativi al 31 marzo 2025 si pone l’obiettivo di garantire alle imprese una maggiore flessibilità temporale per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, adeguando i testi delle polizze alle procedure amministrative e negoziali da definire con successivo decreto interministeriale. La proroga del termine al 31 marzo 2025 consente, dunque, agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L’articolo 13 interviene sulla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) per prorogare al 31 marzo 2025 la decorrenza dell’obbligo assicurativo (c.1) in capo alle imprese, e per escludere le grandi imprese dalla limitazione della percentuale di scoperto o franchigia che può essere prevista nel contratto (c. 2).

La legge di bilancio demandava ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* l’attività normativa secondaria necessaria al funzionamento del meccanismo assicurativo. In data 19 novembre 2024 la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha reso il suo parere in merito.

A legislazione vigente le imprese sono tenute alla stipula del contratto assicurativo entro il 31.12.2024 e le imprese assicurative, secondo l’articolo 11, comma 1, dello schema di regolamento, hanno novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale per adeguare i testi di polizza. Come osserva il Consiglio di Stato, il combinato operare dei due termini non consentirebbe alle imprese assicurative di offrire prodotti aggiornati alle previsioni del decreto ed alle imprese tenute all’assicurazione di effettuare una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, con il rischio, per entrambi i soggetti, di essere sanzionati ai sensi, rispettivamente, dei commi 102 e 106 della disposizione primaria citata.

La proroga del termine al 31 marzo 2025, dunque, è necessaria – unitamente ad una modulazione del termine previsto nel decreto – per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

La scelta di prorogare il termine al 31 marzo 2025 garantisce la continuità della protezione patrimoniale contro eventi catastrofali.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L’intervento normativo persegue l’obiettivo generale di allineare l’obbligo della stipula del contratto assicurativo con l’obbligo per le imprese di adeguare i testi di polizza. Prorogando il termine

inizialmente previsto si consente alle imprese assicurative di offrire prodotti aggiornati alle previsioni del decreto ed alle imprese tenute all'assicurazione di effettuare una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, pena per entrambi i soggetti, di essere sanzionati ai sensi, rispettivamente, dei commi 102 e 106 della disposizione primaria citata.

Dunque, la proroga del termine al 31 marzo 2025 è necessaria – unitamente ad una modulazione del termine previsto nel decreto – per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

L'obiettivo specifico consiste nel prorogare il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi al 31 marzo 2025, consentendo alle imprese di completare le operazioni necessarie con maggiore flessibilità temporale.

2.2 Indicatori

Con riferimento all'articolo 13, gli indicatori utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi includono il numero di contratti assicurativi stipulati entro la nuova scadenza e la percentuale di imprese che ottemperano all'obbligo normativo entro la data del 31 marzo 2025.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

Con riferimento all'articolo 13, sono state esaminate due opzioni di intervento: l'opzione zero, che consiste nel non intervento normativo, e l'opzione di proroga al 31 marzo 2025.

L'opzione zero avrebbe comportato la scadenza del termine dell'obbligo assicurativo al 31 dicembre 2024, esponendo le imprese all'obbligo di completare le operazioni in un termine ritenuto non congruo con quello previsto per le imprese assicurative, che secondo l'articolo 11, comma 1, dello schema di regolamento, hanno novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale per adeguare i testi di polizza. In tal senso, i contratti di assicurazione stipulati non sarebbe aggiornati alle previsioni del decreto.

L'opzione di proroga al 31 marzo 2025 consente di assicurare una finestra temporale più ampia per la stipulazione dei contratti alla luce di una più compiuta azione informativa e divulgativa espressa con la su citata fonte secondaria. Inoltre, consente alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

La proroga è stata ritenuta l'unica opzione percorribile, per consentire di mitigare i rischi patrimoniali per le imprese che altrimenti stipulano contratti di assicurazione contro i rischi catastrofali senza tener conto di quanto è definito nella fonte secondaria.

COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Il confronto tra le due opzioni ha portato a ritenere preferibile l'intervento di proroga del termine al 31 marzo 2025. L'opzione zero, basata sull'assenza di intervento normativo, avrebbe comportato l'obbligo per le imprese di stipulare i contratti entro il 31 dicembre 2024, con il rischio di non riuscire a completare le procedure in tempo utile. La scelta dell'opzione di proroga risponde all'esigenza di evitare sanzioni e garantire un'adeguata adesione ai contratti assicurativi alla luce del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che con l'attività normativa secondaria definisce il funzionamento del meccanismo assicurativo.

4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento ha impatti economici diretti e positivi per le imprese, in quanto consente di ridurre il rischio di una copertura assicurativa non adeguata. Non sono previsti impatti sociali o ambientali significativi, in quanto la norma è rivolta esclusivamente alle imprese soggette all'obbligo di stipulazione dei contratti di copertura dei rischi catastrofali.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): per le PMI, la proroga assicurare il tempo necessario per lo svolgimento delle procedure per la stipula delle polizze con i parametri stabiliti dal decreto.

B. Effetti sulla concorrenza: Non si segnalano effetti specifici delle disposizioni in esame sulla concorrenza.

C. Oneri informativi: Le disposizioni analizzate non comportano oneri informativi a carico di PA o soggetti privati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: Le norme analizzate non incidono sui livelli minimi di regolazione europea.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'articolo 13 è attuato in maniera automatica, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, senza necessità di provvedimenti attuativi. La competenza per il monitoraggio è attribuita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si avvarrà degli elementi forniti dalle imprese e dalle compagnie assicurative. Gli indicatori utilizzati per il monitoraggio includeranno il numero di contratti stipulati entro il termine del 31 marzo 2025 e il tasso di conformità delle imprese soggette all'obbligo.

5.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio, ove necessario, sarà di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Disposizioni in materia di turismo: Articolo 14, commi 1 e 3 (*Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del turismo*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del turismo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

ARTICOLO 14, COMMA 1.

La proposta normativa si inserisce nel perimetro tracciato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla concessione di contributi a fondo perduto e al credito di imposta per le imprese turistiche, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di alcuni interventi.

In particolare, la lettera a), che modifica il comma 1 del citato articolo 1 del D.L. n. 152/2021, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riconosce agli operatori turistico-ricettivi un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi, realizzati dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge fino al 31 dicembre 2025, rientranti tra quelli di cui al comma 5 della norma citata, come di seguito elencati:

- a) incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- b) eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) interventi edilizi, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione delle relative attrezzature e apparecchiature;
- e) digitalizzazione.

La lettera b), che modifica il comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 152/2021, prevede che ai medesimi soggetti venga riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per i suddetti interventi di riqualificazione, realizzati dalla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto-legge fino al 31 dicembre 2025, per un importo comunque non superiore a 100.000 euro per ciascun beneficiario.

La misura è finalizzata, pertanto, a prorogare il termine ultimo per la conclusione degli interventi sopra descritti, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore. La proposta inoltre è finalizzata a prorogare i termini per la fruizione del credito d'imposta previsti dall'Avviso del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021, consentendo di utilizzarlo entro il termine della prescrizione decennale, che in genere è prevista per agevolazioni analoghe.

ARTICOLO 14, COMMA 3.

L'articolo 14, comma 4, interviene sulle disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Nel dettaglio, l'articolo 19 (*Apposizione del termine e durata massima*), comma 1, disciplina i presupposti di ammissibilità (cc.dd. causali) in presenza dei quali i contratti di lavoro a tempo determinato possono avere una durata superiore ai 12 mesi ma comunque non oltre i 24 mesi.

Si prevede che tali causali consistano:

- in fattispecie previste dai contratti collettivi, come definiti dall'articolo 51 del citato decreto legislativo (**lett. a**);
- solo in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) e in relazione ai contratti collettivi applicati in azienda, in esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti con atti stipulati entro il 31 dicembre 2024 (**lett. b**);

– in sostituzione di altri lavoratori (**lett. b-bis**).

In tale contesto, è stato predisposto l'articolo 14, comma 4, che, in assenza di causali definite dal contratto collettivo applicato, proroga al 31 dicembre 2025 il termine di stipula degli atti tra datore di lavoro e dipendente che individuano le esigenze (di natura tecnica, organizzativa o produttiva) in presenza delle quali è possibile motivare l'apposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato oltre la durata di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi.

La *ratio* del presente intervento normativo è quella di concedere alle Parti sociali un tempo ragionevole per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro che dovrebbero altresì prevedere i casi in cui il contratto di lavoro a tempo determinato possa avere una durata superiore a 12 mesi, fermo restando il limite di 24 mesi. Nel settore del turismo, ad esempio, i contratti collettivi di lavoro si trovano ancora in fase di ultimazione; pertanto, le fattispecie previste dalla lettera a) del citato articolo 19 risultano allo stato inattuabili.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

ARTICOLO 14, COMMA 1.

All'esito dell'attività istruttoria svolta sulle domande di ammissione alla misura di cui all'articolo 1 del D.L. n. 152/2021, sono state ammessi al contributo, al netto delle rinunce, 3611 beneficiari. Di questi:

- 1632 hanno concluso gli interventi ammessi;
- 873 sono in procinto di concludere la realizzazione degli interventi, anche sulla base delle interlocuzioni intercorse fra gli stessi e il soggetto gestore, entro il mese di dicembre 2024;
- i restanti 1106 beneficiari non possono ragionevolmente garantire il rispetto del termine previsto dall'attuale formulazione dei commi 1 e 2.

La modifica proposta mira quindi a prevenire il rischio che tali soggetti decadano dal contributo riconosciutogli, frustrando le finalità incentivanti cui l'articolato normativo è preposto e rendendo vana la corposa attività istruttoria già svolta dal soggetto gestore.

ARTICOLO 14, COMMA 3.

La recente esperienza emergenziale Covid-19 ha evidenziato la necessità di operare nel mercato del lavoro un allentamento dello stringente regime delle causali previste dal D.L. n. 87/2018 – quali la sussistenza di esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività, esigenze di sostituzione di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria – per favorire la ripartenza economica del Paese.

Il presente intervento normativo intende concedere alle parti sociali, anche per l'anno 2025, la possibilità di definire i casi che, in assenza delle fattispecie previste dai contratti collettivi di riferimento, consentano il rinnovo dei rapporti o la loro prosecuzione oltre il periodo di 12 mesi con il limite massimo di durata di 24 mesi. Resta fermo che i contratti a termine con durata non superiore a 12 mesi possono essere stipulati senza la necessità di giustificarne le ragioni.

Per quanto di interesse, è necessario altresì considerare che i livelli occupazionali nel settore del turismo stanno tornando ai livelli registrati in epoca prepandemica e, di fatto, essi contribuiscono notevolmente alla crescita del PIL e ad un'offerta turistica di qualità.

D'altro canto, si evidenzia che oltre il 70% dei lavoratori nel settore del turismo è impiegato con contratti a tempo determinato o stagionale e che tale precarietà del lavoro e minaccia di rallentare il citato progresso, di conseguenza la mancata proroga del termine in commento creerebbe seri rischi di mancati rinnovi contrattuali con il duplice effetto di aumentare i livelli di disoccupazione nazionale e di arrestare la crescita di determinati settori dell'economia, *in primis* quello del turismo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

ARTICOLO 14, COMMA 1.**2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'obiettivo generale della proposta normativa è la proroga di un anno dell'efficacia temporale della misura finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del PNRR di cui all'articolo 1 del D.L. n. 152/2021, al fine di rendere effettiva la fruizione del beneficio già riconosciuto ai soggetti le cui domande sono state ammesse.

Obiettivi specifici della riforma sono:

- realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale;
- garantire una maggiore competitività delle imprese del settore turistico;
- consentendo un adeguato sviluppo economico dell'intero comparto.

2.2 Indicatori

OBIETTIVO	INDICATORE
realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale	Numero degli interventi ammessi alla misura di cui all'articolo 1 del D.L. n. 152/2021
garantire una maggiore competitività delle imprese del settore turistico	Numero degli interventi ammessi alla misura di cui all'articolo 1 del D.L. n. 152/2021
consentire un adeguato sviluppo economico dell'intero comparto.	Numero degli interventi ammessi alla misura di cui all'articolo 1 del D.L. n. 152/2021

ARTICOLO 14, COMMA 3.**2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'obiettivo generale del presente intervento normativo è quello di provvedere al rilancio dell'occupazione contrastando la disoccupazione.

Gli obiettivi specifici dell'intervento in esame sono:

- favorire le assunzioni dei lavoratori da parte dei datori di lavoro privati;
- garantire, fino ad un massimo di 24 mesi, la continuità dei rapporti di lavoro in essere;
- per quanto di interesse, contribuire al potenziamento dell'offerta turistica del Paese e alla crescita del PIL.

2.2 Indicatori

Gli indicatori dell'efficacia delle misure possono essere individuati come di seguito:

- numero dei contratti di lavoro a tempo determinato attivati nell'anno;
- numero dei soggetti disoccupati e inattivi prima e dopo l'introduzione della misura;
- variazione delle stime ufficiali di povertà in Italia.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**ARTICOLO 14, COMMA 1.****3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La proroga della misura consente alle PMI ammesse al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. n. 152/2021 di poter concludere la realizzazione degli interventi di riqualificazione proposti senza incorrere in alcuna decadenza e potendo così contribuire al potenziamento della qualità dell'offerta del settore turistico.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento è in grado di produrre effetti positivi sulla concorrenza in termini di miglioramento dell'offerta delle imprese del settore turistico e di maggiore competitività rispetto al mercato estero.

C. Oneri informativi

Non si rilevano oneri informativi a carico di cittadini e imprese

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rientra nell'ambito di realizzazione della linea progettuale «*Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit*» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

ARTICOLO 14, COMMA 3.

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'analisi svolta ha individuato le seguenti categorie di destinatari:

- **i datori di lavoro (destinatari diretti)** i quali beneficerebbero di uno strumento contrattuale flessibile per far fronte a esigenze tecniche, organizzative o produttive superiori a 12 mesi ma comunque non oltre i 24 mesi. Al contempo, essi sono posti anche nelle condizioni di testare le nuove figure professionali prima di assumerle definitivamente a tempo indeterminato;
- **i lavoratori (destinatari diretti)** i cui benefici attesi consistono nella possibilità di proseguire il rapporto di lavoro già instaurato accrescendo le proprie capacità e competenze;
- **le Parti Sociali (destinatari indiretti)** cui è concesso un ulteriore margine temporale per provvedere all'adeguamento dei contratti collettivi nazionali prevedendo le specifiche fattispecie in presenza delle quali i contratti di lavoro possono avere una durata superiore a 12 mesi.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La proroga della misura consente alle PMI di stipulare anche per l'anno 2025 contratti di lavoro a tempo determinato dalla durata superiore a 12 mesi e comunque entro il limite massimo di 24 mesi e inoltre di poter continuare a contare sulla forza lavoro già contrattualizzata.

B. Effetti sulla concorrenza

Dall'analisi condotta, non si rilevano effetti negativi sulla concorrenza. L'opzione prescelta è compatibile con il corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale del mercato, non vengono introdotte disposizioni limitative della concorrenza, ma al contrario misure che determinano indirettamente un miglioramento della competitività dell'intero sistema Paese.

C. Oneri informativi

Non si rilevano oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento è coerente con il quadro normativo euro-unitario.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

ARTICOLO 14, COMMA 1.

4.1 Attuazione

In ordine alle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere sulla concreta attuazione dell'intervento, trattasi di disposizione che non comporta oneri per il bilancio dello Stato in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie. Si indica quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio il Segretariato generale del Ministero del turismo, in particolare la direzione generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo, competente per materia.

4.2 Monitoraggio

Al monitoraggio dell'intervento provvede il Segretariato generale, in dettaglio, la direzione generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo del Ministero del turismo.

ARTICOLO 14, COMMA 3.

4.1 Attuazione

In ordine alle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere sulla concreta attuazione dell'intervento, trattasi di disposizione che non comporta oneri per il bilancio dello Stato in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Si indica quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente per materia.

4.2 Monitoraggio

In fase di proroga, la procedura di monitoraggio dell'intervento compete al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, attraverso l'esame ed il confronto dei dati riportati dagli indicatori sopra elencati, potrà verificare l'efficacia delle misure predisposte al termine dell'anno 2025.

Disposizioni in materia di sport: Articolo 15, comma 1 (*Proroga di termini in materia di sport*)

Referente AIR – Ufficio Legislativo del Ministro per lo sport.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’articolo 15 mira a prorogare l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L’intervento - già oggetto di proroga legislativa ad opera dell’articolo 16, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, e dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106 – si rende necessario in quanto è in esame in Parlamento un provvedimento che reca una disciplina più ampia di quella oggetto del presente intervento, approvato in prima lettura presso la Camera dei Deputati e attualmente all’esame del Senato della Repubblica (AS 1120, recante "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive") al fine di rispettare i tempi dei relativi lavori parlamentari, che inevitabilmente potranno produrvi effetto.

La norma, in ragione della sua natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L’articolo 15, intervenendo sul testo dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, proroga l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 7, dello stesso decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Al riguardo si rappresenta che è in esame in Parlamento il disegno di legge AS 1120, recante "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive".

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura presso la Camera dei Deputati (AC 836) e attualmente è incardinato presso il Senato della Repubblica, assegnato alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente il 30 aprile 2024. Il provvedimento reca una disciplina in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive più ampia di quella prevista dall’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

L’intervento normativo operato con l’articolo 15, volto a prorogare il termine di applicazione del citato articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si rende, dunque, necessario al fine di rispettare i tempi dei relativi lavori parlamentari, che inevitabilmente produrranno effetto oltre il termine del 31 dicembre 2024 attualmente previsto dall’art. 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L’obiettivo generale dell’articolo 15 è quello di prorogare di un anno l’applicazione della vigente disposizione di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anche in attesa della conclusione dei lavori parlamentari sul disegno di legge AS 1120, vertente su analogo oggetto.

2.2 Indicatori

Nel contesto dell'articolo 15, non si rinvencono specifici indicatori in relazione agli obiettivi generali della norma.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Nel contesto dell'articolo 15 non si ravvisano destinatari diretti o indiretti, interessati da impatti economici, sociali ed ambientali.

3.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sono previsti effetti negativi sulle piccole e medie imprese.

B) Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti sulla concorrenza.

C) Oneri informativi

Nel contesto dell'articolo 15 non si ravvisano oneri informativi gravanti su cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La natura dell'articolo 15 non afferisce al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'articolo 15 non prevede modalità di attuazione.

4.2 Monitoraggio

L'articolo 15 non prevede necessità di monitoraggio.

Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 20 (*Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina*)

Referente AIR – Settore legislativo del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Allo scopo di assicurare la necessaria assistenza, sul territorio nazionale, alle persone provenienti dall'Ucraina e in fuga dagli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio dello stesso anno, è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale sull'intero territorio italiano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n.1/2018, recante il Codice della protezione civile.

La deliberazione ha fatto seguito alla decisione di esecuzione assunta dall'Unione Europea con la quale è stata decisa l'attivazione dello speciale regime di 'protezione temporanea' prevista dal D. Lgs. n. 85/2003, recante "attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario".

La complessiva gestione dell'assistenza sul territorio nazionale è stata, quindi, regolata mediante il combinato disposto:

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, adottato in attuazione di quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 85/2003;
- degli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modifiche e integrazioni;
- delle ordinanze di protezione civile, adottate ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n.1/2018, in attuazione della citata deliberazione del 28 febbraio e di quanto previsto dal DPCM e dalle norme primarie sopra richiamate.

L'efficacia delle disposizioni nazionali di cui sopra è stata, successivamente, più volte prorogata fino all'attuale scadenza, prevista al prossimo 31 dicembre 2024.

La decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024 ha, infine, ulteriormente prorogato, fino al prossimo 4 marzo 2026, il regime speciale di "protezione temporanea" di cui trattasi, rendendosi, quindi, necessario, allineare i provvedimenti nazionali alle nuove prospettive temporali fissate dalla decisione unionale garantendo al contempo, considerato il lasso di tempo trascorso dagli eventi, il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie della relativa gestione.

L'intero assetto gestionale ha visto la piena integrazione, fin dal principio, delle strutture ordinarie preposte, sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno (CAS e SAI), Amministrazione centrale titolare della competenza esclusiva in materia di immigrazione e relativa assistenza, con le componenti territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che hanno operato sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'articolato è quello di rafforzare l'azione di assistenza e di accoglienza svolta dall'Italia in relazione al contesto in rassegna.

L'obiettivo specifico è quello di disciplinare l'ordinato e progressivo consolidamento delle misure assistenziali e di accoglienza attivate in via provvisoria nell'ambito della dichiarazione dello stato di emergenza, nelle forme strutturali ordinarie esistenti, provvedendo, dunque, alla riconversione verso strutture, procedure e programmi di carattere stabile e continuativo.

2.2 Indicatori

Con riferimento al comma 2, l'indicatore è costituito dall'adozione, entro il **31 gennaio 2025**, di concerto con il Ministero dell'Interno e sentite le Regioni e Province Autonome, di una o più specifiche ordinanze di protezione civile con cui regolare il progressivo consolidamento e trasferimento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle Amministrazioni ordinariamente competenti nonché delle ulteriori attività di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo 20, comma 2.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

La disposizione consente di fornire ai soggetti colpiti dall'emergenza *de qua* la prosecuzione e rimodulazione, in ordinario, delle misure di assistenza e di accoglienza attualmente in essere. Gli impatti non sono al momento predeterminabili, in quanto dipendenti dalle modalità applicative che saranno individuate con le ordinanze attuative dell'articolo in parola.

3.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sono previsti effetti diretti della presente norma sulle piccole e medie imprese.

B) Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti sulla concorrenza.

C) Oneri informativi

Non è prescritto alcun adempimento diretto o specifico onere amministrativo diretto a carico di cittadini e imprese, rilevando al riguardo anche le modalità attuative definite con ordinanze di protezione civile.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Le disposizioni di cui all'articolo in rassegna non si pongono in contrasto con la regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Con riferimento al comma 2, all'attuazione si provvederà con ordinanze di protezione civile con cui potrà essere disposta una ricognizione delle esigenze di prosecuzione delle misure di assistenza pubblica ai fini della verifica dei numeri di persone effettivamente interessati dal ricollocamento nell'ordinaria filiera di accoglienza.

ESENZIONE DALL' AIR

MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo in Partenza - 6. PROTOCOLLO - UFFICIO LEGISLATIVO
Prot. n.0013879/25 del 07/01/2025



Ministero del Turismo
Ufficio Legislativo



Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
Presidenza del Consiglio dei ministri
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

e p.c.:

Al Capo di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall' AIR con riferimento all'articolo 14, comma 2, ("Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo") del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi", per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali di mercato.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

L'articolo 14, comma 2, interviene sull'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, rubricato "Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.



Ministero del Turismo
Ufficio Legislativo



Quest'ultima, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", ha inserito, nel corpus dell'articolo 6, il comma 2-*septies* che introduce una misura di semplificazione, per la realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, tramite la presentazione di una dichiarazione di inizio lavoro asseverata.

Si prevede, nel dettaglio, che allo scopo di incentivare la realizzazione di interventi diretti a mitigare l'emergenza energetica, semplificandone la procedura autorizzatoria, **fino al 31 dicembre 2024, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici** con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), **ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali**, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, vale a dire con dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), quando: a) le aree interessate sono situate fuori dei centri storici; b) le aree non sono soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora gli impianti fotovoltaici siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si può far ricorso alla DILA se accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

La disposizione riportata ha generato numerosi dubbi interpretativi, i quali, con nota prot. n. 240/2024 del 24 maggio 2024, sono stati sottoposti all'attenzione del Ministro della cultura. Il riscontro alla richiesta di chiarimenti è essere stato fornito in data 6 settembre 2024. Ciò ha comportato dei ritardi nell'applicazione alla norma in considerazione dei quali, viste anche le tempistiche occorrenti per la presentazione delle dichiarazioni e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 6, comma 2-*septies*, si rende necessario ampliare la finestra temporale a beneficio delle imprese turistiche e termali interessate, per consentire loro di avvalersi della procedura semplificata.

Pertanto, è stato predisposto l'intervento normativo in esame - secondo cui: "2. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»" - che sposta al **31 dicembre 2025 il termine ultimo per la realizzazione dei progetti di nuovi impianti fotovoltaici in parola con modalità semplificate.**

In base alle caratteristiche dell'intervento normativo sinteticamente descritto, appare chiaro che lo stesso comporta costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.



Ministero del Turismo
Ufficio Legislativo



b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

I destinatari dell'intervento *de quo* restano immutati rispetto alla regolamentazione precedente: l'articolo 14, comma 2, differisce solo il termine entro cui è possibile usufruire della misura di semplificazione introdotta dall'art. 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

L'articolo 14, comma 2, non produce oneri a carico della finanza pubblica.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali di mercato

L'articolo 14, comma 2, non incide direttamente sugli assetti concorrenziali di mercato.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Cons. Alessandro Verrico

Roma, 7.01.2025

VISTO
Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
Pres. Francesca Quadri

24 GEN. 2025



ESENZIONE DALL' AIR



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL' AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall' AIR, con riferimento alle previsioni di competenza di questa Amministrazione contenute **nell'art. 10** dello schema di decreto-legge recante: "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.

Le previsioni normative di competenza di questa Amministrazione sono finalizzate a consentire all'Amministrazione di porre in essere le misure organizzative e gestionali necessarie ed urgenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, nonché a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari sia sotto il profilo della conservazione del personale (limitandone il distacco, comando o assegnazione presso altre amministrazioni) sia mediante la riduzione della durata del tirocinio dei magistrati di prossima assunzione, nonché a consentire di adottare le misure organizzative necessarie per agevolare la fruizione del servizio giustizia da parte del bacino di utenza dislocato nelle isole e la realizzazione delle infrastrutture digitali interdistrettuali in corso di realizzazione.

I risultati del monitoraggio statistico degli indicatori PNRR, primo semestre 2024, evidenziano per il settore civile, una riduzione rispetto alla baseline 2019 del - 22,9% del *disposition time* totale con un contributo dei Tribunali del -21,2%, delle Corti di Appello del -19,3% e della Corte di Cassazione del -25,5%. La riduzione del DT si è accompagnata a quella delle pendenze - contenzioso Cepej che, rispetto al 2019, è stata del 23,3%, così distribuita: -22,0% in Tribunale, -32,8% in Corte di appello e -21,6% in Corte di Cassazione. Rispetto al I semestre 2023 la variazione del DT è stata contenuta in Corte di appello (-1,0% pari a 5 giorni), ridotta anche nei Tribunali (-3,3% pari a 15 giorni) ma più elevata in Corte di Cassazione (-7,1%, pari a 74 giorni). La Corte, per la prima volta dal 2019, raggiunge una durata media inferiore ai 1000 giorni. Nello stesso periodo, la riduzione

delle pendenze è stata del 5,5%, come risultato di una riduzione del 4,9% in Tribunale, dell'8,0% in Corte di appello e dell'8,8% in Corte di Cassazione.

Anche per il settore penale, i dati del I semestre 2024, segnalano nel complesso un netto miglioramento rispetto alla baseline 2019, con una variazione complessiva del DT che va oltre quella richiesta dal target PNRR: *disposition time* totale -32,0%. La riduzione è osservabile in tutte le fasi del giudizio: -24,6% in Tribunale, -30,7 in Corte di appello e -56,2% in Corte di Cassazione. Come per il settore civile, per un confronto più rappresentativo è utile considerare anche la variazione rispetto al I semestre del 2023. I dati evidenziano una riduzione del 5,6% in Corte di appello e del 28,1% in Corte di Cassazione. In Tribunale vi è stato, invece, un aumento del DT del 7,3%. Nello stesso periodo le pendenze si sono ridotte complessivamente dell'11%; del 9,6% in Tribunale, del 15,1% in Corte di appello e del 32,7% in Corte di Cassazione¹.

In tal senso, le previsioni di proroga volte a ridurre la durata dei tirocini dei MOT di prossima assunzione e quelle che prorogano il termine per consentire che il personale dell'amministrazione della giustizia possa essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni o essere ad esse assegnato solo in presenza del nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, nascono dalla ritenuta necessità, da un lato, di assicurare una più celere assunzione dei nuovi magistrati presso gli uffici giudiziari e così contribuire alla copertura delle vacanze funzionali a dare continuità agli obiettivi PNRR e, più in generale, al migliore funzionamento della giustizia. Dall'altro, la previsione che vieta il distacco e/o comando del personale dell'amministrazione della giustizia, nasce dalla ritenuta necessità di garantire che nel periodo rilevante per il conseguimento degli obiettivi del PNRR gli uffici giudiziari non subiscano impoverimenti di organico.

Le disposizioni pertanto non importano costi di adeguamento nei confronti dei destinatari se non di modesta entità, trattandosi di misure di carattere ordinamentale e organizzativo, di durata limitata nel tempo.

In relazione alla previsione che intende prorogare al 31.12.2025 l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio, la proroga mira a prevenire disfunzioni organizzative derivanti dalla immediata chiusura delle sedi insulari, sotto il profilo, in particolare, delle specifiche difficoltà di accesso da parte dell'utenza alle sedi principali dei Tribunali.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti Uffici, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 150.000 all'anno. Nella relazione tecnica sono evidenziati gli oneri finanziari derivanti dalla predetta proroga e le relative coperture. Mentre per l'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.

Come sopra evidenziato, le disposizioni in esame sono dettate dalla necessità e urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza nell'ambito di diverse materie, finalizzate, da un lato, al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR da realizzare entro il 30 giugno 2026, dall'altro, a superare criticità di tipo organizzativo e a garantire una più efficiente funzionalità dell'amministrazione della giustizia.

¹ Cfr. RELAZIONE SUL MONITORAGGIO STATISTICO DEGLI INDICATORI PNRR - I SEMESTRE 2024 https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/pnrr_relazione_indicativi_statistici_ott24.pdf


Destinatari diretti sono gli uffici giudiziari, le Procure della Repubblica, il Ministero della giustizia e le Direzioni generali coinvolte, ma anche la Scuola Superiore della magistratura per la diversa articolazione del tirocinio dei MOT, le 400 unità di magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con d.m. 8 aprile 2024 per i quali è prevista la riduzione del tirocinio da diciotto a dodici mesi, i tre tribunali insulari prorogati sopra citati.

Ne deriva che il numero dei destinatari in relazione alle singole proposte di competenza di questa Amministrazione risulta in concreto esiguo.

c) **Le disposizioni introdotte prevedono l'utilizzo di risorse pubbliche che rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.** La previsione normativa in materia di distacco e comando del personale dell'amministrazione della giustizia, connotandosi per l'essere di carattere prettamente ordinamentale-organizzativo, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

d) **L'intervento, per sua intrinseca natura, è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato,** anzi, si evidenzia come gran parte delle misure siano finalizzate a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari contribuendo a realizzare entro il 2026 una ulteriore riduzione sia delle cause pendenti che dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari al fine di realizzare gli obiettivi di efficienza perseguiti dal PNRR.

Roma, 9 dicembre 2024


Il Capo dell'Ufficio legislativo
Antonio Mura

VISTO

Roma,

24 GEN. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi





€ 12,20